MANUALE

DI

PROCEDURA PENALE

CONTENENTE

L' ISTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI
E LA PROCEDURA NE' GIUDIZJ.

CON

UN PRECISO FORMOLARIO PER QUALUNQUE ATTO

Dell' Avvocato

RAFFAELE MERCURIO.

SECONDA EDIZIONE
corredata di note, ed accresciuta

VOLUME PRIMO

NAPOLI,
1827.

La presente edizione é sotto la protezione delle leggi, essendosi adempito a quanto esse prescrivono.

L'autore dichiara contraffatte tutte quelle copie che non saranno munite del presente Sugello.

DALLA STAMPERIA DE' FF. CRISCUOLO

Strada Pietra santa n. 373.

L' A U T O R E

Non satis est ad poenam infligendam
quod judex sciat,
sed et ut ordine juris sciat

La necessità di un reciproco soccorso avendo indotto l' uomo ad unirsi in società cogli uomini, lo spettacolo delle iniquità e delle barbarie lo ridusse sotto il freno delle leggi, le quali limitandogli l' esercizio delle naturali potenze, gli assicurarono il godimento di una permanente, e durevole tranquillità.

Esse nel circoscrivere a ciascuno i limiti de' proprj dritti, stabilirono delle pene contro quelli, che osassero sormontarli, acciò coll' esempio della loro punizione spaventar si possa chiunque fosse tentato d' imitarli.

Ma per comprovare l' infrazione delle leggi; per convincerne i colpevoli; per applicar loro le pene, fu necessario stabilire de' magistrati non solo, ma bensì delle regole, che guidandoli alla cognizione de' fatti, allontanato avessero l' arbitrio, e l' abuso.

Da ciò dunque la necessità delle leggi di procedura, le quali tracciando al magistrato la strada di un regolare procedimento, lo conducono alla ricerca del reato, e del suo autore, e quindi alla di lui condanna.

Queste leggi però, che assicurano a ciascuno il li-

bero esercizio de' suoi dritti, e che preparano a' colpevoli il meritato gastigo, ben possono divenire la funesta cagione della impunità, o della oppressione. Un cieco, ed eccessivo zelo; un mal indicato rigore; un soverchio impegno di punire i rei; la debolezza; un languido procedimento; la irregolarità degli atti, producono sovente, o la impunità del reo, o il danno degl' innocenti.

Ove sono impuniti i reati; ove la giustizia non viene rettamente amministrata, ivi non si gode nè pubblica tranquillità nè sicurezza.

Ma se per godere la pubblica tranquillità è necessario punire i colpevoli, non è men necessario, per assicurare a ciascuno il libero esercizio de' proprj dritti, garentire gl' innocenti dalle ingiuste persecuzioni, dagli abbusivi procedimenti.

Ove il cittadino non può essere impunemente oppresso, ove egli non può soffrire violenza alcuna, se pria non l' abbia ad altri recata; ov' è persuaso, che inviolabili sono i suoi dritti; rispettate le sue proprietà, ivi all' ombra delle leggi, si respirano le dolci aure della civile libertà.

Premesse queste verità è inutile dimostrare, che la pubblica tranquillità, che la sicurezza individuale, e reale de' cittadini, assolutamente dipende dalla retta amministrazione della giustizia, dai regolari procedimenti.

Ma se coloro nelle dicui mani quest' amministrazione è affidata, mancassero d' istruzione, di vigilanza, di lumi, di zelo, di capacità e di virtù; quanti mali non dovrebbe risentirne il cittadino; Allora, o l' innocenza oppressa, o la malvagità trionfante, metterebbero la pubblica tranquillità in pericolo.

Quindi conviene, che i magistrati, ai quali la legge affida lo scoprimento de' reati, e la punizione de' colvoli, fortemente penetrandosi di tutta l' importanza delle loro funzioni, si convincano una volta. che la tranquillità pubblica, la quiete delle famiglie, la sicurezza del governo, totalmente dipende dalla loro condotta, dalla loro esattezza, dallu loro religiosità; e che qualunque deferenza, qualunqne errore, li rende risponsabili verso il governo, e verso i loro concittadini.

La mancanza d' istruzione non è di rado la causa di molti dissordini. Quanti infelici marciscono nelle prigioni per l' inespertezza, per la lentezza degli uffiziali di polizia giudiziaria! Quanti rei si sottraggono dal rigorè delle leggi, per la poca attenzione di questi funzianarj.

Persuaso di queste verità, mi son determinato a pubblicare un manuale d' istruzione, alto a facilitare l' esatta formazione del processo penale, ed il regolare procedimento ne' giudizj.

Per non dar troppo estensione a questo lavoro, ho evitato le lunghe dissertazioni, limitandomi solo allo scioglimento delle difficoltà principali, alla combinazione ed avvicinamento de' differenti articoli, che tra di loro abbiano qualche rapporto; ed alla analisi di quelle disposizioni di leggi, che ho creduto più oscure.

Io non entrerò mai ad interpetrazioni di legge, se non quando la mia opinione sarà garantita da altre sanzioni di legge, da decreti, o da rescritti Sovrani, o dall' autorità de' giudicati.

Corredato delle formole de' principali atti della procedura penale, mi lusingo che questo lavoro, se non a tutti necessario, riuscirà almeno utile alla maggior

parte de' cancellieri, e de' funzionarj di polizia giudiziaria.

Ma se tanto non potrò sperare, mi lusingo almeno, che essi mi accorderanno il loro compatimento, in grazia della premura, mi ho presa, in renderli più facile l'esercizio delle loro funzioni.

DELL' ORDINE GIUDIZIARIO STABILITO NEL REGNO.

TITOLO UNICO

Credo cosa utile prima di trattare delle regole di procedura, dar un' idea al lettore de' diversi magistrati, che nel nostro Regno sono incaricati dell' amministrazione della giustizia penale.

L' ordine giudiziario, nel nostro Regno, è diviso in due rami, cioè *civile*, e *criminale*: qui non tratteremo, che del *cr iminale*, come quello, che forma l' oggetto della presente opera.

Principalmente è necessario avvertire, che il potere d' istruire è diviso da quello di giudicare. Il legislatore ha saggiamente preveduto, che l' uomo attaccandosi con facilità all' opera delle sue mani, non ne conosca i difetti; e quindi colui, che raccoglie le pruove di un misfatto, è escluso dal giudicar sullo stesso (1) per cui, oltre ai magistrati incaricati della punizione

(1) Trattandosi di contravvenzioni, o di delitti la legge non esigendo un istruzione preliminare, il potere di giudicare, non è disgiunto da quello di raccogliere la pruova generica de' fatti qualificati delitti o contravvenzioni (*articolo* 355 *leggi di procedura*.)

de' colpevoli, vi sono quelli destinati a raccogliere le pruove de' reati; scoprirne gli autori, e tradurli innanzi ai tribunali competenti a giudicarli.

I tribunali incaricati della punizione de' colpevoli, giudicano del fatto, e del dritto, ma con due dichiarazioni separate, vale a dire, che prima debbono esaminare se il reato sia realmente avvenuto, e chi ne sia stato l' autore, e poi debbono applicarvi la pena dalle leggi prescritta.

Cap. I.

De' magistrati incaricati della istruzione delle pruove.

I magistrati incaricati della istruzione delle pruove, e della persecuzione degl' imputati, diconsi uffiziali di polizia giudiziaria. Ogni fatto caratterizzato per reato (1) deve da questi fun-

(1) La parola *Reato* secondo il senzo dell' art. I. delle leggi penali comprende ogni sorte di mancamento, che da luogo ad una punizione; ed è stata sostituita alla parola *delitto* adottata dal Codice penale abbolito; essa dunque è generica, ed è divisa in tre specie diverse cioè. 1. Controvenzioni di polizia 2. Delitti 3. Misfatti

zionarj verificarsi. Qualunque cittadino, che credesi offeso, o danneggiato da alcuno, deve a questi funzionarj denunziarlo, (1).

In ogni circondario, il giudice del circondario è il primo uffiziale di polizia giudiziaria incaricato dello scoprimento de' reati; dell' assicurazione delle pruove, e della persecuzione de' rei.

Dipendono da questo magistrato gli altri uffiziali di polizia giudiziaria inferiore; come i supplenti comunali; i guardacacce; i guardiani urbani, e rurali; la gendarmeria. ec. (2)

In ogni distretto, vi è un giudice istruttore, il quale è l' agente primario della polizia giudiziaria del distretto; e dal quale i giudici di circondario dipendono, per ciò che riguarda un tal ramo.

Il distretto vien formato dall' unione di più circondarj, come il circondario da quella di più comuni. (3)

Tanto i giudici istruttori ed i giudici di circondario, che qualunque altro uffiziale di polizia giudiziaria, di ranco inferiore, dipendono dal procuratore generale del Re presso la gran corte

(1) Riguardo al dovere di denunzia, o alla libertà, di eseguirla ne tratteremo a suo luogo.

(2) Art. 24 della legge organica del 29. Mag. 1827.

(3) vedi la legge del 1. Mag. 1816.

criminale della provincia, col quale corrispondono per tutti gli affari che li riguardano: questo magistrato superiormente invigila sul ramo della polizia giudiziaria, di cui è l' aggente primario nella provincia di suo carico.

CAP. II.

Dei Tribunali stabiliti per la punizione de' colpevoli.

Quattro sono le giurisdizioni ordinarie stabilite per la punizione dei rei cioè = 1.° Tribunali di polizia = 2.° Tribunali correzzionali = 3.° Gran Corti criminali = 4.° Gran Corti speciali.

Vi sono in oltre delle commessioni straordinarie, come appunto le commessioni militari; ma questi tribunali non essendo permanenti, ed avendo luogo solamente ne' tempi di grave momento, non è nostro scopo trattarne in un libro diretto a stabilire le regole della procedura ordinaria. (1)

(1) Vi sono ancora de' Tribunali militari, come i consigli di guerra di corpo, o di guarnigione per la punizione de reati militari; di questi non essendo ne anche nostro scopo trattarne il lettore potrà consultare lo statuto penale militare.

In ogni comune del Regno vi esiste un giudicato di polizia che vien formato dal giudice del circondario, o dal suo supplente, e dall' eletto municipale, che rappresenta il pubblico ministero, e da un cancelliere.

In ogni capoluogo di circondario avvi un giudicato correzionale composto dal giudice del circondario, dal pubblico ministero, e dal cancelliere. Le sentenze emanate da questo giudicato sono passibili di appello, egualmente che lo sono in certi casi quelle del giudicato di polizia.

In ogni provincia avvi una gran corte criminale, composta di sei giudici, ed un presidente, la quale giudica in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale (art. 71. della leg. organica del 29. Mag.)

La stessa decide in grado di appello ne' giudizj correzionali, o di semplice polizia (art. 78 detta leg.)

Avverso le decisioni di questa G. Corte altro rimedio non compete, che il solo ricorso alla suprema corte di giustizia (art. 85 detta leg.)

Le gran corti criminali in alcuni casi, assumono il titolo di gran corti speciali, e decidono col numero di otto votanti (art. 86, e 87. detta legge.)

Son chiamati a formare questo numero di vo-

tanti, il presidente, ed uno de' giudici del tribunale civile della provincia.

Avverso le decisioni di questa Corte non compete alcun rimedio, ma solo dopo profferita la condanna, la stessa per gravi motivi, potrà raccomandare alla Sovrana clemenza i condannati (1).

In tutto il Regno vi sono due Corti supreme di giustizia, cioè una in Napoli, per i dominj al di quà del faro, ed un' altra in Palermo, per i dominj al di là del faro.

Queste corti supreme sono istituite per mantenere l' esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione, le gran corti, i tribunali, ed i giudici, che se ne fossero allontanati: nè conoscono del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze, col solo oggetto se siano o no conformi alle leggi, annullando tutte quelle nelle quali sono state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente controvenuto al testo delle leggi, o de' decreti (*art.* 112 *e seg. della leg. org. de'* 19. *mag.* 1817, *e de* 17. *giugno* 1819.)

(1) Le condanne alla morte, o a pene perpetue profferite senza l' uniformità di sei votanti, saranno sottoposte alla revisione della corte suprema di giustizia (art. 91. della legge organica).

NOZIONI GENERALI (1)

TITOLO UNICO.

1. Tutti senza distinzione di sesso, di età, di condizione, sono sogetti all' istesse leggi.

2. La legge non dispone che per l' avvenire (*art.* 2. *leggi civili*) quindi niun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che si fosse commesso (*art.* 60 *delle leggi penali*)

È proibito ai giudici di pronunciare in via di disposizione generale, o di regolamento nelle cause di lor competenza (art. 3. leggi civili) essi dunque non debbono nel loro giudizo trattare che del solo fatto portato alla loro conoscenza ed applicare la pena al colpevole o colpevoli di quel dato reato.

3. Ogni reato dà luogo all' azione penale, ed all' azione civ le (*art.* 1. *ll. di proc. pen.*)

La legge sotto la parola reato comprende tut-

(1) Queste prime idee, che si enunciano, sono interessantissime al ben andamento del penale procedimento; poichè da esse principalmente ne dipende il dritto.

te le violazioni in qualunque modo punibili. Essa le divide in tre diverse specie: chiama misfatti quelle violazioni passibili di pene criminali: chiama delitti, quelle soggette a pene correzionali: chiama finalmente contravvenzioni, quelle soggette a pena di polizia (art. 2. delle ll. di proc. pen.)

4. La legge distingue l'azione penale dalla civile, sul motivo che l'atto medesimo, costitutivo del reato, cagiona quasi sempre de' danni ai particolari.

L'azione penale è il diritto di chiedere la punizione del colpevole.

La civile è quella, che si ha di chiedere la riparazione de' danni, cha il reato ha prodotti, le restituzioni, i risarcimenti, e le spese.

5. L'azione penale è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli uffiziali, che sono incaricati del pubblico ministero, presso i magistrati istituiti per l'amministrazione della giustizia penale, i quali debbono di uffizio promuovere le azioni contro gl'imputati, e provocarne la punizione (vedi l'art. 2. proc. pen.)

6. All'articolo precedente vi è la seguente eccezione, nascente dagli articoli 38, e 40 di detta legge, cioè, che nei reati di stupro, di ratto, di adulterio, e di altro violento attentato al pudore, senza istanza della parte priva-

ta, non si apre adito all' azione penale, a meno che tali reati non siano accompagnati da altro misfatto, o commessi con riunione armata (1).

7. Nei delitti, e nelle contravvenzioni, egualmente il pubblico ministero non può esercitare l' azione penale senza l'istanza della parte offesa, che chiede la punizione del colpevole, eccetto il caso dell' art. 39 di dette leggi, cioè quando il reato offende l' ordine pubblico, come a suo luogo si dirà.

8. La parte offesa però, ancorchè la sua istanza sia necessaria per la persecuzione del reato, non esercita mai direttamente la sua azione, ma sempre per mezzo del pubblico ministero, mentre come abbiam detto di sopra, l'a-

(1) Il complice della donna adultera non potrebbe esser perseguitato se non quando il marito avesse denunciata la moglie. (vedi Sirey volume 17.2.parte pag. 241) è da osservarsi però che ai termini di un real rescritto de 7. feb. 1820 essendo stato prescritto, che nel caso di reati commessi da più individui, l' istanza fatta dall'offeso per la punizione di uno dei rei apre il giudizio a carico degli altri, così è chiaro che se il marito denuncj la moglie adultera, e ne chiede la punizione, il pubblico ministero è autorizzato a perseguitare, e tradurre in giudizio anche il complice, e così all' opposto, se il marito denunciasse solamente il complice, il pubblico ministero dovrebbe anche perseguitare la donna; ma non mai isolatamente l' uno, o l' altro.

zione penale è essenzialmente pubblica (1), e l'offeso non può intervenire in causa che pel solo risarcimento de' danni, ed interessi sofferti, per effetto del reato: ciò che chiamasi *azione civile*.

9. L'articolo 4 delle LL. di p.p. prescrive, che l'azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato (4) tanto contro l'imputato, che contro quegli, che sia civilmente risponsabile de' danni, che il reato ha prodotto. Quindi nel caso che il danneggiato sia morto, i suoi eredi possono agire per la rifazione de' danni, che il reato ha cagionati, tanto contro l'imputato, che contro i suoi ere-

---

(1) Presso i romani ogni cittadino avea il dritto di esercitare la pubblica azione per l'applicazione delle pene, sebbene non fosse personalmente offeso, previa però l'autorizzazione del Pretore, che non la ricusava mai alle persone libere, e di buoni costumi. Nel nostro Regno un tal dritto si esercita dai soli funzionarj pubblici, stabiliti presso i magistrati incaricati della punizione de' colpevoli, e solamente nelle contravvenzioni di polizia la parte offesa può direttamente far citare l'imputato a comparire avanti il giudice, per la sua punizione.

(4) In caso d'indulto, o grazia Sovrana, al danneggiato resta solamente l'azione civile per la indennizzazione del danno (art. 637, 638, e 645 p.p)

dì, o contro le persone civilmente responsabili. (1)

10. Se l'imputato muore prima di esser giudicato, l'azione civile per la sola rifazione dei danni si può sperimentare innanzi ai tribunali civili contro i suoi eredi e successori (*ivi*).

11. Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato, sono tenuti solidalmente al pagamento dell' ammenda; alle restituzioni; ai danni, ed interessi, ed alle spese (art. 51 ll. pen.)

12. L'azione civile può essere sperimentata innanzi ai giudici stessi, e nel tempo medesimo dell'azione penale.(2)Può ancora sperimentarsi separatamente presso i giudici civili (art. 5 p.p.)

13. Allorchè chiedesi la rifazione de' danni innanzi ai giudici, che conoscono dell' azione penale, essi colla stessa sentenza, che condanneranno l' imputato, pronunzieranno sulla rifazione di detti danni (art. 35 e 296 ll. di proc. penale.)

In questo caso però, la domanda per l' inden-

---

(1) Per la risponsabilità civile, vedi gli articoli 1336, e 1340 delle leggi civili.

(2) Vi è un eccezione a questa regola per i delitti di controbando, mentre ai termini dell' art. 4. del real decrato de 26 decembre 1826 i giudici penali non possono pronunziare sull' azione civile, essendo di assoluta competenza de' giudici del contenzioso de dazj indiretti.

nizzazione del danno, dee presentarsi prima di pronunziarsi la decisione.

Quando poi l' azione per l' indennizzo de' danni è sperimentata separatamente presso i giudici civili, essi non potranno pronunziare, se non siasi definitivamente deciso sull' azione penale (art. 5 proc. pen.) (1).

14. Non bisogna confondere le azioni civili, il di cui esercizio è sospeso finchè non è pronunziato definitivamente sull' azione penale, con diverse quistioni a quest' ultima pregiudiziali: come per esempio, le quistioni di *proprietà*, di *servitù*, o di *possesso*, di meniera che qualora trattasi di decidere sopra un attentato all' altrui proprietà, se l' imputato oppone esser egli medesimo legittimo possessore della cosa, su cui è stato commesso il preteso attentato, i giudici

---

(1) Vi è una eccezione a questa regola, allorchè trattasi di rei assenti iscritti nell' albo. L' articolo 467 permette in questo caso l' esercizio dell' azione civile per i danni, ed interessi, avanti i giudici civili, non ostante che sia pendente il giudizio penale.

La corte suprema di giustizia di Napoli ha sanzionata la massima, che i tribunali civili non possono procedere pel ristoro de danni nascenti da un reato, allorche manca la pruova generica di tal reato assodata in linea criminale — *Vedi il giornale*, *di giurisprudenza anno* 1827 *num.* 11. *art.* 2.

penali debono sospendere la procedura, e rimettere la causa avanti i giudici civili (1).

Se poi l'eccezione di proprietà si trovasse priva affatto di ogni verosimiglianza, ed evidentemente distrutta dai documenti uniti al processo, non vi sarebbe luogo a rinvio avanti ai tribunali civili. I giudici però debbono con molto accorgimento esaminare l'eccezioni, che un imputato di furto elevasse sulla pertinenza della cosa involata; onde non dar luogo a de' giudizj civili, che avessero solamente per oggetto di prolungare i penali. Nell'usurpazione degl' immobili; ove debba porsi in esame il titolo della proprietà è inevitabile che ciò sia rimesso alla cognizione de giudici civili; ma per le cose mobili senza titolo, se si assumesse la spettanza di una cosa; ove tutte le pruove raccolte fossero per l'esistenza del furto, come mai si potrebbe dar luogo ad un azione pregiudiziale?

15. Ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel di cui territorio commette il reato, salve le eccezioni espresse dalla legge (art. 495 proc. pen.) (2)

(1) Vedi Merlin nel suo repertorio alla parola *delitto traduzione italiana*

(2) La terza parte del citato art. prescrive, che nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni è competente a procedere il giudice del luogo

16. L' azione penale contro i nazionali del regno, può esser esercitata nel regno, e secondo le leggi del regno, per i misfatti da essi commessi in paese straniero, contro la sicurezza dello stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, polizze di banco, o di qualunque carta di uffiziali pubblici, atta a trar denaro dalle pubbliche casse (1) (art. 6 proc. pen.)

17. L' azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le leggi vigenti, contro i nazionali, che fuori del territorio, si siano renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se tra i due territorj vi sia diversità di pena, sarà punito colla pena più mite (art. 7. proc. pen.)

17. Tanto l' azione penale per la punizione del colpevole, che l' azione civile per la rifa-

---

nel cui territorio l' imputato è stato arrestato; ma nel caso che più imputati fossero arrestati in diverse giurisdizioni quale sarà il giudice che debba procedere? noi siamo di opinione che debba sempre aver la precedenza il giudice del luogo ove sia seguito il primo arresto.

(1) I forestieri nel caso di reati commessi nel regno, sono sottoposti, come i nazionali, alle stesse pene. Questo principio parte dall' art. 5 delle leggi civili.

zione dei danni, spese, ed interessi, è soggetta a prescrizione. Il termine della prescrizione dell'azione penale, è fissato dall'art. 613, e seguenti delle leggi di p.p., come a suo luogo si dirà.

18. L'azione civile risultante dal reato si prescrive insieme col reato, se viene promossa unitamente all'azione penale. Se viene promossa separatamente, si prescrive secondo le leggi civili (art. 621 proc. pen.) (1).

Noi tratteremo sotto un titolo separato nel terzo volume di questo manuale, tutte le regole della prescrizione; intanto ci giova premettere che gli uffiziali di polizia giudiziaria non potrebbero sospendere il corso del procedimento sotto pretesto di prescrizione, spettando ai giudici del fatto decidere questa quistione.

(1) Per le prescrizioni civili, vedi gli art. 2125, e seguenti delle leggi civili Per le prescrizioni penali vedi gli art. 614 e seg. delle ll. di proc. penale.

LIBRO I.

DELLE ISTRUZIONI DELLE PRUOVE NEI PROCESSI PENALI.

TITOLO I.

Degli uffiziali di polizia giudiziaria, e della loro competenza.

CAP. I.

Definizione della polizia giudiziaria.

19. **L' articolo ottavo del libro I.** delle leggi di procedura stabilisce con chiarezza cosa sia la polizia giudiziaria. Esso si esprime nei seguenti termini. » *La polizia giudiziaria investiga, e scuopre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimette gli autori ed i complici ai giudici incaricati della loro punizione.* »

La polizia giudiziaria dunque, è la coadjutrice della giustizia penale, mentre senza il suo ajuto essa non potrebbe esercitare il suo impero.

Oltre una tal polizia, che ben può dirsi polizia persecutrice, avvene un' altra denominata dalle leggi, polizia ordinaria, diretta a prevenire i reati, l' esercizio della quale è indipen-

dente dalla prima, nè forma oggetto della presente opera (1).

---

(1) La polizia ordinaria più propriamente detta polizia preventiva, è una parte essenziale della saggia politica de' Governi. Il suo oggetto principale è la sicurezza pubblica, il mantenimento dell' ordine.

Presso tutte le nazioni civilizzate vi sono stati sempre de magistrati incaricati della sicurezza pubblica, e noi anticamente avevamo il regente della vicaria, nelle di cui mani la polizia era affidata, e siam veramente tenuti alle cure dell' egregio cavalier de Medici, che il primo, nella sua regenza, migliorò quest' interessante ramo di governo. Inseguito fù stabilita una soprintendenza di polizia, ed indi un ministero di polizia generale, che estendendo le sue attribuzioni per tutto il regno ha sommamente contribuito al mantenimento dell' ordine pubblico. Dipendono da questo ministero, per l' esercizio della polizia preventiva gl' intendenti, ed i sotto intendenti delle Provincie, e per la Città di Napoli e suo distretto un prefetto, e de' commessari ed ispettori di polizia. In tutti i circondarj, e ne' comuni del Regno questa polizia si esercita da' giudici di circondario sotto la dipendenza de rispettivi intendenti, vedi la legge organica del 18. giugno 1824. Un magistrato di polizia preventiva può assimularsi ad un accorto padre di famiglia, il quale prende tutti i mezzi onde badare alla conservazione ed educazione de suoi figli; così un buon magistrato di polizia ordinaria dee rivolgere tutta la sua attenzione, onde impedire che i suoi amministrati soffrano alcun danno nella vita, nell' onore, e nelle sostanze, e che la pubblica tranquillità sia in menoma parte altera-

CAP. II.

Dei funzionarj che esercitano la polizia giudiziaria.

20. La polizia giudiziaria, giusta il prescritto nell' articolo ottavo delle ll. di proc. pen., è esercitata nei limiti delle rispettive attribuzioni,

1.° Dai guardiani urbani, e rurali;

2.° Dai guardacacce, e dalle guardie forestali:

3.° Dagli agenti de' dazj indiretti:

4.° Dalla gendarmeria reale,

5.° Dagli agenti di polizia ordinaria, nei casi, nei quali vi sono particolarmente autorizzati dalla legge:

6.° Dai regj giudici di circondario, e dai loro supplenti:

7.° Dai giudici d' istruzione:

8.° Dai procuratori generali del Re presso le gran corti criminali (1)

---

ta; i mezzi preventivi però debbono esercitarsi in un modo plausibile acciò la prevenzione non degeneri in oppressione.

(1) Questa moltiplicità di uffiziali di polizia giudiziaria era indispensabile alla repressione dei reati. Essi però non esercitano tutte le stesse funzioni. A ciascuno sono limitate le sue attribuzioni; ma tutti concorrono

Noi indicheremo separatamente le attribuzioni di ciascun funzionario, ed il loro rapporto coll'autorità superiore, onde mettere nel caso ogn' uno di essi di bene esercitare le sue funzioni senza oltrepassarne i limiti (2).

Bisogna però avvertire, che in certi casi anche gli uffiztali di polizia ordinaria, possono esercitare la polizia giudiziaria; essi in ogni specie di reato, sono chiamati ad assicurare le pruove, che potrebbero alterarsi o disperdersi se si attendesse l' uffiziale di polizia giudiziaria competente; (*art.* 18 *delle leggi di proc. penale*) ma nè reati di stato, sono essi gli uffiziali di polizia giudiziaria competenti incaricati dell' istruzione delle pruove, e della persecuzione degl' imputati. *Vedi le istruzioni approvate da S. M. del* 22. *genn.* 1817 *art.* 10.

---

indistintamente all' unico, e principale scopo dello scoprimento dei reati, e della persecuzione de malfattori.

(2) Secondo le leggi dell' antico romano impero, la polizia giudiziaria esercitavasi da' presidi delle provincie, avendo la *L.* 4. *D. de off. praes*, incaricato questi funzionarj delle generali inquisizioni de rei. Anche a' tempi nostri i presidi ed i regj governatori conservarono queste attribuzioni, che poi colle nuove leggi sono passate ai procuratori generali, ed altri funzionarj indicati nell' articolo 20 del presente manuale.

§. I.

Della competenza particolare di ciascuno uffiziale di polizia giudiziaria.

SEZIONE I.

Del procuratore generale del Rè

21. Il primo agente di polizia giudiziaria nella provincia, o valle, è il procurator generale del Re presso la gran corte criminale, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cade il reato (art. 12 ll. di proc. penale) (1)

Egli prende conto dell' andamento, e dell'esito anche dei giudizj correzionali, e di poli-

---

(1) Il procuratore generale del Re essendo l' aggente primario della polizia giudiziaria nella sua provincia può egli stesso procedere all' assicurazioni delle pruove di un reato ed alla compilazione del processo, noi siamo per l' affermativa tantoppiù che la legge coll' art. 23 parla di atti che farà quosto funzionario, siamo di opinione però che questi procedimenti del procnratore generale debbono aver luogo nè soli casi di grave momento, per esempio per un grave reato commesso nella sua residenza; un fatto criminale nel locale della gran corte; nelle priggioni, in fine per un reato che ponga in pericolo la sicurezza pubblica.

zia, senzacchè però possa sospenderne il corso (*ivi.*) (1)

22. La vigilanza del procurator generale su, tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria, sarà sempre esercitata senza pregiudizio della subordinazione, che ciascuno di essi deve ai rispettivi superiori delle corrispondenti amministrazioni(*ivi*).

Quindi i guardiani urbani, e rurali; i guardacaccie; le guardie forestali; gli agenti de' dazj indiretti; la gendarmeria reale; i capitani d' armi, e gli agenti di polizia ordinaria, non debbono dipendere dal procurator generale, che per ciò, che riguarda solamente l' esercizio della polizia giudiziaria, essendo subordinati per tutto il dippiù, ai proprj loro superiori.

23. I procuratori generali in tutti gli atti di polizia, giudiziaria che dovessero fare, verranno assistiti dai loro segretarj, o vice segretarii (art. 23, ll. di p.p.)

---

(1) Non potendo il procuratore generale sospendere il corso di un procedimento correzionale, qualora crede che il reato sia di competenza criminale, qual mezzo dee porre in opera onde richiamare la causa innanzi la gran corte? l' unico al parer nostro è quello di elevare la competenza innanzi alla gran corte istessa, acciò dietro una decisione possa effettuire il richiamo della causa.

SEZIONE II.

Del giudice istruttore, e del giudice di circondario.

24. La polizia giudiziaria nei misfatti (1) appartiene al giudice d' istruzione, ed al giudice di circondario (2), o a chi faccia legalmente le veci dell' uno, o dell' altro. (3)

Quando poi un affare è già messo sotto la cognizione della gran corte criminale, può il presidente; o un giudice da lui delegato, o l' intiera gran corte assumere le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria (art. 13, p.p.). (4)

---

(1) Il reato soggetto a pene criminali, chiamasi *misfatto*, come si è osservato nell' art. 3. delle nozioni generali.

(2) In caso di concorrenza tra il giudice istruttore, ed il giudice di circondario, il primo sarà sempre preferito, anche per la compilazione degli atti generici (art. 20. pp.) lo stesso dovrà praticarsi nel caso di concorrenza del procuratore generale del Re.

(3) I giudici istruttori sono rimpiazzati dai giudici di circondario, e questi dal loro supplente del capoluogo.

(4) Vedi l' art. 98 della legge organica, de' 29 maggio 1817, e 57 di quella de' 7 giugno 1819 pe' reali dominj al di là del faro.

25. Nei delitti, e nelle contravvenzioni, la legge ha voluto serbare un sistema diverso. Esso in questa specie di reati attribuisce l' esercizio della polizia giudiziaria a chi n'è giudice; *V. ciò che si è detto per i delitti, e contravvenzioni forestali, e doganali nell' antecedente capitolo (art. 13 p.p.)*

26. Il giudice di circondario esercita la polizia giudiziaria sotto la immediata dipendenza del giudice istruttore, e del procurator generale della provincia, o valle (1) al quale farà rapporto settimanilmente di tutti i reati commessi nel suo circondario, e pervenuti a sua notizia nel corso della settimana (2).

Cade il dubbio, se il giudice di circondario nei delitti, e nelle contravvenzioni, come giudice del merito, essendogli esclusivamente attribuito l' esercizio della polizia giudiziaria, debba per essa dipendere anche dal giudice istruttore, come nei misfatti. Noi siamo per la negativa. Il giudice istruttore, è vero che è il primo uffiziale di polizia giudiziaria del distretto; ma per i

---

(1) v. l' art. 7. del regolamento approvato da S. M. del 18 novembre 1817. e l' art. 481 del regolamento di disciplina.

(2) Art. 42 della legge del 29 maggio 1817, e 41 della legge del 7 giugno 1819.

soli misfatti. Per i delitti, e per le contravvenzioni, non ha che sola sorveglianza, mentre come osservasi dal regolamento del 18 novembre 1817, non può per niente ritardare il corso delle cause in materia di delitti, e contravvenzioni: non pertanto il giudice di circondario, è tenuto a dargli notizia ne' rapporti settimanili de delitti avvenuti, senza che un tal rapporto ritardar possa il corso di questi giudizj; ma se il giudice istruttore ravviserà da un rapporto essersi malemente definito un reato, come per esempio un furto di notte si fosse qualificato furto semplice, o una ferita pericolosa di vita si fosse qualificata ferita lieve, in questo caso potrebbe con ragione sospende il procedimento correzionale, richiedere il processo per osservarlo, e dare tutte quelle disposizioni che le sue attribuzioni gli permettono, e che il caso esigge, mentre essendo egli espressamente chiamato dalla legge a raccogliere le pruove di ogni sorta di reato, e specialmente di quelli punibili con pena criminale, può benissimo avvocare a se il procedimento.

27. Il giudice istruttore in seguito de' rapporti ricevuti, ed allorchè trattasi di misfatti, potrà disporre, che il giudice di circondario gli trasmetta le prove raccolte, per completarsi da esso le istruzioni; o pure potrà delegare lo stesso

giudice a proseguirle. Ciò non ostante, i regj giudici di circondario, fino a che non riceveranno alcun ordine di rinvio debbono proseguire essi stessi le istruzioni, senza bisogno di delegazione alcuna. (1)

I giudici istruttori, ed i giudici di circondario, in tutti gli atti saranno assistiti dai loro cancellieri, o cancellieri sostituti. Ed in mancanza di costoro da un commesso giurato. (art. 23 p.p.)

L' assistenza del cancelliere si rende indispensabile in tutti gli atti celebrati dall' uffiziale di polizia giudiziaria. (2) Ma la legge prevedendo il caso di legittimo impedimeuto ha autorizzato il magistrato a servirsi anche di un commesso giurato. Quindi in caso di assoluta necessità, se niun commesso giuroto vi esiste, il giudice può al momento far prestare il giuramento ad una persona di sua fiducia, e farsi assistere dalla stessa.

28. Nelle comuni ove non risiede il regio giudice del circondario, la polizia giudiziaria si

---

(1) V. l'art. 8 del citato regolamento del 18 novembre 1827.

(2) È questo il metivo per lo quale la legge ha disposto che anche il procuratore generale nella compilazione degli atti debba essere assistito dal suo segretario.

alle rispettive amministrazioni (1) (art. 14 ll. di proc. pen.).

31. La legge non peteva far a meno di rivestire di questa caratteristica detti funzionari, mentre come mai potea in altro modo assicurarsi legalmente il corpo del reato, per ciò che riguarda contravvenzioni, le di cui tracce possono al momento disperdersi?

32. Questi agenti di polizia debbono con esattezza descrivere nei loro processi verbali, il tempo, il luogo, e tutte le circostanze di ogni delitto, o contravvenzione, che scuoprono; egualmente che le pruove, che ne han potuto raccorre. (2)

---

(1) Appartiene ai guardiani urbani, e rurali, alle guardie forestali, ed ai guardacacce, investigare, e scoprire i delitti, e le contravvenzioni riguardanti la caccia, la pesca, i danni nei boschi, e tutti gli altri reati di questa specie, ai termini della legge forestale de' 18 ottobre 1814, Agli agenti de' dazj indiretti, appartiene la verifica, e lo scoprimento dei controbbandi, salvo sempre la preferenza agli uffiziali di polizia giudiziaria di grado superiore, nel caso di concorrenza con essi, giusta gli art. 19, e 20 delle leggi di proc. penale.

(2) Il processo verbale è un atto, col quale l'uffiziale pubblico descrive tuttociò, che si è detto, osservato, raccolto, o verificato alla sua presenza, art. 10. ll: di proc. pen. I guardacacce, le guardie forestali, e gli agenti de' dazj indiretti, debbono ne' loro processi

33. Gli agenti de' dazj indiretti debbono uniformarsi nella compilazione dei loro processi verbali alle regole fissate dalle leggi, e dai regolamenti delle loro amministrazioni (1); e nei casi nei quali sia loro permesso, andranno rintracciando gli oggetti, che formano la materia del reato; sequestrandoli per assicurarli alla giustizia (art. 13. proc. pen.)

34. I guardiani urbani, e rurali; le guardie forestali, ed i guardacacce, avranno le medesime facoltà (*ivi*).

35. Gli agenti de' dazj indiretti, le guardie urbane, rurali, e forestali, ed i guardacacce, non potranno introdursi nelle case; nelle officine; negli edifizj, nei cortili adiacenti, e nei recinti, fuorchè in presenza, o del commessario, o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice di circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di uno degli eletti comunali; all' oggetto essi dovranno nel bisogno presentarsi ad una di queste autorità, e richiedere la loro assistenza. Vi è un eccezione a questa regola per ciò che riguarda la sorpresa de ge-

---

verbali adempiere ancora a tuttociò, che prescrivono le leggi delle loro rispettive amministrazioni.

(1) Vedi la legge sul contenzioso de dazj indiretti del 20 decembre 1826.

neri in contrabbando. L' articolo 99 della legge del 20 decembre 1816 prescrive, che nel caso di sorpresa di un contravventore, che fugge col contrabbando, la forza pubblica potrà inseguirlo fin *ne' portoni, ne' cortili, e nelle scale delle case*; ma appena che il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi senza l' assistenza di uno de' funzionarj mentovati nell' art. 93, e 94 di detta legge, di cui abbiam parlato di sopra (1).

36. Il processo verbale nel caso espresso di sopra, dovrà far menzione dell' uffiziale pubblico, che ha presenziato all' atto, e verrà da questi segnato, e sottoscritto giusta il disposto nel art. 16 di proc. pen. *V. la formola 24 n.3*

37. I processi verbali delle guardie forestali, e dei guardacacce, egualmente chè quelli de' guardiani urbani, e rurali, debbono da essi fra ventiquattr' ore esser confermati con giuramento innanzi al regio giudice di circondario, o innanzi a chi ne fa le veci sul luogo (art. 17, proc. pen.) *V. la formola 24 n. 1.*

(1) La legge avendo proibito alla forza pubblica di entrare nelle case, appena che il contravventore si sarà chiuso, ne viene in conseguenza che quando anche colui che fugge si chiude nel cortile o nel portone, di una casa, la forza pubblica non potrà entrarvi senza le formalità richieste dalla legge.

La presentazione del giuramento dee farsi con atto separato dal processo verbale, il quale dee contenere la data del giorno, mese, ed anno: il nome cognome e qualità della guardia, che ha formato il processo verbale; la menzione di questo processo verbale coll' indicazione della sua data e del deposito fattone nella cancelleria del giudice, e finalmente l' enunciazione della prestazione del giuramento, il tutto secondo la formola 24 n. 2.

38. Quando poi il giudice di circondario, o il suo supplente, avesse presenziato all' atto, ed avesse egli stesso assicurato la pruova generica della contravvenzione, allora sebbene l' aggente dell' amministrazione vi fosse intervenuto, pure il suo giuramento si rende superfluo, mentre l' atto non prende più l' aspetto di un semplice verbale di un guardia forestale, o doganale, ma bensì di un reperto; se poi il guardia forestale; la guardia doganale, o altro aggente dell' amministrazione formasse un separato rapporto, o verbale della contravvenzione, questo verbale o rapporto dovrà sempre confermarsi con giuramento.

Noi siamo di opinione, che quando anche un uffiziale di polizia giudiziaria assodasse la pruova di una contravvenzione, o di un contrabando, pure essendovi presente un guardia doganale,

guardaboschi, o altri agenti dell'amministrazione, debba formarne un separato rapporto, confermato con giuramento, mentre siccome la legge accorda a quest'atti la pruova fino all'iscrizione in falso, così essi si rendono indispensabili, ansi necessarj, alla speditezza de' giudizj.

39 Giusta il citato art. 17, il processo verbale originale rimane depositato nella cancelleria dell'uffiziale pubblico, che ha ricevuto il giuramento, ed una copia legale vistata dal regio giudice, o da chi ne fa le veci sul luogo, sarà trasmessa dal guardiano urbano, o rurale, dalla guardia forestale, o dal guardacacce, al superiore indicato dalle leggi dell'amministrazione rispettiva.

Per ciò che riguardano i dazj indiretti, i processi verbali, i rapporti, e le dichiarazioni di sorprese di controbbandi, dovranno da' capienti essere rettificati con giuramento tra i due giorni dal di della citazione prescritta dall'art. 24 della legge del 20 decebre 1826, fatta al contravventore. Questo giuramento dovrà prestarsi innanzi al sindaco del luogo; ed in Napoli, ed in Palermo innanzi all'eletto del quartiere, il tutto in conformità dell'articolo 28 e 29, di detta legge.

40. La mancanza della conferma con giuramento del processo verbale, nel termine stabi-

lito nei precedenti articoli, spoglia il processo verbale, del particolar privilegio di far fede sino all' iscrizione in falso (1).

SEZIONE IV.

Della gendarmeria, ed altri agenti della forza pubblica, e della polizia ordinaria.

41. In ogni specie di reato l' art. 18 ll. di p. pen. autorizza la gendarmeria reale gl' individui della forza pubblica, egualmente che gli ufiziali di polizia ordinaria, nei casi permessi dalla legge, ad esercitare la polizia giudiziaria, limitata però alle prime sole nozioni, ed a tutte le pruove, che si potrebbero altera-

(1) L' iscrizione in falso consiste nell' attaccare un' atto con querela di falso. Allorche dunqne s' iscrive in falso contro un verbale, il giudizio è sospeso fino all' esito del giudizio di falsità. Riguardo all' iscrizione in falso de processi verbali degli aggenti de dazj indiretti, la legge del 20 decembre 1826 ha stabilito un modo diverso di procedimento — *Vedi l' art.* 38 *di detta legge, del quale faremo menzione nel capitolo riguardante l' iscrizione in falso, ed il modo di procedere ne' giudizj di falsità.*

re, o disperdere se si attendesse l'uffiziale competente. (1)

42. Questi agenti della forza pubblica possono spessissimo trovarsi nelle circostanze di assicurare l'esistenza di un reato, le di cui tracce potrebbero disperdersi se attender si volesse l'uffiziale di polizia competente. Essi però nell'atto che si occupano a raccogliere le prime nozioni di un fatto, è di bene avvertirne l'uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, onde possa completare l'operazione; e se occorre, supplire a qualche omissione, o mancanza, che forse per inespertezza abbia potuto aver luogo. Sopraggiunto l'uffiziale di polizia competente, cessa qualunque operazione de' detti funzionarj; men-

(1) Vi sono de casi in cui ogni minimo ritardo potrebbe far perdere le pruove del corpo del reato, o del reo: negli omicidj per esempio è molto interessante la dichiarazione dell'offeso; ogni ritardo potrebbe privare la giustizia di quelle notizie, che il ferito potrebbe dare negli ultimi momenti della sua vita, quindi qualunque uffiziale di polizia, o della forza pubblica, che si trova presente o accorre al fatto, è nell'obbligo ricevere la dichiarazione del ferito o delle altre persone presenti; così ancora debbono essi assicurare i reperti degli oggetti, che han servito a commettere o a facilitare il reato; come pure, in caso di furti, gli oggetti involati. Il tutto però in conformità delle leggi, e ne modi, come appresso si dirà, riguardo agl'ingeneri ed ai reperti.

tre, come diremo nel capitolo seguente, in caso di concorrenza di più uffiziali di polizia giudiziaria, è sempre preferito quello che è di grado maggiore.

43. Nel caso che l'uffiziale di polizia giudiziaria competente non fosse concorso nell'atto; assodate in tal modo le pruove, detti funzionarj sono obbligati di trasmettere immediatamente i loro verbali all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, sia direttamente, sia per mezzo dei loro superiori.

44. I funzionarj indicati nel l'art. precedente sono anche autorizzati a procedere, in caso di flagranza, all' arresto del delinquente; ma debbono ai termini dell' art. 101 delle ll. di proc. penale presentarlo immediatamente all' autorità competente. (1)

Cap. III.

Delle regole generali di competenza in affari di polizia giudiziaria.

45. Per regola generale, in ogni specie di eato, nel caso di concorrenza tra più uffiziali

(1) I casi di flagranza vengono specificati nel seguente libro.

di polizia giudiziaria, è sempre preferito quello che è di grado maggiore, e sopratutto quello che è competente a giudicare del reato (*art.* 19. *proc. pen.*) come per esempio, un agente de' dazj indiretti di qualunque rango, se nell'atto assicura l'ingenere di una contravvenzione riguardante la sua ammistrazione, sopragiunga il giudice regio del luogo, o il suo supplente, quest' ultimo è preferito, poicchè egli è competente a giudicare della contravvenzione cui si assoda la pruova.

46. Se poi la concorrenza avviene tra i giudici istruttori, con i giudici di circondario, o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre preferiti nella compilazione, anche degli atti generici (art. 20. proc. pen.)

47. Il sopra citato articolo 20 contiene una eccezione all' art. 19 enunciato di sopra, mentre anche nel caso di delitti pe' quali il giudice di circondario, come giudice correzionale sarebbe preferito, nella compilazione degli atti generici, a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria, dee cedere questa preferenza al giudice istruttore; ed a ragione la legge ha ciò disposto, mentre essendo il giudice istruttore il primo agente di polizia giudiziaria del distretto, conveniva dargli la precedenza; tantoppiù, che

non sempre al momento che accade un reato si può definire la sua specie; alle volte, ciocchè a prima vista sembra misfatto, può diventar delitto; e ciochè sembra delitto può diventar misfatto. Sono le circostanze, che alterano o diminuiscono i reati; sono le qualifiche, che non sempre al primo aspetto si conoscono; quelle che concorrono a stabilir la qualità del reato; per cui nell' incertezza è giusto, anzi regolare, cedere la preferenza, anche in caso d' ingenere di delitti, al giudice istruttore.

I giudici istruttori però debbono evitare queste concorrenze; l' art. 20 delle leggi di procedura espressamente lo prescrive, soprattutto se dovessero uscire dalla loro residenza; quando però vi siano degli urgenti motivi, è di bene che non trascurino il loro intervento; l' interesse della legge è quello di assicurare la pruova di ogni reato, e quando questa può disperdersi, i giudici istruttori debbono prendere tutti i mezzi, onde ciò non accade.

48. **La giurisdizione di ogni uffiziale di polizia giudiziaria, è limitata dal circuito della rispettiva giurisdizione territoriale. (*art. 21. legge di proc. pen.*)**

49. **Sono anche competenti nella istruzione intorno ai misfatti, e delitti, colle norme sopra indicate, gli uffiziali di polizia giudiziaria**

del luogo ove l' imputato dimora, o dove possa esser rinvenuto. (*art.* 22, *proc. pen.*) Lo scopo della legge essendo quello di scoprire i reati, e perseguitarne gli autori ovunque essi siano, ha concessa una tale facoltà indistintamente a tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria, abbenchè non del luogo dove il reato sia stato commesso.

50. L' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è sorpreso l' imputato, o del luogo ove le tracce del reato han potuto essere trasportate, tostocchè avrà adempito a tutti gli atti necessarj perchè non si disperdano, o non si alterino le pruove, dee rimettere i processi verbali da esso compilati, gli oggetti forse sorpresi, ed i documenti acquistati, all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove il misfatto, o delitto è stato commesso (*vedi l' art.* 22 *sopra citato*).

Se l' uffiziale di polizia è nella stessa provincia o valle, tale trasmissione si farà direttamente: se poi è in altra provincia, o valle, egli li trasmetterà per mezzo del procuratore generale (*ivi*) (1).

51. Non si può dall' imputato nel corso della

---

(1) I supplenti comunali esercenti la polizia giudiziaria, debbono sempre inviare i loro verbali, e le pruove raccolte al regio giudice dal quale dipendono.

istruzione produrre la incompetenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo (*art.* 487 *proc. pen.*) (1).

52. Ai termini dell' articolo 498 delle leggi di procedura penale, ogni uffiziale di polizia giudiziaria può essere allegato per sospetto, per motivi legali preveduti dagli articoli 147, e 470 delle leggi di procedura civile; ma questa sospezione, nè il giudizio di ricusa, che s'instruisce, impedisce all' uffiziale di polizia giudiziaria ricusato il proseguimento dell'istruzione (*art.* 499. *ll. di p. p.*) salvo ad annullarsi tutti gli atti del procedimento, *eccetto che la pruova generica*, quando la ricusa sia stata definitivamente ammessa (*art.* 501. *dette leggi.*)

53. Allorchè più uffiziali di polizia giudiziaria, prendono parte nella istruzione di un pro-

(1) La legge nel proibire all' imputato di produrre l'incompetenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria, nell'atto che stà istruendo il processo, ha voluto impedire, che una tale eccezione avesse prodotto il ritardo dell' istruzione, o la dispersione delle pruove; ma nonpertanto, qualora in realtà abbia proceduto incompetentemente un uffiziale di polizia giudiziaria, la sua incompetenza potrà eccepirsi nel termine dell'istruzione, ed innanzi la gran corte, colle norme fissate nell' art. 489. delle leggi di proc. penale.

cesso, si dice esservi conflitto di giurisdizione (*art.* 488 *proc. pen.*)

Nel caso di conflitto, la gran corte criminale, inteso il pubblico ministero, deciderà a chi si appartenga l'istruzione, colle norme stabilite negli articoli 489, e 490 delle ll. di proc. penale.

Quindi se un uffiziale di polizia giudiziaria, si accorge, che per un fatto che sta egli procedendo, si procede ancora da altri, bisogna farne subito rapporto al procuratore generale della provincia, ed attendere da questi le dovute disposizioni.

54. Fino alla decisione definitiva del conflitto, l'istruzione sarà continuata dall'istruttore, che è stato il primo a procedere (art. 491 proc. penale.).

Dopo una tale decisione, tutte le carte saranno riunite presso l'uffiziale di polizia giudiziaria, che sarà stato dichiarato competente ad istruire. (*ivi*)

LIBRO II.

DALLE ISTRUZIONE DELLE PRUOVE, O SIA DELLA COMPILAZIONE DEL PROCESSO.

TITOLO I.

DELLE DIVERSE SPECIE DI PRUOVE.

55. La istruzione delle pruove si divide in due parti principali, cioè, pruova generica, e pruova specifica. Entrambe queste parti sono dirette allo scoprimento del fatto criminoso, ed in conseguenza alla punizione del colpevole. È sulle pruove che i giudici debbono decidere della sorte di un cittadino. Sono le pruove quelle, che lo fanno dichiarar reo, o innocente. Quindi somma accortezza, intendimento, ed integrità si richiede, in quel funzionario pubblico incaricato della istruzione de' processi, come quelli, che formar debbono la base, ed il fondamento de' giudizj (1).

(1) La necessità di una pruova legale stabile, e fissa è l'origine del processo. Nei primi tempi della Romana repubblica, come benanche, ne' cominciamenti delle Greche città, la forza, e le armi decidevano di ogni con-

Fu un tempo che questa parte tanto delicata, ed interessante affidata era ad uomini venali, ed ignoranti, i quali mettendo a prezzo la giusti-

---

troversia. Il contrasto col bastone, il duello, i legali combattimenti, avanzi della barbarie de' tempi, in uso presso gli antichi popoli, ne fanno un esatta testimonianza. Ma migliorato lo stato della Repubblica; divenuto più florido, e civilizzato, principiò a stabilirsi un regolare procedimento ne' giudizj, ne' quali, l' ordine, la forma, la qualità, e quantità delle pruove vennero serbate. Il processo romano antico avea principio dall' intimazione del giudizio, a comparire innanzi al Pretore citandosi il reo, dopo di chè proponeasi l' accusa, con un formale libello, contenente l' accusa propriamente detta *iscrizione in crimen*, e la citazione della legge, che stabiliva la pena. L' atto d' accusa dovea essere sottoscritto dall' accusatore, coll' obbligo di perseverare nell' accusa fino alla sentenza finale, e di dover soffrire la pena all' accusato minacicata, qualora l' accusa fosse stata calunniosa. Questa seconda parte dell' accusa diceasi *subscriptio in crimen*. Il libello dell' accusa era trascritto in una tavola la quale sospendeasi in pubblico, e da quel punto in poi l' accusato diceasi *esse in reato*. Indi si diveniva alla scelta de' giudici, che doveano trattar la causa, ed era in dritto degli accusati dar per sospetti tutti quelli, che gli sembravano espedienti. Dopo tale nomina, e ricusa si proponevano dal reo tutte quelle eccezioni dilatorie, che li convenivano, ed indi procedevasi all' interrogatorio dell' accusato. Se l' accusato confessava, il giudizio era terminato, mentre il reo aveasi per convinto; se poi negava, o

zia, ed oscurando quasi sempre la verità de' fatti, eran causa di tutte le impunità, o delle oppressioni.

Ma ora che, distrutti i pregiudizj, il Governo ha con saggie leggi regolato questa parte interessante de' giudizj penali affidandola nelle mani di magistrati inquistiori, altro non dobbiamo rammentare a questi funzionarj, che ogni svista, ogni negligenza, ed ogni abuso per parte loro, gli rende oltremodo riprensibili, e gli espone al risentimento del governo. L' inquisitore può essere anche involontariamente la ruina di un' innocente, egli non si dee fermare alle apparenze,

---

proponeva delle eccezzioni, aprivasi il giudizio, dandosi un termine tanto all' accusatore che al reo per fare ciascuno le necessarie inquisizioni, cioè per ammanire le pruove, ed i discarichi: questo termine era per la legge *Licinia*, e *Giulia* di trenta giorni, scorsi i quali doveasi l' accusatore ed il reo presentare in giudizio. L' accusatore, raccogliendo le pruove a carico dell' accusato adempiva quasi che alle funzioni, che presso di noi esercitano gl' istruttori; il reo però avea il dritto di destinare un ispettore di sua fiducia presso l' accusatore, onde evitare la corruzzione de' testimonj, ed ogni frode. Preparate così le pruove, si passava alla pubblica discussione, producendo ciascuno i suoi testimonj. È questa l' idea dell' antico processo romano, che preparava il giudizio; di ciò che riguarda poi la pubblica discussione, ne parleremo a suo tempo.

esse sovente ingannano, bisogna esaminare con occhio da filosofo, analizzare con accorgimento: allontanare dal cuore la prevenzione, se vuole essere il vero indagatore della verità, e presentare alla giustizia i colpevoli.

56. Le leggi di procedura penale, principiano l'istruzione del processo dalla notizia del fatto; indi si passa alla sua esistenza, cioè alla verifica del fatto stesso, ossia alla prova generica; finalmente alla prova specifica, o sia allo scoprimento del reo.

Noi seguendo lo stesso metodo del legislatore divideremo il processo in tre parti principali cioè — 1.° Notizia del fatto criminoso — 2.° Pruova generica = 3.° Prova specifica.

Ciascuna di queste parti sarà trattata in un titolo separato, nel quale cercheremo tutti i mezzi onde rendere più facile l'istruzione del processo; del resto tutto dipende da una sana logica, e da quella filosofia legale, senza la quale si rende inutile qualunque comentario, o manuale.

TITOLO II.

DELLA PRIMA PARTE DEL PROCESSO, O SIA DELLA NOTIZIA DEL FATTO CRIMINOSO.

57. L' atto dal quale comincia l' istruzione di ogni processo è la notizia giudiziale.

Questa può acquistarsi in varj modi. La legge ne annovera quattro: — 1.° il rapporto uffiziale di qualunque pubblico funzionario, o quello di un professore d' arte, o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti cognizione di un reto — 2.° La denunzia di qualunque persona presente all' atto criminoso — 3.° La querela della parte offesa, o danneggiata — 4.° La flagranza, o quasi flagranza del fatto.

Quindi tratteremo in tanti diversi capitoli questi varj modi d'onde il processo trae il suo principio.

Cap. I.

Dei rapporti uffiziali.

58. Il rapporto uffiziale, è la denunzia che si fa di uffizio da un funzionario qualunque per effetto di dovere imposto dalla legge, di ciò

che forse è avvenuto alla sua presenza, o ha scoperto per effetto delle sue funzioni (*Per questo rapporto vedi la formola num. 1.*)

59. In forza dell'art. 24 delle ll. di proc. penale, ogni autorità, ogni uffiziale pubblico, ogni professore di arte o mestiere, che nell'esercizio delle sue funzioni, acquisti notizia di un reato è tenuto di passarne immediatamente l'avviso all'uffiziale di polizia giudiziaria competente (1), e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli atti, ed i documenti relativi, qualora ve ne fossero. Un uffiziale dello stato civile, per esempio chiamato ad assicurarsi della morte di una persona, se si accorgesse di una morte violente dovrà subito darne parte all'uffiziale di polizia del luogo, per prendere quegli espedienti si convengono; così ancora capitando nelle mani di un pubblico funzionario una scrittura falsa, o falsificata, un oggetto furtivo ec. dovrà in egual modo darne parte all'uffizialee di polizia giudiziaria, e così in ogni altra specie di reato. (2)

(1) Per la competenza, vedi l'articolo 21. e seguenti titolo I. lib. I. cap. II. di questo manuale.

(2) Il funzionario il quale è tenuto di uffizio di partecipar agli uffiziali di polizia giudiziaria un reato dicui egli hà acquistata la conoscenza, o ricevuto la

60. Coloro che son tenuti a rapportare di uffizio i reati pervenuti a loro notizia, se mancassero di eseguirlo, sulla requisitoria del pubblico ministero, saranno puniti, se si tratta di misfatto, con un'ammenda da tre a venti docati, che verrà pronunziata dal presidente della gran corte criminale; se di delitto, dal regio giudice di circondario, con un'ammenda da uno a dieci docati, salvo le pene maggiori, nei casi indicati dalle leggi penali (1).

61. I medici, i chirurgi, e le levatrici, ed ogni uffiziale di sanità, debbono fra le ventiquattr' ore dar parte all' autorità competente delle persone ferite, ed anche contuse leggermente, che avranno medicate, senza investigare, se le ferite, o contusioni siano, o no imputabili a reato. Lo stesso dovranno praticare, se osservassero in alcuna persona segni di veleno (2).

62. Nel caso degli articoli precedenti, i rapporti dell' uffiziale pubblico debbono esser fatti in

---

denuncia nell' esercizio delle sue funzioni, non si rende per questo fatto parte nel processo, — *V. Merlin alla parola* (*Denunciante*) *traduzione italiana f.* 533.

(1) Vedi gli art. 144, 238, 269, 286, 347, 394, delle leggi penali.

(2) Per le pene contro gli uffiziali di sanità, vedi l' art. 25 di proc. pen. e 342 leggi penali.

iscritto, e da essi firmati, non potendo mai essere anonimi.

Da tutti gli altri, come per esempio da medici chirurgi professori di arti etc. cui la legge impone il dovere di tali rapporti, potranno essi farsi verbalmente in presenza dell'uffiziale di polizia giudiziaria. (*Vedi ciocchè vien detto nel seguente capitolo intorno alle denunzie*) (1).

C A P. II.

Della denunzia delle persone presenti all'atto criminoso.

63. La denunzia altro non è che la notizia, che si da alla pubblica autorità di un fatto criminoso avvenuto in nostra presenza, o di cui si è in altro modo acquistato conoscenza.

64. Ogni cittadino può denunziare a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria, un reato di cui abbia in qualunque modo conoscenza (*art.* 27. *LL. di proc. pen.*) (2). La legge colla

---

(1) Vedi le formole sotto il n. 2.

(2) In caso che la denunzia diretta contro una persona, sia totalmente falsa, il denunciante può essere considerato un calunniatore, e come tale soggetto alle pene stabilite dalla legge. (*vedi l' art.* 186 *ll. penali*).

parola *può*, fa chiaramente conoscere non essere un obbligo assoluto quello di denunciare i reati, di cui si ha conoscenza; ma in certi determinati casi, come ne reati contro lo Stato, il rivelamento si rende indispensabile, anzi colui che l'omette vien punito colla reclusione (1).

No pertanto l'art. 26. delle leggi di procedura penale obbliga ogni persona alla denuncia, tanto nel caso di attentato alla sicurezza pubblica, quanto di quello contro la vita, o la proprietà di un individuo, ma in quest'ultimo caso non avendo la legge stabilita alcuna pena, pare che l'obbligo di denuncia non sia di necessità assoluta, e che la disposizione dell'art. 26. debba essere tutta remissiva alle reità di Stato ed ai delitti di Lesa Maestà.

65. L'art. 28 proc. pen. vuole, che niun rapporto o denunzia anonima, può essere ricevuta, eccetto il caso di attuale flagranza, o fatto permanente.

La legge ha saggiamente con questo mezzo preclusa la strada alla calunnia, ed alle private vendette; ma non per questo gli ulfiziali di polizia giudiziaria debbono trascurare le notizie, che da tali denunzie possono attingere, per lo scoprimento de' reati, e particolarmente quan-

(1) Art. 144. delle leggi penali.

do la denunzia anonima riguarda un fatto permanente.

66. Giusta il prescritto nel precitato articolo, 28 qualora dietro la denunzia anonima si verifichi la flagranza, o il fatto premanente, si passerà all' istruzione ulteriore (1).

67. I rapporti, e le denunzie dovranno presentarsi scritte all' uffiziale di polizia giudiziaria, e questi potrà chiedere dagli autori di essi, tutti quegli schiarimenti, che gli sembreranno necessarj alla ricerca della verità (*art. 29 proc. pen.*).

Malgrado ciò il precitato articolo, non vieta di eseguirsi tali rapporti o denuncie anche oralmente, per mezzo di una dichiarazione fatta in

(1) La legge impedisce il procedimento sulle denuncie anonime per non dar luogo alle calunnie, ed alle ingiuste persecuzioni; ma quando colla denuncia anonima si rivela un fatto permanente, allora la denuncia tiene luogo di una semplice notizia, la quale obbliga l'uffiziale di polizia giudiziaria, a mettere in opera ogni mezzo per assicurarsi della verità; per esempio con una denuncia si avverte che Tizio sia morto avvelenato; è dovere allora dell' uffiziale di polizia, assicurarsi se ciò sia vero; in egual modo, se con una denuncia anonima si previene un uffiziale di polizia giudiziaria di un furto che si sta commettendo; di un attentato contro la sicurezza dello stato; sarebbe un mancare ai proprj doveri se l' uffiziale di polizia non accorresse prontamente a verificare la verità della denuncia.

presenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria, specialmente quando la persona non sappia scrivere.

68. Le denunzie possono esser fatte giusta il prescritto nell'art. 30 delle dette leggi, o dai denunziati, o dai loro speciali procuratori. La procura in tal caso rimaner dee sempre annessa alla denunzia.

La legge non prescrive in qual modo la procura debba esser fatta; ma è di bene che essa sia per atto autentico, acciò il denunziante non possa negare il mandato, nel caso che andasse soggetto ad una recrimina.

69. I rapporti, e le denunzie saranno sottoscritti in fine, e segnati in ogni foglio, da chi li fa, e dall'uffiziale di polizia giudiziaria, che li riceve (art. 31. proc. pen.) (1).

70. Giusta il perscritto nel sopracitato articolo, il rapporto, e la denunzia di chi non sa, o non possa scrivere, abbenchè fatta in suo nome, deve essere autenticata da un pubblico notajo; altrimenti non si considera, che come anonima (2).

(1) All'infuori dei rapporti uffiziali dei pubblici funzionarj, chiunque presenti una denunzia, bisogna che la sottoscriva in presenza dell'uffiziale di polizia giudiziaria che la riceve.

(2) L'attestazione del notajo si rende inutile, nel-

71. Gli uffiziali di sanità riceveranno un riscontro dei loro rapporti dagli uffiziali di polizia giudiziaria ai quali l'avranno presentati o rimessi. Ogni altro autore di denunzia, o rapporto può esigere un somigliante riscontro, quante volte lo desideri. Non potrà però darsi alcuna copia formale della denunzia, o del rapporto (*art.* 32 *leggi di proc. pen.*)

72. I rapporti, e le denunzie non provenienti dall'offeso, o danneggiato, e che riguardano un reato pel quale non può esercitarsi l'azione penale, senza istanza della parte privata, quando questa istanza manca, non possono dar luogo ad alcun procedimento (1).

---

le denunzie delle persone illetterate, che si fanno in presenza dell' uffiziale di polizià giudiziaria siccome si è detto nell' art. 67, ma per quelle che si formano per via di rapporto non sottoscritto, si rende indispensabile l'autentica del notajo.

(1) Per i delitti perseguitabili dietro istanza di parte, vedi l'articolo 4, e 5. Titolo unico del libro I.° del presente manuale.

CAP. III.

Della querela della parte offesa, e dell'istanza necessaria in alcuni reati per l'esercizio dell'azione penale, e della rinunzia alla stessa.

SEZIONE I.

Delle querele.

73. Un' altra maniera onde si acquista la notizia giudiziale per dar principio all'istruzione, è la denuncia della parte offesa o danneggiata, la quale prende il nome di querela.

La querela è una dichiarazione, colla quale colui che ha sofferto qualche ingiuria, o danno lo riferisce alla giustizia. E questo un' atto di procedura molto interessante, e pel quale conviene impiegare tutta l'attenzione.

74 La querela deve contenere; 1.° la data 2.° l'indicazione, e la caratteristica dell'uffiziale, che la riceve: 3.° il nome, cognome, età, condizione, e domicilio del querelante: 4.° l'esposizione de' fatti criminosi, ed il danno sofferto (1):

(1) L'uffiziale di polizia giudiziaria, che riceve la

5.° il nome, cognome, e le condizione dell' imputato, se sia noto: 6.° i lumi per l'acquisto delle pruove: 7 se si domanda la punizione del reo, e de' suoi complici, o se si faccia semplicemente denunzia del fatto; ed in fine, se si costituisce o no parte civile per la rifazione dei danni (*vedi la formola n.°* 3. n.° 1).

75. Le querele nell' istesso modo delle denunzie, possono presentarsi scritte all' uffiziale di polizia giudiziaria; ed anche per procura, essendo gli articoli 28, 29, 30, e 31 delle leggi di proc. penale comuni alle querele, giusta il prescritto nell' art. 41 di dette leggi.

76. Ogni persona che si crederà offesa da un reato, può farne la dichiarazione innanzi a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria, il quale si uniformerà alle regole di competenza (*art.* 33 *dette leggi* (1).

77. Possono far querela il marito per la moglie l' ascendente per i discendenti sotto la sua

querela, dovrà nelle narrazioni dei fatti, marcare con precisione, ed esattezza tutte le circostanze, che han preceduto, accompagnato, e seguito il reato; mentre una circostanza, che sembra di niun conto, può menare a grandi conseguenza.

(1) In forza del citato articolo, l' uffiziale di polizia giudiziaria, abbenchè incompetente, deve ricevere la querela dell' offeso, per indi rimetterla all' uffiziale competente.

potestà; ed il tutore per i minori sottoposti alla sua tutela. (*art. 54. proc. pen.*).

Alcuni hau creduto che per effetto del citato articolo, la donna maritata, ed il minore, non possono far alcuna querela senza il permesso del marito o del tutore. La legge nell' autorizzare il marito a poter far querela per la moglie, ed il tutore pel minore, non ha certamente privato, nè la moglie, nè il minore, a poter indipendentemente, senza alcuna autorizzazione, denunciare alla giustizia le offese ricevute. Sarebbe veramente strano, se un minore ferito dovesse attendere, o farsi autorizzare dal tutore, per farne querela presso le autorità competenti, o una moglie offesa dovesse farsi assistere dal marito. L' assistenza, e l' autorizzazione del marito, e del tutore, è necessaria pei soli effetti civili, allorchè chiedesi il ristoro de' danni, giusta l' art. 36 della legge di proc. penale, e non già per ciò che riguarda la denunzia di un reato, la quale può farsi da qualunque cittadino, di qualunque età, ceto, e condizione. Ma se la legge ha autorizzato il marito, ed il tutore, a poter far querela, ciò è stato per garentire maggiormente una classe di persone deboli, e non già per privarli di quei dritti, che accorda ad ogni cittadino; e la parola *possono far querela il marito per la moglie.....* adottata dall' art. 34 citato

di sopra, ci fa chiaramente conoscere, essere stata appunto questa l'idea del legislatore, altrimenti in vece di, *possono*, avrebbe detto, *debbono far querela ec.* Oltre a che se si privassero le donne ed i minori dal dritto di denunciare, e querelarsi delle personali offese ricevute, si esporrebbero all' abitrio del marito, o del tutore, condannandoli così a soffrire tutte quelle offese, che il tutore o il marito non vorrebbero denunciare, e che forse protrebbero essi stessi occasionare.

78. Il querelante non prende alcuna parte nei giudizj, ancorchè riguardino quelli nei quali per procedere bisogna l'istanza della parte. Essi sono spinti di uffizio dal pubblico ministero, come abbiam detto nell' articolo 3 e seguenti, il quale è il solo competente a promuovere la vendetta pubblica.

79. Indipendentemente dalla querela, il querelante potrà costituirsi parte civile, tutte le volte, che avendo riceuto danno dal reato, voglia chiederne l' indennizzamento (*art.* 35 *proc. p.*)

80. I querelanti giusta il disposto nell'articolo 42 dette leggi non saranno riputati parti civili, se non quando lo dichiareranno formalmente, sia nella querela stessa, sia per atto susseguente, fino all' apertura della pubblica discussione (1).

(1) Se il querelante non si costituisce parte civile

81. Non bisogna confondere la costituzione di parte civile, colla domanda di punizione del reo: questi sono due diritti separati, che accorda la legge: un' offeso può semplicemente chiedere la punizione del colpevole, senza costituirsi parte civile, pel ristoro de' danni: nel caso però che nell'atto della denunzia, o querela, non siasi costituito parte civile, non ne perde il diritto, potendo domandare il rimborso dei danni fino all' apertura della pubblica discussione, o anche in giudizio civile. Se poi nell' atto della denunzia o querela, ha rinunziato ai danni ed interessi, non ha più dritto a ripeterli (*articolo* 35 *ll. di proc. pen.*)

Il querelante dunque può, senza costituirsi parte civile fare istanza per la sola punizione del reo, e de' suoi complici (1); o pure può simul-

---

nell' atto della querela, l' atto susseguente col quale viene a costituirvisi, dee sempre farsi innanzi l' autorità, o il giudice che sta procedendo.

(1) La domanda della punizione del reo, non si richiede, che nei soli casi, nei quali il pubblico ministero, non può agire senza istanza di parte; ma allorchè l' azione penale si esercita d' uffizio, non è necessaria la domanda della parte offesa per la punizione del colpevole; è di bene però in quei reati, che per le circostanze possono divenir punibili con pene correzionali, procedere ad una tale domanda.

taneamente costituirsi parte civile in giudizio.

82. Il querelante, che si costituisce parte civile, se non è domiciliato nella residenza della G. Corte, o del giudice competente a pronunziare sul reato, sarà obbligato di eliggervi domicilio, nell'atto stesso della dichiarazione, o con atto formato nella cancellaria (*art.* 49 *proc. pen.*)

La mancanza di elezione di domicilio, altro effetto non produce, che priva l'istante di opporre il difetto d'intimazione, contro quegli atti, che ai termini della legge, se gli dovrebbero notificare.

83. La semplice querela per la punizione del reo non dà dritto alla rifazione dei danni: può però il querelante ripeterli in altro tempo, o in giudizio civile, dopo terminato il penale (*art.* 5. *leggi di proc. pen.*)

84. La costituzione di parte civile, dà dritto al querelante, di perseguitare il reo, nell'istesso giudizio penale, onde esser indennizzato de' danni, spese, ed interessi (1).

---

(1) Giusta il prescritto nell'art. 46 delle ll. di proc. pen, se l'intervento della parte civile abbia cagionato danni, ed interessi all'imputato, questi può ripeterli, quante volte venghi dichiarato innocente, non ostante la desistenza della parte civile.

85. La domanda del querelante, per la rifazione dei danni, ed interessi, include quella della punizione del reo; in modo che se in una denunzia, o querela, riguardante un reato, per lo quale non può aprirsi il procedimento senza l' espressa domanda della parte, per la punizione del colpevole, siasi solamente detto, che il querelante si costituisce parte civile pel ristoro de danni, ciò è sufficiente, onde il procedimento abbia il suo effetto anche per la punizione del reo (*art.* 35 *ll. di proc. pen.*)

86. Il querelante può semplicemente rapportare il fatto, rimettendosi alla giustizia, rinunciando per la sua parte ad ogni dritto di farne istanza (1).

Relativamente poi ai danni, ed interessi, se si tratta di reato per lo quale l'azione penale è indipendente dall' istanza privata, può rinunziarvi espressamente, o risebarne ad altro tempo la domanda (*art.* 35 *in ultimo*).

87. Nella querela dunque, gli uffiziali di polizia giudiziaria, dovranno spiegare con chiarezza.

(1) Nei reati pe' quali non può aprirsi procedimento, che dietro istanza di parte; la semplice denunzia, che non contiene la domanda per la punizione del reo, non da luogo a procedimento alcuno.

1.° Se il querelante chiede la punizione del reo, e suoi complici; o pure ne fa semplicemente denunzia, rimettendosi alla giustizia (1);

2.° Se rinunzia, o si riserba l' azione per la rifazione de' danni, ed interessi;

3.° Se si costituisce parte civile in giudizio (2).

88. Le donne, ed i minori per l' autorizzazione necessaria alla domanda de' danni ed interessi, si uniformeranno alle regole relative a tutte le altre azioni civili (3) (*art.* 36 *proc. p.*)

89. L' istanza, perchè il pubblico ministero promuova ed eserciti l' azione penale, può esser fatta dalla persona offesa, o dal marito, se trattasi di donna maritata, o dall' ascendente,

---

(1) In questo caso, cioè di semplice denuncia, se trattassi di delitto punibile dietro istanza di parte, non vi è luogo a procedimento.

(2) Chi si costituisce parte civile, è obbligato ad anticipare tutte le spese della procedura, a meno che non provasse la sua povertà ai termini della legge.

(3) Le leggi civili richieggono, che le donne maritate per stare in giudizio, debbono essere autorizzate dai loro mariti, ed in mancanza, dal giudice; e che il minore sia assistito da un tutore art. 204, 210, 211, 213, 311, e sequenti delle leggi civili. Quindi per stare in giudizio pel ristoro de danni, le donne maritate, ed i minori debbono ottenerne la dovuta autorizzazione, ai termini de' citati articoli.

o tutore, se la persona offesa sia sotto la patria potestà, o sotto la tutela (*art.* 37 *proc. p.*)

90. La legge nel dare la facoltà al marito, all' ascendente, o al tutore, di fare istanza per la punizione del colpevole nel caso espresso di sopra, non vieta agli stessi offesi un tal dritto, come abbiam fatto osservare nell' articolo 77. non bisogna però confondere la domanda per la punizione del reo, con quella di costituzione di parte civile per la ripetizione de' danni; mentre se la prima può farsi dalle donne maritate, ed anche dai minori, che sono stati offesi, senza necessità di alcuna autorizzazione; la seconda, cioè la domanda de' danni, per produrre il suo effetto, deve farsi secondo le norme stabilite dalle leggi civili, siccome abbiamo detto nel-l' articolo 88.

91. Finalmente, l' istanza può anche esser prodotta, e rinnovata dall' erede, purchè l' azione penale non sia rivolta contro gli ascendenti, o discendenti proprj dell' erede stesso, o contro de' suoi congiunti sino al terzo grado. (*art.* 37 *in fine.*)

SEZIONE II.

De' casi in cui l' istanza della parte privata, è necessaria per l' esercizio dell' azione penale.

92 Abbenchè l' esercizio dell' azione penale sia essenzialmente pubblico, ed appartenga esclusivamente agli uffiziali incaricati del pubblico ministero presso i magistrati istituiti dalla legge; (*art.* 2. *proc. pen.*) pur tuttavia in alcuni casi la legge ha prescritto, non potersi esercitare una tale azione per la punizione del reo, senza una espressa domanda della parte privata. Questa eccezione della legge è utilissima al mantenimento della tranquillità, e dell' onore delle famiglie, nonchè alla buona armonia, ed alla pace de' cittadini; poichè permettendosi indistintamente al ministero pubblico intromettersi fra loro, sarebbe causa di non pochi disguidi. Le inimicizie, gli odj, sarebbero eternati; le dissenzioni alimentate; i segreti delle famiglie pubblicati. In fatti se nei reati di stupro, di ratto, di adulterio, o altro attentato al pudore, fosse lecito al pubblico ministero esercitar di uffizio l' azione penale, quante famiglie oneste diverrebbero il ludibrio del pubblico; quanti mariti

abbandonerebbero le loro mogli ; quanti padri le figlie !

93 Espressamente la legge coll' art. 38, e 40 *proc. pen.* prescrive, che nei delitti, e nelle contravvenzioni, egualmente, che nei reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro violento attentato al pudore, non possa esercitarsi l' azione penale, senza istanza della parte privata (1).

94. La regola espressa nell' antecedente articolo ha le sue eccezioni, mentre anche in alcuni delitti l' art. 39. delle ll. di proced. autorizza il pubblico ministero ad esercitare l' azione penale, senza bisogno dell' istanza della parte offesa.

Non si richiede l' istanza privata, se i delitti e le contravvenzioni, siano stati commessi.

1.° Nei Sacri Tempj, o negli, uditori di giustizia, *in atto che si amministra giustizia*, o nei teatri, *nel tempo dei pubblici spettacoli* (2).

---

(1) Nel caso di reati commessi da più individui, l' istanza fatta dall' offeso per la punizione di uno de' colpevoli, apre il giudizio a carico degli altri. Così fù deciso da S. M. nel consiglio di stato de' 7 febbrajo 1820.

(2) La sola qualità del Sacro Tempio, rende il reato perseguitabile d' uffizio, ancorchè non si stiano celebrando i divini uffizj. Non è così negli uditorj di giustizia, e ne' teatri, mentre per i primi bisogna, che i reati

2.° Da un' uffiziale pubblico, o uffiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni; o si commetteranno contro di costoro anche nell' atto dell' esercizio delle loro funzioni (1);

3.° Se i delitti, o contravvenzioni, vengano a violare le leggi, ed i regolamenti forestali, di caccia, o di pesca (2);

4.° Se vengano a violare le leggi, o i regolamenti di polizia per la prevenzione dei reati, dei pericoli, e delle pubbliche calamità (3);

5.° Se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio (4);

---

siano commessi nell' atto, che si amministra la giustizia, e ne' secondi, nel tempo che vi si rappresentano gli spettacoli.

(1) La semplice qualità di uffiziale pubblico, non rende perseguitabile di uffizio, i reati da essi; o contro di essi commessi; ma bisogna che tali reati sieno stati commessi *nell' atto che esercitano le loro funzioni*.

(2) Per i delitti, e contravvenzioni riguardanti i boschi, la caccia, o la pesca, vedi la legge forestale.

(3) Tutte le contravvenzioni di polizia riguardanti l' ordine pubblico, riportate nell' art. 461 libro 3 delle leggi penali, sono perseguitabili senza istanza di parte.

(4) L' omicidio involontario previsto dall' art. 375 delle leggi penali, è perseguitabile con azione pubblica;

6.° Se vi siano state ferite o percosse, commesse con armi proprie (1);

7.° Se vi siano stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, nei mercati, nelle fiere, e nei bagni (2);

8.° Se l'imputato sia stato condannato altra volta per misfatto, o per delitto; o abbia goduto due volte gli effetti della rinunzia all'istanza privata (3);

9.° Se il reato non offende alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale; come sarebbe l'asportazione delle armi vietate, l'evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improba mendicità, l'usurpazione di titoli, e funzioni pubbliche, e casi simili (4);

---

senza istanza di parte, abbenchè sia punibile con pena correzionale.

(1) Sono armi proprie quelle, la di cui destinazione principale, ed ordinaria, è la difesa propria o l'altrui offesa art. 148 leg. penali.

(2) Sotto la parola bagni s'intendono tanto i luoghi destinati nei fiumi, o nei lidi, che qualunque altro luogo destinato a quest'uso, ove il pubblico possa avervi il libero accesso.

(3) Per la rinunzia all'istanza, osservansi le regole espresse nella sezione III. del presente paragrafo.

(4) Sono ancora delitti perseguitabili d'uffizio dal pubblico ministero, i discorsi, o scritti tendenti a spargere il mal contento contro il governo; le critiche cen-

95. Non vi è bisogno d'istanza privata per l'esercizio dell'azione pubblica, quando i reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro attentato al pudore, sieno accompagnati da un' altro misfatto (1), o sieno commessi con riunione armata (2) (*art.* 40 *proc. pen.*).

96. Giusta il prescritto dell'art. 43 proc. pen., nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante (*se però nell' atto della querela non avesse chiesto la punizione del colpevole*) dovrà fra le ventiquatr' ore dall' atto della querela, o domandare la punizione dei colpevoli, o rinunziarvi.

L'uffiziale di polizia, è nell' obbligo (*sempre però, nel caso che nella querela non si*

---

sure contro le leggi, fatte dagli ecclesiastici in occasione dell' esercizio delle loro funzioni; le corruzioni impiegate per ottenere, o distornare i liberi sufragi de' rappresentanti de' comuni; le adunanze illecite, e simili.

(1) Il misfatto è un reato criminale, vedi l'art. 1 n. 2 leggi penali.

(2) Giusta il prescritto nell' art. 147 leggi penali, la riunione di non meno di tre individui per fine di delinquere, de' quali due almeno siano portatori d' armi proprie, costituisce la violenza pubblica. La riunione armata dunque debba intendersi nel sopraddetto modo. Riguardo alla definizione delle armi vedi gli art. 148 delle leggi penali.

domandasse la punizione dei colpevoli) avvertire di questo dritto il querelante, il quale se dopo l' avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, come abbiamo detto nell' articolo precedente, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia, e produce l' estinzione dell' azione penale.

SEZIONE III.

Della rinunzia all' istanza.

97. La rinunzia all' istanza è un mezzo, che arresta l' azione penale già intentata, e ne estingue il procedimento. Nell' antecedente sezione abbiamo veduto in qual modo si produce l'istanza privata, parleremo ora del modo come essa si estingue.

98. Chi ha dritto a fare istanza, ha altresì quello di rinunziarvi.

La rinunzia all'istanza arrestare il procedimento, ed estinguere l' azione penale; ma giusta il prescritto nell'art. 47 delle ll. di proc. pen. deve esser presentata, nei giudizj di polizia, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (1); nei giudizj

(1) La sentenza ne' giudizj di controvvenzioni di polizia diviene irrevocabile, dopo spirati i termini ad ap-

correzzionali prima che la sentenza passi in giudicato (1), o la gran corte criminale interponga sull'appello la sua decisione; e nei giudizj criminali, prima che si chiuda il termine delle ventiquattr' ore, per l' esibizione delle note de' testimonj da ascoltarsi nella pubblica discussione, altrimenti il procedimento non si estingue.

99. La legge, per impedire, che il querelante si sottragga inpunemente dagli effetti della calunnia, mediante una rinunzia all' istanza, dopo aver prodotta una falsa accusa, ha messo in libertà dell' imputato l' accettare gli effetti della rinnnzia. Quindi coll' art. 46 delle ll: di proc: pen. si è stabilito, che quante volte l' imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia all' istanza, può far proseguire nelle forme ordinarie la causa, acciò si decida indipendentemente dalla rinunzia, o desistenza della parte privata, notificandone il querelante.

Da ciò nasce la necessità, che in qualunque rinunzia deve intervenirvi l' accettazione dell' imputato, affinchè senza alcun ostacolo, possano i giudici dichiarare estinta l' azione penale, in caso contrario, cioè quando manca quest' accet-

---

pellare; se essa è suscettibile di appello, o del ricorso, se essa è inappellabile.

(1) La sentenza passa in giudicato dopo spirato il termine a produrre appello, o ricorso.

tazione, i giudici non potranno mai dichiarare estinta l'azione penale, ma solo conservare gli atti in archivio.

100. Chi rinunzia ai danni, ed interessi, o alla punizione dei colpevoli, non puo più rinovarne l'istanza (*art.* 44. *ll. di proc. pen.*).

101. La rinunzia ai danni ed interessi, può farsi in qualunque parte del giudizio (*art.* 45. *proc. pen.*)

Dopo la rinunzia. il querelante perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente, sia dal tesoro pubblico, sia dall'imputato, le spese da lui erogate (*ivi*)

102 La rinunzia all'istanza a favore di un correo giova agli altri correi (1).

103. L'atto della rinunzia all'istanza deve contenere.

1.° La data, del giorno, mese, ed anno;

2.° L'indicazione dell'uffiziale che la riceve;

3.° Il nome, cognome, età, condizione, patria, e domicilio della parte che rinunzia;

4.° Il nome, cognome, età, patria, e condizione dell'imputato;

5.° L'indicazione del reato, e finalmente l'accettazione per parte dell'imputato (*vedi la formola n.° 5*).

---

(1) Così è stato deciso da S. M. nel consiglio di stato de' 7 febbrajo 1820.

Cap. IV.

Della flagranza.

104. La *flagranza* è un' altro modo onde dar principio all' istruzione di un processo.

Dicesi *flagranza* la sorpresa che si fa di alcuno nell' atto che sta commettendo il reato (1), o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo, e luogo vicino al reato (2), sia sorpreso con gli effetti, colle armi, o con gl' istrumenti, che facciano presumere esserne l' autore, o il complice. (*art.* 50 *proc. pen.*)

---

(1) Ancorchè la sorpresa avviene per parte di persone non rivestite di alcuna pubblica funzione, anche dicesi flagranza.

(2) La legge non precisa qual' estensione debba darsi alle parole, in *tempo o luogo vicino al reato*: ma è opinione degli antichi giureconsulti, che siffatto *tempo* non debba portarsi oltre a 12 ore, quando si hanno sei miglia di distanza dal luogo ov' è avvenuto il reato. Tutto però dipende dalle particolari circostanze, che precedono, o accompagnano il reato; e dalla qualità delle persone; dalla situazione del luogo; e dalla specie del reato. Non sarebbe forse in flagranza colui, che è rinvenuto colla testa di un' uomo ucciso, anche in distanza di 50 miglia, e dopo più giorni?

105. Nel caso di flagranza, dovrà procedersi all' immediato arresto dell' imputato, senza bisogno di alcun mandato (*art.* 101. *proc. pen.*)

L' imputato arrestato in flagranza dovrà immediatamente essere interrogato (*ivi*). L' interrogazione si farà dall' uffiziale di polizia giudiziaria competente.

106. Quando l' uffiziale di polizia giudiziaria competente, nell' atto che sta esercitando le funzioni della sua carica, sorprenda l' incolpato in flagranza, allora l' atto della flagranza sarà il principio del procedimento (*art.* 51 *ll. di proc. pen.*)

107. L' atto di flagranza è un verbale dell' uffiziale pubblico, nel quale deve stabilirsi la pruova generica del fatto, lo stato dei luoghi, ed il reperto dei documenti, effetti, armi, o istrumenti relativi al reato il tutto in continuazione. (*Vedi la formola n°.* 6.)

Se qualche atto non possa adempiersi in continuazione degli altri, se ne farà menzione nella chiusura del processo verbale.

108. Affinchè le traccie di un reato non possano disperdersi, la legge (*art.* 52) ha prescritto, che qualunque uffiziale pubblico, che colga l' incolpato nella flagranza, ne darà subito avviso all' uffiziale di polizia giudiziaria com-

petente, ed intanto finò alla di lui venuta, ne farà le veci (1).

Giunto l' uffiziale di polizia giudiziaria competente, questi prosequirà gli atti dal punto in cui gli troverà fatti, purchè non creda convenevole di rettificarli.

109. Anche fuori dei casi di flagranza, se un' uffiziale di polizia giudiziaria, scuopra armi, documenti, orme, vestigj, e generalmente oggetti criminosi; se nell' investigare un reato, venga a scoprirne un' altro, dai fatti premanenti, che osserva; si assicurerà realmente degli oggetti criminosi; ne verificherà le orme, e le vestigia; certificherà il modo come ne è venuto in cognizione, e procederà agli altri atti di sua competenza onde conoscere l'autore del reato.

(1) Sotto la denominazione di *uffiziale pubblico* dee intendersi chiunque trovasi rivestito di un autorità o funzioni qualunque, siano giudiziarie, siano amministrative. Un conciliatore, un cancelliere, un usciere, un eletto comunale un percettore, un ricevitore, un direttore, sarebbero in caso di flagranza, tutti competenti a riempiere momentaneamente le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria, per assicurare solamente quelle pruove, che ogni induggio possa far sparire.

TITOLO II.

DELLA PROVA GENERICA.

Seconda parte dell' istruzione

CAP. I.

DELLA PRUOVA GENERICA IN GENERALE.

110. La legge, dopo di avere stabilito il principio del procedimento, passa a stabilir la pruova generica, onde assicurarsi del corpo del delitto, ossia della esistenza del reato.

Dicesi pruova generica, perchè con essa si fissa il genere del reato. Dicevano i nostri antichi Dottori » *naturalis ordo est, ut prius factum, postea a quo factum sit exquiratur; et cum delinquens ad delictum referatur, prius de delicto ex quo delinquens arguitur apparere debet* ».

111. La prova generica è la parte più interessante di ogni procedimento. Quindi dovrà porsi la massima attenzione nello stabilirla, ed assicurarla. Allorchè si erra nel principio, è difficile il rettificarla.

Ora che le nostre leggi classificano in varie

specie i reati, dalla pruova generica, dipende per lo più lo stabilirne la competenza del giudizio.

Senza una chiara pruova generica, si renderebbe incerto qualunque giudizio. Come si potrebbe condannare un' uomo per causa di omicidio, senza una pruova certa dell' uomo ucciso? Quanti fatti ci presentano le istorie di tutte le nazioni, di persone condannate alla morte per omicidio di uomini rinvenuti in seguito viventi! E malgrado, che i nostri criminalisti si distinsero sempre nello istabilire il corpo del delitto, pure ci resta il rimprovero di un fatto di questo genere, nel tempo però del dispotismo viceregnale (1).

Anche le leggi romane espressamente ordinavano, che la prova generica preceder dovesse la specifica, come chiaramente rilevasi dalla leg. 1, §. 24. ff. *de S. Silaniano*, nella quale è

---

(1) Nel 1650. Una giovane col suo amante fuggì dalla casa paterna. Non furono per più tempo rinvenuti: surse fama che essendosi imbarcati nella spiaggia di chiaja, i marinari, che li conducevano, li avessero gittati in mare, dopo averli rubati. Istruito, il processo, tre marinari confessarano il reato, e vennero messi a morte. Dopo un anno gli amanti fuggitivi furono rinvenuti in Roma: ecco un esempio funesto avvenuto per la mancanza di pruova generica.

consegnata la massima, di non potersi i servi assogettare ad inquisizione alcuna, per la morte del padrone, se prima non costava essere il padrone estinto per morte violenta: come egualmente venne vietata ogni inquisizione, sia per testimonj, sia per confessione del reo, se pria non fosse provato il corpo del delitto. Quindi è, che per esistere il reo, deve necessariamente esistere il reato: e dove non vi è reato, non vi può essere il reo.

112. La pruova generica abbraccia l' ingener propriamente detto, ed il reperto. Quindi tratteremo separatamente di questi due atti del procedimento, nell' istesso modo, che vengono descritti nelle leggi di procedura nei giudizi penali.

Cap. II.

Dell' ingenere.

113. L' ingenere, come abbiamo detto, è diretto a stabilire la pruova dell' esistenza di un reato: per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio, una falsità, un furto ec. (*art.* 54 *proc. pen.*)

114. Esso, giusta i principj consagrati nelle leggi di procedura (art. 55, 56), si divide in *principale*, e *suppletorio*. È principale, al-

lorchè esiste tuttavia il soggetto materiale su cui fu commesso il reato; come il cadavere dell'uomo ucciso, le reliquie de' corpi incendiati, o diversamente distrutti, le ferite permanenti, le scritture viziate etc.

115. È suppletorio, allorchè il soggetto materiale del reato non più esiste, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell'uffiziale di polizia giudiziaria, o pure che la natura del reato sia tale, che non possa lasciar di se tracce permanenti, come il denaro involato, il cadavere dell' uomo ucciso nascosto, e cose simili.

116. Quante volte nel riceversi la notizia giudiziale di un reato, esiste tuttavia il soggetto materiale, su cui è stato commesso, se ne disegnerà lo stato, se ne descriveranno ad uno ad uno i caratteri, s'indicherà l' istrumento, ed il modo come un tale istrumento abbia potuto produrre l' effetto (*art. 55 proc. pen.*)

117. Nell' assodarsi l' ingenere di ferite, e percosse, deve essenzialmente indicarsi in esso:

1.° Se la ferita o la percossa, sia grave, o pur lieve;

2.° Se, essendo grave, sia pericolosa di vita, o di storpio;

3.° Se il pericolo di vita, o di storpio sia

tale per sua natura, o pure lo sia per i soli accidenti (1);

4.° La qualità delle armi, o degl' istrumenti, che han prodotto le ferite, o percosse.

Tali indicazioni sono principalmente indispensabili per regolare la competenza del giudizio.

118. Nell' ingenere non devesi aver solamente in mira di verificare il corpo principale del reato, ma bensì qualunque circostanza, e qualsivoglia vestigio, per minimo che sia. La situazione del cadavere, lo stato dei vestimenti, gli oggetti, che lo circondano, le distanze, la descrizione, e lo stato del luogo, son tutte cose da rimarcarsi nell' ingenere.

119. Se il soggetto materiale su cui si è commesso il reato, non più esiste, o per qualun-

(1) Gli uffiziali di sanità debbono porre tutta l' attenzione in distinguere queste due diverse specie di pericolo, mentre da questa circostanza dipende una diminuzione o accrescimento di pena.

Il pericolo di vita di sua natura, o sia pericolo assoluto, è quello, che per effetto della gravezza della ferita, il paziente è nella quasi certezza di perire.

Il pericolo di vita per gli accidenti, è quello, che sebbene la ferita non può per la sua qualità produrre assolutamente la morte, pure per essere la detta ferita in luoghi perniciosi, possono sopraggiungervi delle circostanze che alterandola produchino la morte, o lo storpio.

que causa non possa essere sotto gli occhi dell' uffiziale di polizia giudiziaria: se la natura del reato sia tale, che non possa lasciar di se tracce permanenti; se queste tracce siano state in qualunque guisa distrutte, in questi casi, l' uffiziale di polizia giudiziaria descriverà lo stato in cui era prima, che fosse divenuto il soggetto del reato (*art. 55. proc. pen.*)

Quando però le tracce ne sono state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo, e la cagione, per la quale queste si son sottratte alla sua ispezione; e raccorrà tutte le pruove che siano atte a dimostrare, che il reato sia stato effettivamente commesso (*ivi*).

Così, per esempio, per gli omicidj, di cui non si abbia il cadavere dell' ucciso, si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa; si designerà il tempo dacchè non se ne abbia avuto più notizia; il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare, o in altra maniera fatto scomparire, e generalmente, si procurerà di raccogliere tutte quelle pruove, che si potranno avere, per supplire a quelle dell' esistenza attuale del cadavere (*ivi*).

120. Nei fatti transitorj, come nei furti, bisogna verificare: che prima del reato, la cosa involata esisteva, e che dall' epoca del reato

essa sia mancata, riunendo tutte le pruove, che si potranno raccorre nel modo con cui essa sia stata sottratta (*ivi*).

121. La pruova nei reati di fatto transitorio, è sempre relativa alla natura del fatto. Essa per lo più si confonde colla specie; per cui l'uffiziale di polizia giudiziaria, deve rivolgere a questa tutta la sua attenzione, onde portarla in istato da produrre la certezza del reato.

Se una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale sul quale è stato commesso il reato, può esser provata dal fatto permanente, questa parte sarà verificata, come un ingenere principale; il rimanente, come un' ingenere suppletorio (*art. 57 leg. di proc. pen.*).

Così per esempio, nel furto con effrazione; e nel furto di strada pubblica; la effrazione, e la strada pubblica, saranno riconosciuti come fatti permanenti, il furto come fatto transitorio (*ivi*).

122. In un omicidio, in cui il cadavere della persona uccisa, sia stato prematuramente sepolto, lo stato delle sue reliquie, è un fatto permanente; il resto è materia d' ingenere suppletorio (*ivi*).

123. L' ingenere nei misfatti, e delitti, appartiene al giudice d' istruzione, o al giudice

di circondario, o a chi ne fa le veci (*art.* 58 *proc. pen..*) (1).

124. Può anche la gran corte criminale, assodare essa stessa, con quel numero di giudici, che crederà convenevole, tutto, o parte della pruova generica: può anche il presidente d'accordo col ministero pubblico delegarla ad un solo dei giudici della stessa gran corte (2) (*ivi*).

125. Nei delitti forestali, o relativi alla caccia, pesca, o contrabbando, l'ingenere può essere assodato dagli agenti delle rispettive amministrazioni (*art.* 58 *proc. pen.*) (3).

---

(1) Vedi ciò che si è detto negli articoli 14 e seguenti titolo I. Lib. I.

(2) Questa disposizione è conforme anche al disposto nell'art. 98 della legge organica de' 29 Maggio 1817; ma non ha luogo, che in quella parte delle pruove, che si fosse omessa dagli uffiziali di polizia giudiziaria, o pure per quei reati che si commettessero, nella sala delle sue udienze.

(3) I guardacacce, le guardie rurali, e gli agenti de' dazj indiretti, se nell'esercizio delle loro funzioni scovrono alcuna delle controvenzioni riguardanti l'interesse delle loro amministrazioni, dovranno assodare tutte quelle pruove di fatto permanente, dirette a dimostrare l'esistenza della controvenzione, e lo scovrimento del controventore: per esempio, un guardabosco rinviene un tronco di albero tagliato in una foresta; egli dovrà descriver nel suo verbale tutte le dimensioni del tron-

126. Se l'ingenere fosse assodato da altri uffiziali di polizia giudiziaria, che da quelli indicati nell'articolo precedente, quante volte, o in tutto, o in parte possa esser ripetuto, lo sarà dagli uffiziali di polizia giudiziaria indicati in detto articolo (*art. 59 proc. pen.*).

Se non possa esser ripetuto, gli uffiziali nominati nell'articolo precedente, esamineranno di nuovo i testimonj, ed i periti impiegati; e potranno se lo credano convenevole, chiamare altri periti, per dare il loro giudizio sui fatti, che formano il soggetto del reato (*ivi*).

In quanto alla forma di ogni verbale contenente pruova generica, vedi la formola num. 7.

Cap. III.

DEI REPERTI.

127. La facoltà di assicurarsi di tuttocciò che possa produrre lo scoprimento di un reato, e l'assicurazione della verità, è affidata dalla legge all'uffiziale di polizia giudiziaria.

---

co rinvenuto; la qualità del legno, e l'epoca, in cui appare tagliato; acciò rinvenendo l'altra porzione dell'albore presso qualche persona, possa farsene il confronto, e così scovrire l'autore del delitto.

128. L'atto legale, con cui l'uffiziale di polizia giudiziaria, sorprende, o si assicura di ciò, che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza, o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l'istrumento, il mezzo, o il prodotto, o che serva alla pruova così del corpo del reato; come dell'autore del medesimo, o della innocenza, o scusa dell'imputato, chiamasi reperto (*art.* 60 *proc. pen.*)(1).

Il reperto dunque, può essere, o il principio del procedimento, o il mezzo di acquistare le pruove, e scoprire la verità di un fatto, di cui siasene di già aperto il procedimento.

129. Ogni carta, ogni oggetto materiale, che dà notizia, spiegazione, o argomento del reato; della reità, o dell'innocenza dell'imputato, chiamasi *documento* (*ivi*)

130. L'uffiziale di polizia giudiziaria, quando legalmente sta procedendo per un misfatto, o delitto può trasferirsi anche di uffizio nel domicilio dell'imputato, per farvi la prequisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tut-

(1) Gli uffiziali di polizia giudiziaria debbono porre tutta la loro attenzione nel procedere ad un reperto, essendo un atto molto interessente del procedimento sul quale spessissimo i giudici debbono poggiare la loro morale convizione.

ti gli oggetti, che crede necessarj alla manifestazione della verità (*ivi*).

131. Può anche l'uffiziale di polizia giudiziaria far perquisizione nelle altrui case (1), quando abbia raccolto indizj, che quivi si trovi alcuno degl' indicati oggetti; sempre però secondo il prescritto nell' art. 16 proc. pen. per gli uffiziali di polizia giudiziaria ivi indicati, e secondo le regole delle visite domiciliari (*art.* 61 *proc. penale*).

132. Se un capo di casa richiegga un' uffiziale di polizia giudiziaria, perchè si porti in essa, onde assicurarsi di un misfatto, o delitto, o delle pruove del medesimo, l' uffiziale di polizia giudiziaria vi accorrerà, e procederà colle medesime formalità (*art.* 62 *proc. pen.*).

133. In niun altro caso, fuorchè in quelli indicati, ne' due articoli precedenti, e negli articoli 16, 28, e 41, delle ll. di proc. pen. può l' uffiziale di polizia giudiziaria far perquisizioni

---

(1) Non a tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria è permesso di intromettersi nel domicilio di un cittadino; mentre i guardaboschi, le guardie doganali, i guardacacce, giusta il precritto nell'art. 16 delle ll. di proc. pen. non possono entrare nelle case, nelle officine ed altri recinti, se non in presenza del Commissario di polizia, o del giudice di circondario, o dell' eletto comunale.

di carte, effetti, o oggetti qualunque, nella casa di un cittadino (*art.* 63 *proc. pen.*).

134. Allorchè l' uffiziale di polizia giudiziaria s' intromette nel domicilio di alcuno, debbe esser assistito da due testimonj, oltre ai periti, se occorrono, come più chiaramente viene spiegato nel seguente paragrafo.

135. Può stare, che un oggetto delittuoso venga assicurato stragiudizialmente, da qualunque cittadino, allora l' atto di reperto comincerà dalla esibizione, che ne vien fatta all'uffiziale di polizia giudiziaria, da colui che l' oggetto ha rinvenuto. In questo caso conviene conoscere:

1.° L' interesse, che ha potuto animare colui, che ha sorpreso l' oggetto;

2.° Esaminare i testimonj, avanti i quali la sorpresa si è fatta, o che ne hanno in alcun modo conoscenza;

3.° Confrontare l' oggetto sorpreso, se è possibile, con i luoghi d' onde è stato tolto;

4.° Finalmente, seguirne il passaggio da luogo a luogo, da mano in mano, rimontando al punto in cui è accaduto il fatto, che col documento, o coll'oggetto si vuol dimostrare.

136. Per tutto il dippiù il reperto non essendo, che una parte della pruova generica, è subordinato alle regole generali dell' ingenere.

§. IV.

Regole comuni all' ingenere, ed ai reperti.

137. Poichè così l' ingenere, che il reperto, è principalmente diretto ad assicurare la pruova di fatto permanente, la legge ha stabilito delle regole comuni a questi due oggetti interessanti della procedura penale.

138. Nella pruova generica, ed in ogni specie di reperto, l' uffiziale di polizia giudiziaria, condurrà seco, o chiamerà sul luogo, due o piú periti di ciascun' arte o mestiere, atti a riconoscere le tracce lasciate dal reato, e lo stato ed i caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbian potuto essere i mezzi materiali, con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa in seguito produrre, e la loro probabile durata (*art.* 64, *proc. pen.*)

139. Nei reperti delle armi, e di tuttocciò, che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, egualmente che di tuttocciò, che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente delle carte, o di ogni altro documento, che potrà servire allo scoprimento della verità, l' uffiziale di polizia giudi-

ziaria, condurrà seco egualmente, o chiamerà nel luogo due, o più periti dell' arte, o rispettivo mestiere, per riconoscere le qualità, lo stato, e l' uso dell' oggetto, su cui cade il reperto (*art.* 65 *proc. pen.*).

140. Sugli oggetti del reperto, i periti faranno tutte le osservazioni, e gli sperimenti, che la loro arte, o il loro mestiere suggerisce. Faranno sì le une, che gli altri alla presenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria; gl' indicheranno i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni; e daranno in sua presenza il giudizio richiesto nei due articoli precedenti (*art.* 66, *proc. pen.*); salvo ciò che si dirà nel susseguente articolo nel caso di esperienze chimiche.

141. Se il giudizio dei periti, non è concorde, l' uffiziale di polizia giudiziaria ne chiamerà sul luogo uno, o più altri, in modo però, che tutti formino un numero dispare; ed indi farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, o se queste non possono ripetersi, le farà loro indicare dai primi periti; e dopo i rischiaramenti scambievoli, riceverà il giudizio di tutti (*art.* 67, *proc. pen.*).

142. Se un perito non voglia dare, o dica di non poter dare il suo giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche, o altri processi scientifici, se ne farà espressa menzione

nel processo verbale, e gli si accorderà un termine non maggiore di tre giorni, per fare la sua dichiarazione, o il suo rapporto. (*art.* 68, *proc. pen.*). Ciò però non esclude il dovere di dare all' istante una descrizione, abbenchè esteriore dell' oggetto da verificarsi; anzi crediàmo, che in questo caso gli uffiziali di polizia giudiziaria debbono assolutamente esigerla; per esempio trattandosi di un avvelenamento, se gli uffiziali di sanità volessero analizzare le materie rinvenute nello stomaco del cadavere, bisognerà pria di tutto eseguire la descrizione del detto cadavere, con tutti i segni apparenti dell' avvelenamento, ed indi suggellarsi le materie sulle quali vuol farsi l' esperimento, per eseguirsi anche innanzi l' uffiziale di polizia giudiziaria dopo una regolare dissuggellazione e ricognizione del reperto. Le materie, bisogna in tal caso, sugellarle e condizionarle in modo da non poter ricevere alterazione alcuna.

143. Ogni circostanza d' ingenere principale debbe essere verificata per lo meno da due periti: può esser anche verificata da due testimonj, se la loro osservazione basti a scoprire, e dimostrare il fatto permanente, che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d'ingenere suppletorio, ne esi-

ge almeno un numero doppio (*art.* 69 *proc. pen.*) (1).

144. I periti dell' ingenere, e di ogni sorta di reperto, e di ricognizione di oggetti, o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria, il giuramento di far la loro dichiarazione, o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza (*art.* 70, *proc. pen.*)

145. Questo giuramento è soprattutto necessario ad impedire, che i periti intervengano nella pubblica discussione. Il giuramento de' periti, può esser dato sia con atto separato al loro rapporto, sia nel rapporto stesso.

146. Nei reperti, oltre alle osservazioni dei periti, dei quali si è parlato negli articoli precedenti, l'art. 71 delle leggi di proc. penale prescrive le seguenti altre formalità.

1.° L' uffiziale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimonj.

2.° Se gli oggetti sono di loro natura capaci di alterazione, o corrompimento, se ne formeranno le convenienti perizie, e le più esatte descrizioni a termini degli articoli preceden-

---

(1) L'ingenere suppletorio trovasi descritto nell' articolo 115 del presente manuale.

ti. Quella parte di oggetti, che può rimanere, sarà conservata, ed assicurata con sugelli.

3.° Se l' oggetto, in tutto, o in parte conservato, sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell'uffiziale di polizia giudiziaria, e di tutti gli assistenti all' atto, e quindi avvolto in una carta, o in una tela;

4.° Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, verrà riposto in un vaso, in un sacco, in una cassa, camera, ec., e quivi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro, che intervengono nell' atto;

5.° L' involto di carta, o di tela, e la bocca del vase, o del sacco, saranno assicurati con delle strisce di carta, o di tela, e quindi suggellati, e segnati, dall' uffiziale di polizia giudiziaria, e da tutti gl' intervenuti nell' atto.

147. Il coperchio della cassa, e la porta della camera, oltre alla chiusura ordinaria, sarà ugualmente assicurato con delle strisce di carta, o di tela, o con pezzi di legno; e saranno anche suggellati, e segnati dall' uffiziale di polizia giudiziaria, e da tutti gli assistenti al reperto.

Il suggello verrà in oltre riconosciuto da tutti gl' intervenuti nell' atto = *V. la formola n. 8.*

Tutte queste formalità sono essenzialmente pre-

scritte dalla legge per assicurare l'identità della cosa, che forma l'oggetto del reperto. Gli uffiziali di polizia giudiziaria, debbono osservarle con tutta la religiosità, ed esattezza; mentre spessissimo i giudici del fatto, debbono poggiare la loro morale convinzione su di un reperto.

148. Quante volte il reperto debba farsi nella casa di abitazione di alcuno, o nei recinti chiusi, o in qnalunque edificio appartenente ad un cittadino, l'articolo 72. delle citate leggi, vuole, che sia adempiuto alle seguenti ordinazioni, salvo sempre il prescritto dell'art. 16 proc. pen. per gli agenti de' dazj indiretti, per le guardie urbane, rurali, e forestali, e pei gnardacacce, i quali non possono intromettersi nel domicilio di alcuno, senza le debite formalità richieste dalle leggi.

1.° Se la la casa sia l'abitazione dell'imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all'atto;

2.° L'uffiziale di polizia giudiziaria, potrà escludere dal luogo ogni altra persona;

3.° Comincerà la visita dalla prima camera, o dal primo luogo d'ingresso, e così di mano in mano fino all'ultimo, e descriverà minutamente tuttociò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl'interessati lo richiegga;

4.° Adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nell' articolo precedente (*art.72 proc. pen.*)

149. Se l' imputato è sottoposto ad alcuno dei modi di custodia nello stesso comune, ove si esegue il reperto, e non voglia, o non possa assistere alla visita della sua casa, può nominare, o autorizzare una persona a questo atto (*art. 73. proc. pen.*) (1).

Se non lo fa, o se egli è fuori del comune, può l' uffiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, scegliere questa persona tra i di lui congiunti, familiari, o vicini (*ivi*).

150. Gli oggetti saranno mostrati all' imputato, o alla persona, che assiste per lui, affinche gli riconosca, e gli segni, se possono ricevere caratteri di scrittura, o pure riconosca, e segni le strisce colle quali sarà assicurato l' involto, o il vaso, il sacco, la cassa, o la camera, e soscriva anche il processo verbale. Se non sa, o non vuole soscrivere, ne sarà fatta menzione (*ivi*). *V. la formola n.° 9.*

---

(1) La legge non prescrive in qual modo debba farsi una tal nomina; ma noi siamo di opinione, che sia sufficiente il dichiararsi dal detenuto la sua volontà all' uffiziale ministeriale (*usciere*), che gli notifica l' ordine di comparsa; in questo caso però nella notifica l' usciere farà menzione di questa circostanza,

151. Nelle visite domiciliari, nei reperti, e nell'ingenere, qualunque persona non ubbidisca all' uffiziale di polizia giudiziaria, per l' adempimento degli atti, che li sono attribuiti dalla legge, sarà fatta arrestare; e sulle conclusioni del ministero pubblico sarà condannata dal giudice di circondario, o dal presidente della gran corte criminale, secondo la differenza delle giurisdizioni, dopo citata, ed intesa; e non comparendo, anche in contumacia, alla pena di detenzione di polizia. Può la pena essere anche pecuniaria da uno a venti ducati (*art.74.proc. pen.*)

152. L' uffiziale di polizia giudiziaria, per effetto del sopra citato articolo, potrà costringere colla forza per mezzo di arresto, le persone, che si negano di eseguire i suoi ordini, salvo poi a pronunziarsi la pena della prigionia, in seguito di un verbale costante la disubbidienza.

153. Quindi allorchè l' uffiziale di polizia giudiziaria, fa chiamare un perito, un testimone, o qualunque altra persona necessaria ad un atto generico di reperto, e questa si negasse ai suoi ordini, ne formerà il dovuto verbale di rifiuto, per indi, se trattasi di affare di competenza correzzionale, o di polizia rimettere un tal verbale al giudice del circondario che è competente a pronunciare la pena, inteso il pubblico mini-

stero : e se di causa criminale, rimetterlo al presidente della gran corte criminale. Ma intanto, perchè l' atto di cui trattasi, non ammette alcun ritardo, l' uffiziale di polizia giudiziaria farà arrestare il contravventore ai suoi ordini, obbligandolo così alla esecuzione di ciò che conviene.

Terminata però l'operazione ed eseguitasi tuttociò che l' uffiziale di polizia ha ordinata, colui che ha dissubidito ai suoi ordini verrà inviato a piedi liberi innanzi l' autorità che deve pronunciare la pena della sua contravvenzione, presso della quale potrà presentare tutte quelle giustificazioni, che documentassero l' involontarietà della dissubedienza, mentre sarebbe ingiusto condannar colui, che per una circostanza necessaria si fosse reso manchevole.

La legge avendo prescritto di doversi citare e sentire la persona imputata di dissubedienza, chiaro si scorge, doversi procedere formalmente nell' istesso modo che si procede ne' giudizj di contravvenzioni.

TITOLO. III.

DELLA PRUOVA SPECIFICA, TERZA PARTE DELLA ISTRUZIONE.

CAP. I.

NOZIONI GENERALI.

154. Dopo che si è ricevuta la notizia di un reato; dopo che se ne sia assicurata l' esistenza, passar si deve ad assodar la prova specifica; cioè a scovrirne l' autore. Ciò si ottiene principalmente in tre diversi modi: = 1.° per mezzo di testimonj: = 2.° per mezzo di documenti: = 3.° per via d' indizj.

155. Pria di parlare della pruova specifica, abbiamo creduto essenziale esporre le regole principali, onde versarsi con esattezza all' acquisto di questo genere di prova.

156. La pruova ne' giudizj penali è la dimostrazione morale di un fatto dubbio, e controverso, la certezza o la probabilità del quale, si acquista dietro la narrazione, che ce ne vien fatta da' testimonj; in seguito dell' esame di un documento, o dietro la propria convizione pog-

giata sopra indizj, o circostanze capaci a convincerci.

157. Tutte le cure, e tutte le mire dell' uffiziale di polizia giudiziaria, debbono rivolgersi allo scoprimento dell' autore del reato, onde tradurlo innanzi ai giudici incaricati di punirlo. Le prove dunque non debbon essere dirette, che a convincere il giudice di fatto, della verità o falsità dell' accusa.

Quanto é nella natura delle cose; ogni piccola circostanza; un fatto qualunque; tutto può servir di mezzo a facilitare lo scoprimento di un reato.

Da ciò, nasce la necessità di doversi conoscere da ogni diligente istruttore, il valore degli indizj, dai quali principalmente deriva la dimostrazione dell' esistenza, o inesistenza del fatto criminoso, che si cerca scoprire.

Tratteremo quindi in tre diversi paragrafi, della pruova testimoniale, de' documenti, e degl' indizj, acciò con più facilità possa conoscersi la diversità di queste pruove.

§. I.

Della prova testimoniale.

158. La prova testimoniale è quella che si ottiene dal detto di uno, o più testimonj.

159. Il testimone è quello che ci narra un fatto da noi non veduto o inteso. La maggiore, o minore credenza del fatto, dipende dalla maggiore, o minore fiducia, che si ha nel testimone.

Ogni uomo che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può esser testimonio, salve le eccezioni stabilite dalla legge (1). Un mentecatto, un furioso, non potrebbe essere adoprato come testimone, poichè le sue idee, le sue sensazioni, non sono conformi a quelle degli altri uomini.

160. Le leggi romane dichiaravano di niun valore il detto di un sol testimone, come osservasi dalla legge 9 *cod. de testib.* Ma le nostre non interloquiscono su questo particolare; rimettendo tutto al criterio morale de' giudici. Quindi è, che non dal numero de' testimonj si deducono gli argomenti della credibilità di un fatto, ma dalla qualità delle loro persone; dalla confrontazione de' loro detti, con tuttocciò che ha

(1) L' art. 202 LL. di proc. pen. proibisce esaminarsi nella pubblica discussione come testimonj, gli ascendenti, ed i discendenti; i fratelli, e le sorelle in secondo grado; il marito, e la moglie dell' accusato, o di uno de coaccusati presenti: non è vietato però all' istruttore attingere da costoro delle notizie, o de' lumi.

rapporto al fatto, e dalla verosimiglianza, e connessione del fatto medesimo.

La legge non limita alcuna facoltà all' istruttore, sul numero de testimonj da esaminarsi; quindi egli potrà chiamare tutti coloro che vengono indicati ne' rapporti, denunzie, o querele, o che lo sviluppo de' fatti potrà indicarli, senza distinzione, di sesso, o di età.

§. II.

Della pruova de' documenti.

161. Chiamasi documento qualunque carta, qualunque titolo, o qualunque oggetto materiale capace di dar notizia, o spiegazione del fatto, che costituisce il reato. Il documento per esser valevole a far pruova in giudizio bisogna assicurarlo in processo, secondo le regole stabilite dalla legge, ed in segiuto delle dovute verifiche. L' atto legale con cui il documento vien sorpreso ed assicurato chiamasi reperto (1).

162. La pruova de'documenti se contiene le vestigia stesse del reato, è la più sicura, ed invariabile, ed è preferibile a qualunque altra. Sic-

---

(1) Vedi ciocchè abbiamo detto riguardo ai reperti nell' antecedente titolo sotto l' art. 127 e seguenti.

come da' ruderi degli antichi edificj, da un vecchio monumento, da' simulacri, noi c' inalziamo a considerare, la grandezza, i costumi, ed il culto degli antichi popoli, così da' fatti permanenti, da' documenti, da' scritti, possiamo trarre degli argomenti atti a verificare l' esistenza di un reato.

163. Se da una lettera, o da altra scrittura qualunque, voglia trarsi argomento di un fatto, bisogna che sia prima di tutto con chiarezza dimostrato, che la lettera, la scrittura, o altro documento, parta da colui al quale si attribuisce.

L' esame poi de' documenti perciò che riguarda la convizione morale del fatto, che coll' documento si vuol dimostrare, è tutta rimessa al criterio de' giudici del fatto.

Per esempio: Tizio è imputato di mandato in un reato, producendosi all' appoggio una sua lettera: in questo caso è necessario provarsi con chiarezza, che la lettera sia stata da esso scritta, previa l' osservazione de' periti calligrafi; e che per effetto di questa lettera, di questo mandato il reato sia avvenuto, e non per altro mezzo.

Potrebbe, per esempio, avvenire che Tizio incaricasse Cajo di uccidere Pietro; ma se Cajo malgrado questo mandato non avesse commesso l' omicidio che per sodisfare ad una sua privata

passione, allora il mandante non sarebbe tenuto d' omicidio poichè l'omicida non ha in tal caso aggito per effetto del mandato.

§. III.

Degli indizj

164. L' indizio, ossia argomento, vien definito da Cicerone, *conclusione di una cosa ignota, da una cosa nota* (1). In fatti spessissimo un fatto a noi noto ci dimostra un' ignoto: come per esempio; la gravidanza è la dimostrazione sicura del concubito.

165. Gl' indizj principalmente si dividono in necessarj, e probabili. L' indizio necessario è quello, che non ammette la possibilità in più modi: il probabile è quello, che ammette la possibilità di un altro avvenimento.

I fatti che con più cose hanno il loro rapporto, sono più generali, e meno connessi con ciascuna delle cose additate, percui formano deboli, e vaghi indizj. Ma quando il rapporto del noto fatto è più ristretto, ossia, quando poche cose addita, forma allora uno stringente, e grave indizio.

(1) Pagano log. de prob. cap. 3.

I fatti poi, che non hanno una naturale connessione col delitto, formano gl' indizj improprj ed estrinseci.

Gl' indizj dunque allorchè sono necessarj, o gravi, e stringenti, costituiscono la prova del reato: giammai però un solo di essi è sufficiente a costituire la pruova di un fatto.

Per esempio: l' inimicizia dell' imputato coll' ucciso, la fuga del luogo, le minacce, non sono che vaghi, e deboli indizj, l' esistenza di uno de' quali niuna pruova può produrre. Ma l' inimicizia provata, le minacce antecedenti, l' appostamento nel luogo, la fuga, ed il ferro micidiale rinvenuto immerso nel seno dell' ucciso, e riconosciuto appartenere all' imputato, sono indizj, che uniti insieme, costituiscono la prova sicura del reato.

166. Cicerone, sapientissimo oratore de' romani, nella celebre sua orazione in difesa di Sesto Roscio Amerino, accusato di parricidio, in poche parole così addita i fonti tutti degl' indizj: *parricidium credibile non est, nisi turpis adolescentia; nisi omnibus flagitiis vita inquinata; accedat huc oportet odium parentis, animadversionis paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem, pene dicam, respersas manus sanguinis paterni.*

Quindi le classi principali degl' indizj sono o le cause, o gli effetti, o le azioni immediate.

CAP. II.

DEL METODO DA SERBARSI NELL' ACQUISTO DELLE PROVE.

167. L' istruttore deve con metodo analitico passare dai fatti semplici, e noti agl' ignoti, finchè giunga allo scoprimento della verità.

L' analista, diceva Socrate presso Platone, è simile al cane da caccia, il quale tenta le vie tutte, che ha potuto battere la preda; e poi quella elegge in cui le sue tracce ravvisa.

Io cerco l' autore di un omicidio; vò stringendo i possibili; cade il guardo della mia mente, su tutti coloro, che per aver qualche rapporto coll' ucciso, gli han potuto dar la morte. Sempreppiù restringendo i possibili, che possono aver correlazione coll' ucciso, mi arresto col pensiere su di colui, contro del quale cade il più grave sospetto (1).

168. In ogni reato, e specialmente negli omicidj, si deve soprattutto conoscere la causale;

(1) Pagano log. de prob. cap. XVIII.

cioè la cagione che ha indotto l' uomo a commetterlo.

Cicerone, nella citata orazione in difesa di Sesto Roscio, così si esprime: *de parricidio causa dicitur: ratio ab accusatore reddita non est, quam ob causam patrem filius occiderit.* Lucio Cassio, sapientissimo giudice presso i romani, soleva nelle cause sempre cercare, cui tornava prò il delitto. È tale la condizione degli uomini, che niuno si abbandona al delitto senza speme, o senza giovamento alcuno.

169. L' inquisitore accorto, anche nel caso che l' offeso indicasse taluno per sospetto, non si deve totalmente abbandonare a questa sola traccia, anzi non bisogna molto fissarsi nell'animo questa prevenzione: altrimenti s' incorre nel pericolo, che il veleno della prevenzione stessa, impedisca di conoscere il vero. Allorchè dal querelante non vengono indicate con chiarezza, e precisione le pruove, la querela non può considerarsi, che un principio astratto dell' ignota verità.

Fino a che non siasi evidentemente provato l' autore del reato, e specialmente negli omicidj, consultar si debbano tutti i rapporti dell' ucciso, le sue amicizie, la passata vita, costumi, e caratteri dell' imputato; le minacce, le confessioni, la sua condotta antecedente, e poste-

riore al reato; l' allontanamento dal luogo etc.

171. Nei furti poi, conviene conoscere lo stato di fortuna dell'imputato precedente al reato, e confrontandolo col posteriore, scorgere se esso ha sofferto cambiamento alcuno, se le spese eccedono le sue facoltà: insomma adoprar si debbono tutti i mezzi di ricerca, fino a che non si viene in cognizione della verità.

172. Nella istruzione delle pruove devesi da un fatto passare analiticamente all'altro, e sinteticamente concatenarlo colle idee, che ci rappresenta: per esempio, un testimone ci depone, che Tizio pochi momenti prima di essere stato ucciso, era in conversazione in casa di Cajo; ecco che questa idea ci obbliga a conoscere, quali fatti han potuto avvenire nella conversazione di Cajo. Conviene dunque pria di passare ad altro versarsi sulla deposizione di questo testimone.

173. Finalmente l'inquisitore deve senza alcuna prevenzione consagrare nel processo, con chiarezza e verità, tuttocciò che accade sotto ai suoi occhi, e che gli viene riferito, o deposto. Il ciel lo guardi di dare ai fatti, de' colori e delle variazioni, comunemente detti dagli antichi nostri scrivani *abbellimenti*: spesso tali abbellimenti feriscono la giustizia; spesso son cagione dell' oppressione, e dell' ingiustizia.

Cap. III.

ATTI PRECEDENTI ALL' ESAME DE' TESTIMONJ.

174. Gli atti precedenti all' esame de' testimonj, sono, la cèdola di assegnazione (*ordinanza di comparsa*), e la citazione della stessa fattane da un usciere.

175. L' uffiziale di polizia giudiziaria ha il dritto di esaminare non solo i testimonj designati nei rapporti, nelle querele, o nelle denunzie; ma bensì chiunque egli crederà utile allo scoprimento del reato. (*art.* 75 *proc. pen.*).

176. La legge (*art.* 76) autorizza qualunque uffiziale di polizia giudiziaria, anche incompetente a procedere all' esame de' testimonj, quando dal loro detto si possono trarre le prime nozioni di un reato.

All' infuori di questo caso l' esame de' testimonj, deve farsi dall' uffiziale di polizia giudiziaria competente.

Se l' esame sia stato fatto da un uffiziale di polizia incompetente, allora l' uffiziale competente ripeterà un tale esame, riesaminando di nuovo i testimonj.

177. L' uffiziale di polizia giudiziaria competente, giusta il disposto nell' articolo 77 leg. di proc. pen., per mezzo di una cedola di assegna-

zione (*ordinanza di comparsa*), farà citare i testimonj designati nelle querele, denunzie, o altri atti, che han dato principio al procedimento.

178. La cedola di comparsa giusta il sopracitato articolo conterrà.

1.° L' indicazione dell' uffiziale di polizia giudiziaria innanzi al quale il testimone deve presentarsi;

2.° Il nome, cognome, domicilio, e l' autorizzazione dell' usciere incaricato di citare il testimone;

3.° Il nome, cognome, domicilio, e dimora de' testimonj da citarsi;

4.° Il luogo, il giorno, e l' ora, in cui debbono i testimonj presentarsi;

5.° La pena de' testimonj renitenti, in conformità dell' art. 83 delle leg. di proc. pen. (*Vedi la formola num.* 10.)

179. La cedola di assegnazione sarà consegnata all' usciere in essa indicato, a fin di procedere alla notifica. Quando poi le persone da citarsi dimorino fuori della provincia, o valle, la cedola sarà diretta al procurator generale presso la gran corte criminale, perchè la rimetta al procurator generale della provincia, o valle ove dimorano le dette persone. Nel qual caso dal magistrato che si fa eseguire verrà in piedi di

essa indicato il nome dell' usciere, nel modo detto nel n.° 2 dell' art. precedente (*art.* 781 *di proc. pen.*)

180. Giusta il prescritto nell' art. 29 delle ll. di proc. pen. l' usciere incaricato della citazione dovrà adempire alle seguenti formalità.

1.° Farà tante copie di cedola di assegnazione, quanti sono i testimonj da citarsi ; in ciascuna copia non disegnerà , che un solo nome di testimonio ;

2.° Una tal copia la consegnerà nelle mani , o al domicilio del testimone ivi scritto , colla designazione del giorno in cui lo ha citato ;

3.° Sottoscriverà la copia rilasciata al testimone , indicando nella stessa , nelle mani di chi l' ha consegnata :

181. Eseguita in questo modo la notifica , l' usciere , giusta il prescritto nell' art. 80 delle leg. di proc. pen. dovrà certificare in piedi della cedola di assegnazione l' adempimento , nel modo seguente.

1.° Designerà ad uno ad uno tutti i nomi de' testimonj , con ispiegare per esteso se gli abbia citati personalmente, o al domicilio ;

2.° Se tutti sono stati citati in un istesso giorno , apporrà una sola data a quest' atto; altrimenti lo distinguerà sotto tante date, per quanti

sono stati, i giorni, nei quali ha citati i testimonj;

3.° Per coloro che sono stati citati al domicilio, spiegherà se sieno nel comune, o se si trovino altrove: e per coloro che sono fuori del comune, esigerà un certificato del sindaco, o di uno degli eletti, che attesti il luogo, o la dimora attuale del testimonio, o dica, che questa è ignota.

4.° Se alcuno de' testimonj sia morto, l'uffiziale dello stato civile, a richiesta dell' usciere, ne rilascerà l' attestazione (1).

5.° L' usciere socriverà l' atto, e segnerà col suo nome, le carte ed i certificati anzidette, e gli unirà al suo verbale di notifica (*vedi la formola num.* 11.)

182. La cedola di assegnazione col processo verbale, ossia certificato di notifica, nella forma indicata nel precedente articolo, verrà alligata in processo.

183. Chiunque è citato per far testimonianza, o perizia sarà tenuto comparire in persona, salvo ciocchè appresso si dirà per alcuni funzionarj pubblici.

184. L' art. 82 ll. di proc. pen. assoggetta il testimone renitente ad essere astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell' uffi-

(1) Questa attestazione si rilascia in carta comune.

ziale di polizia giudiziaria, che ha spedito l' ordinanza di citazione, salve le pene stabilite dalle leggi penali (1). La formola di un tal mandato trovasi sotto il num. 10.

185. Oltre al mandato di accompagnamento, il testimone renitente, in vista del processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparsa, non giustificata da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatti condannato ed una ammenda da tre a venti ducati; e nelle cause di delitti, ad un' ammenda da uno a dieci ducati, salve le pene maggiori per la scusa riconosciuta falsa, come abbiamo detto nella nota del precedente articolo (*vedi l' art.* 83 *delle ll. di proc. pen.*)

186. L' ammenda nelle cause di misfatti sarà pronunziata dal presidente della gran corte sulle conclusioni del ministero pubblico, e nelle cause di delitti, dal giudice competente, cioè dal giudice del circondario.

187. Il testimone, sulle conclusioni del ministero pubblico, potrà esser liberato dall' ammenda,

---

(1) Leggi penali art. 243 « i testimonj o i periti, che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale, oltre ai danni cagionati dal loro rifiuto. »

alla quale è stato condannato, semprecchè produrrà scuse legittime di sua mancanza. (*art.* 84, *ll. di proc. pen.*) Presso i giudici di circondario, nel sopradetto caso, le funzioni di ministero pubblico si adempiono dal primo eletto, o da chi ne fa le veci.

188. Niun grado esonera le persone costituite in dignità, ed in carica, dal presentare la loro testimonianza ne' giudizj penali: la legge però a riguardo di alcuni funzionarj pubblici, ha stabilito un modo diverso, ed una forma particolare per ricevere le loro deposizioni. Quindi è necessario, che gli uffiziali di polizia giudiziaria conoscano la maniara di procedere in simili circostanze.

189. Ai termini dell' art. 550 (ll. di proc. pen.) gli ambasciatori, i ministri, e gl' inviati straordinarj residenti presso i governi stranieri, durante la loro dimora fuori del Regno, non potranno essere citati come testimonj nè nella istruzione, nè nella pubblica discussione.

Ciò non ostante, si potranno ad essi rimettere per mezzo del regio procuratore presso la gran corte in cui pende la istruzione, o il giudizio, i quisiti per iscritto ai quali saranno obbligati di rispondere.

Nel giudizio de' delitti, si praticherà lo stesso.

190. L' invio de' quesiti verrà sempre fatto ai

suddetti agenti diplomatici, dal segretario di stato ministro di grazia, e giustizia, per mezzo del ministro degli affari esteri.

191. Le dichiarazioni fatte su de' quesiti saranno lette nella pubblica discussione, siccome è prescritto nell' art. 551, ll. di proc. penale.

192. Allorchè accade che in un processo, qualche persona della qualità espressa di sopra, debba essere interrogata, l' istruttore formerà un foglio contenente le debite interrogazioni, ossiano *quesiti*, e gli spedirà al procurator generale della propria provincia, il quale avrà cura di dargli il dovuto corso. *Vedi la formola n.* 1...

193. Similmente, i consiglieri di steto, i segretarj di stato, i ministri, i cardinali, gli arcivescovi, ed i vescovi, i quattro capi di corte della casa del Re, ed i capitani generali, giusto il disposto nell' art. 553, ll. di proc. pen. saranno esaminati nella istruzione, dal giudice istruttore, o dal giudice commissario della gran corte criminale della provincia, o valle ove essi riseggono. (1)

194. Il giudice istruttore, o il giudice com-

---

(1) Con real decreto de 22 agosto 1827 anche il luogotenente generale in sicilia, i capi di corte della real casa della Regina, e del Duca, e Duchessa di calabria: i cavalieri gran croce del real ordine di s. Ferdi-

missario dovrà trasferirsi nella loro abitazione per prendere le dovute dichiarazioni.

195. Tutti gli altri uffiziali pubblici, che non possono abbandonare la loro residenza, senza uno speciale permesso del Re, o di uno de' ministri segretarj di stato, saranno nelle istruzioni esaminati dal giudice istruttore, o da uno degli uffiziali della polizia giudiziaria del luogo ove risеggono, al quale dovranno presentarsi ad ogni richiesta.

L'uffiziale dunque di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo, qualora uno di questi funzionarj non risegga nell'ambito della sua giurisdizione, si dirigerà al giudice istruttore, o al giudice del circondario del luogo, ove risiede il testimone, rimettendogli le note, e le istruzioni su i fatti ne' quali debbe essere interrogato.

196. È riservato alla gran corte deliberare nella prima discussione, se basti la sola lettura di una tale dichiarazione, o sia necessario l'intervento del testimone.

---

nando e del merito; i cavalieri del real ordine di s. Gennaro, i tenenti generali, i marescialli ed i brigadieri del real esercito; i consultori di stato; i presidenti e procuratori generali delle supreme corti di giustizia, e delle gran corti civili, il prefetto di polizia, ed il direttore di polizia in Palermo; i direttori generali, e gli intendenti ed i comandanti delle provincie, debbono essere esaminati ne' modi prescritti nell' art. 553, e 554. espresso di sopra.

CAP. IV.

DELL' ESAME DE' TESTIMONJ.

197. I testimonj citati nel presentarsi innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, gli esibiranno l' atto di citazione (*art.* 85 *proc. pen.*).

I testimonj saranno intesi dall' uffiziale di polizia giudiziaria assistito dal suo cancelliere, l' uno separatamente dall' altro fuori della presenza delle parti, e di ogni estranea persona (*art.* 86 *ll. di proc. pen.*)

198. Giusta il disposto nell' art. 87 dette leggi, la deposizione del testimone deve contenere:

1.° L' avvertimento di parlare senza timore, e dire tutta la verità.

2.° La domanda del suo nome, cognome, del suo stato, della professione, e del suo domicilio.

3.° Se sia familiare, parente, o affine di una delle parti, ed in qual grado.

4.° L' interrogazione a forma di dialogo sulla causa. *Vedi la formola n.* 13.

199. Il dialogo deve essere breve, preciso, e diretto solamente allo scoprimento del fatto, che vuole provarsi.

Le domande debbono esser fatte con sagacità,

antiveggenza, e finezza, evitando sempre le interrogazioni suggestive (1), le quali son dirette a prevenire il testimone, che deve lasciarsi in uno stato vero d' indifferenza, e dalla dicui bocca debbono attendersi le risposte di ciò che esso ha veduto, o inteso, senza alterazione di sorte alcuna.

La prima domanda deve farsi in generale sull' autore del reato.

Le risposte debbono essere fedelmente trascritte nel modo medesimo, che vengono fatte.

200. Per ogni fatto che il testimone depone, deve esprimere la causa della scienza, ossia il modo come ne ha avuta notizia (*art.* 88, *ll: di proc. pen.*). Per esempio, il testimone asserisce essergli nota l' inimicizia dell' imputato coll' ucciso; in questo caso deve egli dichiarare come, ed in qual modo ciò gli è noto; mentre non basta solamente asserirlo; bisogna anche comprovarlo. Così ancora se dice un testimone, aver di notte conosciuto una persona, è necessario indicare con quali mezzi, cioè, se col beneficio della luna; col lume di una lanterna

---

(1) La domanda suggestiva è quella nella quale è compreso tutto il tenore della risposta: come per esempio. Voi ben sapete che Antonio ha ucciso Pietro. A voi è certamente noto, che jeri Francesco rubò Cajo ec.

o altro ; o pure dalla voce, dal portamento etc.

201. Se il testimone sia renitente a deporre, è necessario scoprire, se la renitenza nasca da seduzione, o da timore: in questo caso l'uffiziale di polizia giudiziaria deve rivolgere tutta la cura ad indagarlo, richiamandolo alla verità per mezzo delle ammonizioni.

Se poi l'uffiziale di polizia giudiziaria conosca, che il testimone cerca nascondere il vero, potrà usare de' mezzi di rigore contro di esso per ricondurlo alla verità.

202. Fu un tempo, che a danno dell' umanità, mezzi molto violenti adopravansi contro de' testimonj creduti renitenti a deporre. L' istoria di tutte le Nazioni, tristi esempj ci addita di sevizie, ed eccessi esercitati contro di loro. Ma grazie alle saggie, e paterne cure del nostro Governo, il solo mezzo di rigore permesso contro un testimonio, quando però vi sono sicuri indizj di mendacio, è l' arresto della persona. L' istruttore però non deve adoprarlo se non nel caso, che sia convinto della falsità delle deposizioni del testimone, e non già per suo proprio capriccio (*Ministeriale de' 30. ottobre 1819*).

In caso di esperimento, convien riportare l' esame ad un altro giorno, ed intanto farsi menzione nella deposizione, delle disposizioni date contro del testimone mendace.

203. I testimonj nella istruzione non prestano alcun giuramento, a menocchè le loro testimonianze riguardassero ricognizioni di oggetti, o affronto di persone non indicate a nome, come appresso si dirà.

204. Se la testimonianza è relativa ad un oggetto di fatto permanente, può il giudice condurre, in continuazione dello stesso atto, il testimone sopra luogo, ricevere le spigazioni, e se occorre assicurare i reperti degli oggetti criminosi, che potranno rinvenirsi (*art.* 89 *leg. di proc. pen.*).

205. Se la testimonianza riguarda un documento già assicurato con un reperto, puo l' uffiziale di polizia giudiziaria farne fare la ricognizione al testimone (*art.* 90 *dette leggi.*) (1).

205. Se il testimone non indica a nome l' imputato, il querelante, o i testimonj de' quali si è fatto parola nella sua deposizione, ma ne descriverà solamente i connotati, gli verranno presentati in un' atto di affronto (*art.* 93 *leg. di proc. pen.*) (2).

Il testimone che non indica a nome una per-

---

(1) Per le ricognizioni, vedi l' art. 211 del seguente paragrafo.

(2) Per gli atti di affronto, vedi l' art. 218 del presente libro.

sona, deve indicare con tutta la possibile chiarezza i suoi connotati personali, il modo di vestire etc.

207. Il modo come debba procedersi alle ricognizioni, ed agli affronti, verrà separatamente esposto ne' due seguenti paragrafi.

208. Quante volte un testimone citato fosse impossibilitato a presentarsi per causa d'infermità, provata con certificato di un uffiziale di sanità, l' uffiziale di polizia giudiziaria si trasferirà nella sua dimora ad esaminarlo, qualora però essa sia nel tenimento della sua giurisdizione.

209. Se il testimone dimora fuori della sua giurisdizione, ma nella stessa provincia, o valle, l' uffiziale di polizia giudiziaria, ne scriverà al giudice istruttore, o al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone, rimettendogli le note, e le istruzioni su i fatti da interrogarsi,

210. Se poi il testimone si trovi fuori della provincia, o valle, si rimetteranno le note, e le istruzioni per l' esame de' testimonj impediti al procuratore generale presso la G. C. criminale della provincia, perchè da questi ne sia dato l' incarico al procurator generale della provincia, o valle, in cui il testimone risiede (*art.* 100 *ll. di proc. pen.*).

§. I.

Della ricognizione degli oggetti.

211. La ricognizione è un atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell'imputato, del querelante, del testimone, o di chiunque altro si creda utile per assicurarsi la verità di un fatto, o l'identità dell'oggetto medesimo (*art.* 91, *ll. di proc. pen.*).

Gli uffiziali di polizia giudiziaria competenti sono i soli, che possono far eseguire una tale ricognizione (*art.* 97 *dette leggi*) (1).

212. L'oggetto da riconoscersi, giusta il prescritto nell'art. 91, deve mettersi in mostra fra simili e consimili.

Il verbale di ricognizione deve far menzione :

1.° Di essersi l'oggetto mostrato al testimone tra simili e consimili, enunciandosi il numero degli oggetti, che si uniscono a quello da riconoscersi ;

2.° Di avere i testimonj, e gli offesi; giusta il prescritto nell'art. 96, ll. di proc. pen. prestato il giuramento di dire la verità, e d'in-

---

(1) Per la competenza degli uffiziali di polizia giudiziaria, vedi gli l' art. 24, e seguenti.

dicare secondo la verità tuttocciò che loro verrà richiesto (1), *vedi la formola n.° 14*.

213. Le persone che debbono far la ricognizione degli oggetti, saranno introdotte l'una separatamente dall'altra, ed a ciascuna si domanderà, se tra gli oggetti, che a loro si mostrano, siavi quello, che nella loro dichiarazione o denunzia intesero di far parola.

214. Se l'oggetto di cui si fa la ricognizione, era stato precedentemente chiuso, e suggellato, prima di farne l'apertura dovrà farsi riconoscere la chiusura ed i suggelli dai testimonj che assisterono al reperto, i quali dovranno similmente riconoscere se l'oggetto sia lo stesso, che fu in loro presenza chiuso, e suggellato (*art.* 92, *ll. di proc. pen.*), *vedi la formola n.° 14*.

215. Se alcuno de' testimonj, che assisterono alla suggellazione, sia morto, o pure assente, o impedito, in modo che non possa attendersi senza nocumento della giustizia; il sopracitato art. 92 autorizza l'istruttore a surrogarvi un altro testimone, che riconoscerà se le chiusure, ed i suggelli sieno stati alterati.

---

(1) Gl'imputati, allorchè essi stessi debbono riconoscere un oggetto, sono anche nell'obbligo di prestare il giuramento.

216. Nel procedersi alla dissuggellazione degli oggetti, si deve principalmente avvertire:

1.° Che gli oggetti siano dissuggellati fuori della presenza delle persone che debbono procedere alla loro ricognizione;

2°. Che sia nel verbale indicato con precisione, se i suggelli, e le chiusure sieno quelle stesse, che furono apposti, o se vi esiste qualche alterazione:

3°. Che l' oggetto dopo riconosciuto sia di nuovo risuggellato secondo le forme stabilite per i reperti.

217. Le persone alle quali si è fatta l' esibizione degli oggetti, dovranno anche esse sottoscrivere il verbale di risuggellazione, se sappiano scrivere; in caso contrario se ne farà menzione.

§. II.

Dell'atto di affronto, o sia, della ricognizione delle persone.

218. L' affronto è un atto legale con cui una persona viene presentata al riconoscimento di un testimone, di un imputato, di un querelante, o di chiunque altro (*art.* 94 *ll. di proc. pen.*) *V. la formola n.° 15.*

Quest' atto ha luogo tutte le volte, che le per-

sone che si nominano non sono conosciute per nome o cognome; ma per soli segni o connotati.

219. L'atto di affronto, non può essere eseguito se non in presenza, o della gran corte, o di un giudice delegato dal presidente; o dal giudice istruttore, o dal giudice di circondario.

Nell' atto di affronto deve intervenire il pubblico ministero.

220. Se l'atto di affronto si esegue nella residenza della gran corte, qualunque sia il giudice, che procede ad un tale atto, deve solennizzarlo coll' assistenza del procurator generale del re presso la gran corte criminale.

Se poi l' atto di affronto si esegue fuori della residenza della gran corte, vuole l' art. 94, che le parti del pubblico ministero si esercitino dall' uffiziale pubblico, che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali (1).

221. Se l' atto di affronto siasi eseguito da un uffiziale di polizia giudiziaria diverso da quelli indicati nel numero 219, i magistrati in esso nominati richiameranno le persone in mezzo le quali fu situato l'individuo riconosciuto, e si assicureranno della verità con cui venne l' atto adempito (*art.* 98 *ll. di proc. pen.*).

(1) L' uffiziale pubblico, che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali, è il primo eletto comunale, o chi lo supplisce, art. 36 della legge del 29 mag. 1817.

222. L' art. 95, ll. di proc. pen. prescrive doversi procedere all' atto di affronto nel seguente modo:

1.° Dovrà scegliersi un numero di tre, o più persone approssimativamente simili a quella che debbe esser riconosciuta (1).

2.° Fatta una tale scelta, la persona da riconoscersi, sarà confusa in fila colle stesse.

La persona da riconoscersi potrà prendere quel posto che le piace fra le persone scelte, e potrà ancora chiedere, che qualchuna di esse sia cambiata, e rimpiazzata da altre. È però nella facoltà del magistrato, innanzi al quale si fa l' affronto, di raffrenare l' abuso che l' imputato potesse fare di questo dritto.

3.° Disposte così le persone in fila, verrà introdotto coluí, che deve fare il riconoscimento indi gli si farà prestare il giuramento di dire la verità su tuttocciò che gli verrà richiesto. Di poi s' interrogherà di nuovo sulla persona da lui imperfettamente indicata, e gli si dimanderà se dopo fatta la sua dichiarazione l' abbia più veduta, e dove.

4.° Sarà in fine interrogato di dichiarare

(1) Nel verbale bisógna dinotare i nomi cognomi professione è domicilio delle persone consimili adoprate nell' atto di affronto.

se in quella fila la riconosce, e riconoscendola gli si ordinerà di toccarla con mano.

Tutte le risposte, e le indicazioni verranno notate nell' atto, che sarà sottoscritto dal testimone.

223. Se più persone debbano fare l' atto di affronto, sarà fatto successivamente, essendo vietato, che due persone lo facciano al tempo stesso.

224. L' avvertenza principale che debbe aversi nel procedere all' atto di affronto, si è di non far vedere anticipatamente la persona da riconoscersi, e le consimili da riunirsi alla stessa: anzi è di bene ritenere in una stanza separata colui, che deve eseguirne la ricognizione, in modo che non comunichi con estranei, e che non possa vedere ciocchè si fa nella camera di esperimento.

224. Nel caso che il testimone, o il querelante, dopo aver fatta la sua dichiarazione contro una persona indicata per soli segni, o connotati, e prima dell' atto legale di affronto, abbia riconosciuto, o individuato il reo in qualunque altra parte che alla presenza del giudice; allora l' uffiziale di polizia giudiziaria, dopo raccolte tutte le circostanze di questo stragiudiziale riconoscimento, procederà all' atto legale di affronto, secondo le norme sopra indicate.

225. L' osservanza delle formalità richieste ne-

gli atti di affronto, è a carico del cancelliere sotto pena di tre a venti ducati di ammenda; a meno che non vi fossero delle cagioni che le hanno impedite; nel qual caso se ne farà menzione nel verbale. L'uffiziale di polizia giudiziaria potrà ancora, se vi ha luogo, esser soggetto all'azione civile, ossia presa a parte. (*art.* 99, *ll. di proc. penale*).

Quando nell' inadempimento delle formalità vi fosse intervenuto dolo per parte del cancelliere esso sarà soggetto alle pene prescritte nell' art. 199 delle leggi penali, mentre ciò che per questo funzionario è stabilito nell' articolo 99 di sopra citato riguarda semplicemente le omissioni colpose, non le dolose, per le quali la legge ne ha preveduti i differenti casi.

TITOLO IV.

DE' MANDATI CONTRO GL' IMPUTATI; E DEL LORO INTERROGATORIO NEL CORSO DELLA ISTRUZIONE.

CAP. I.

Della spedizione de' mandati.

226. In tre diversi modi può procedersi all' arresto di un imputato; cioè:

1°. Allorchè è colto nella flagranza di misfatto, o delitto portante almeno a pena di prigionia (1);

2°. Allorchè, anche fuori de'casi di flagranza, verrà sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto, o delitto,

3°. In seguito di un mandato di deposito spedito o dal procurator generale, o dal giudice istruttore, o dal giudice di circondario,

228. La persona così arrestata verrà immediatamente menata innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, senzachè siavi bisogno

(1) Per la flagranza, vedi ciò, che abbiamo detto nell' articolo 104 e seguenti.

di alcun mandato (1). Questi la interrogherà immediatamente, e la invierà al giudice competente, o la riterrà a sua disposizione.

229. Nel caso di arresto dell'imputato sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto, o al delitto, dovrà egualmente condursi innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo, o innanzi al giudice competente, qualora, essendo terminata l'istruzione, il processo sia stato di già a questi spedito (*art.* 102 *ll. di proc. pen.*).

230. In ambi i casi di sorpresa, di cui abbiam parlato di sopra: se una tal sorpresa è fatta dall'istesso uffiziale di polizia giudiziaria competente, l'art. 103, ll. di proc. pen. prescrive, che lo stesso procederà all'interrogatorio dell'imputato, ed indi lo invierà al suo giudice competente.

(1) L'imputato arrestato in flagranza di qualunque reato dovrà sempre tradursi innanzi al giudice di circondario del luogo, e nelle comuni, ove non risiede questo magistrato, innanzi al suo supplente. Nelle città di Napoli, e Palermo, nelle quali i giudici di circondario non sono uffiziali di polizia giudiziaria, l'arrestato dovrà condursi innanzi al commessario di polizia, che sta istruendo il processo, se è ancora presso di questo funzionaro. In tutti i casi potrà anche esser tradotto innanzi al procurator generale, o al giudice istruttore, come uffiziali maggiori di polizia giudiziaria.

231. Giusta il disposto nell' art. 104 di dette leggi, allorchè nel corso dell' istruzione per misfatti, siansi raccolti indizj contro dell'imputato, il procuratore generale, il giudice istruttore, ed il giudice di circondario, sono i soli competenti a poter ordinare l'arresto dell'imputato, previo un mandato di deposito da essi spedito (1).

Qnesto mandato non è, che una misura provvisoria, affinchè il reo non evada: misura che debbe essere immediatamente subordinata alla decisione della gran corte criminale, come in appresso si dirà. (2).

132. Ma quali saranno gl'indizj che indur possono il giudice a spedire un tal mandato? Qual grado di forza debbono avere le pruove raccolte? La legge rimette tutto alla sua saviezza, e coscienza. L'istruttore dunque dovrà analizzare con sagacità le pruove raccolte, e quasi trasportandosi nella posizione di giudice di fatto, non ispedirà il mandato di deposito, se non dopo con-

---

(1) Se un giudice della gran corte criminale si trovasse istruendo un processo ai termini degli art. 13, 151, e 287 delle leggi di proce. pen. potrebbe come un giudice istruttore, spedire un mandato di deposito contro l'imputato pel quale siansi raccolti indizj di reità.

(2) Vedi il cap. III. §. I, del presente titolo, ove parlasi della conferma de' mandati.

vinto, che tali pruove siano una quasi chiara dimostrazione della reità dell' imputato.

233. L' imputato contro del quale siasi eseguito il mandato di deposito, sarà subito interrogato dall' uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo (*art.* 104 *leg. di proc. pen. in fine.*).

Se però l' imputato sia menato innanzi al procuratore generale presso la gran corte criminale, o si trovi arrestato in in luogo diverso da quello in cui risiede l' istruttore, può essere interrogato dalla gran corte stessa, dal presidente, o da un giudice di circondario, che il presidente, designerà di accordo al ministero pubblico (*art.* 105 *ll. di proc pen.*)

Nel sopraddetto caso, se si creda necessario, potrà la gran corte, o il presidente richiedere dall' istruttore la notizia dettagliata sullo stato delle pruove, per regolare su di esso l' interrogatorio (*ivi*).

234. Se il mandato di deposito sia eseguito dopo che il processo è già passato alla gran corte criminale, il procurator generale richiederà che l' imputato venchi interrogato dal presidente, o da un giudice da lui delegato (*art.* 106 *ll. di proc. pen.*)

Se l' imputato non sia nelle prigioni della residenza della gran corte, l' interrogatorio in que-

sto caso può esser anche delegato al giudice d' istruzione, o al giudice di circondario del luogo, ove trovasi l' arrestato, inviandogli il processo, o i rischiaramenti necessarj (*ivi*).

235. Nei delitti portanti a pena di prigionia, il giudice competente, potrà spedire anche il mandato di deposito contro l' imputato pel quale siansi raccolti indizj sufficienti di reità.

Eseguito il mandato, il giudice interrogherà immediatamente l' imputato (*art.* 107 *leg. di proc. pen.*) *per l' interrogatorio vedi il seguente capitolo.*

236. Nei delitti non portanti a pena di prigionia, e nelle contravvenzioni, può il giudice competente spedire un mandato di comparsa contro l' imputato, interrogandolo tostochè comparisce (*ivi*).

237. Il mandato di deposito deve contenere:

1.° L' intestazione della legge.

2.° Il nome, e la caratteristica dell' uffiziale che lo spedisce.

3.° Il nome, cognome, professione, e domicilio della persona da arrestarsi.

4.° L' imputazione, che ha dato luogo alla spedizione del mandato.

5.° L' ordine agli agenti della forza pubblica di metterlo in esecuzione (*vedi la formola num.* 16.)

238. Il mandato così spedito verrà rimesso al comandante della forza pubblica del luogo onde darle esecuzione.

Se la persona da arrestarsi domicilia fuori della giurisdizione dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che ha spedito il mandato, si rimetterà all' autorità giudiziaria del luogo pe' canali corrispondenti.

CAP. II.

DEGL' INTERROGATORJ DEGLI IMPUTATI.

239. Si è veduto nell' antecedente capitolo, che il voto della legge, è quello di sottomettere all' interrogatorio l' imputato, appena, che sia seguito il suo arresto: è questa una delle più utili riforme del nostro antico rito. Nelle prime risposte l' innocenza si mostra sempre qual' è nella sua ingenuità: il colpevole confuso, ed atterrito dai rimorsi del reato, è sorpreso dalla presenza del magistrato, che lontano credeva, potrà più facilmente confessare la verità; locchè non farebbe dopo matura riflessione, ed in seguito di ammaestramenti fallaci.

240. L' interrogatorio dell' incolpato poco differisce dell' esame di un testimone. La legge non obbliga l' incolpato ad alcun giuramento.

241. L' interrogatorio, giusta il prescritto nell'art. 108 ll. di proc. penale comincerà dalla domanda del suo nome, cognome, età, patria, professione, e domicilio. In seguito gli verrà indicato il motivo del suo arresto.

Le risposte dell' imputato saranno registrate con ogni esattezza; da queste il magistrato trarrà le successive interrogazioni, che crederà utili allo scoprimento del reato (*vedi la formola n.*18.)

Se l' imputato saprà scrivere, sottoscriverà il suo interrogatorio; in contrario se ne farà menzione; come del pari si farà menzione se mai non voglia o non possa sottoscivere.

Se l' imputato è all' intutto negativo, basterà un certificato negativo del cancelliere (*formola* 18 *num.* 2.)

242. La liberalità del legislatore distruggendo la pratica dell' antico fòro, la quale rigettava dalla inquisizione ogni detto dell' imputato tendente a dimostrare la sua innocenza, o a diminuire il dolo, ha coll' art. 109 ll. di proc. penale prescritto, che le circostanze di fatto a carico, o discolpa; dichiarate dall' imputato nel suo interrogatorio, saranno rischiarate nel corso della istruzione per quanto conducono ad accertare la verità.

Se dunque l' imputato nel confessare per esempio un omicidio, che gli si attribuisce, di-

chiari, che l' ucciso l' ha provocato con gravi percosse, l'inquisitore dovrà versarsi sopra questa dichiarazione, onde conoscere se effettivamente la provocazione ebbe luogo.

Così ancora, se l' imputato dichiari, che all' epoca del reato egli trovavasi lontano dal luogo, l' istruttore drovrà benanche verificar questo fatto.

Cap. III.

DELLA CONFERMA, E RIVOCAZIONE DE' MANDATI; E DI ALTRI PARTICOLARI MODI DI CUSTODIA.

§. I.

Della conferma de' mandati per misfatti.

143. Ogni mandato di deposito per imputazione di misfatto, dopo la sua esecuzione deve essere sottoposto all' esame della gran corte criminale della provincia, o valle, la quale potrà convertirlo in mandato di arresto, rivocarlo, ed ordinare che l' imputato continui a restar provvisoriamente sotto l' istesso mandato di deposito o abilitarlo sotto consegna, o pure col mandato per lo palazzo, o per la sua residenza.

244. Tra le ventiquattr' ore dall' esecuzione di un mandato di deposito per imputazione di misfat-

to; la gran corte crimale debbe esserne informata per mezzo del procurator generale (*art.* 110 *ll. di proc. penale*).

Quindi l'uffiziale di polizia giudiziaria appena eseguito il mandato di deposito dee farne rapporto al procuratore generale, onde eseguirsi il disposto nel precitato art. 110.

245. Se il processo non si trovi spedito alla gran corte per non essere ancora completo, il rapporto enuncierà tutte le pruove raccolte a carico dell' imputato, affinchè la gran corte possa in vista di esse ordinare l' occorrente.

246. Se poi l' istruzione trovasi completata al momento dell' arresto, unitamente all' imputato, verrà spedito alla G. Corte anche il processo, onde dallo stesso possa giudicarsi, se debba o nò confermare il mandato (1).

247. La G. Corte messo in esame il rapporto dell' uffiziale di polizia giudiziaria, o l' istruzione delle pruove delibererà sull' arresto eseguito.

---

(1) Essendo nelle facoltà della sola gran corte, decidere sulla validità del mandato di desso, non può l' uffiziale di polizia giudiziaria abilitare con consegna l' imputato, contro del quale trovasi spedito il mandato di deposito, o di arresto, ne potrebbe ritirarsi il mandato che avesse egli stesso spedito.

Per una tale deliberazione la legge richiede un numero di votanti, non minore di tre, nè maggiore di cinque (*art.* 111 *dette legge*).

248. Allorchè procedesi all' esame del rapporto, o delle pruove, per deliberare sull' arresto, le parti non potranno essere intese in udienza, ma potranno solo presentare delle memorie scritte, senza che l' esibizione di queste memorie, o la loro mancanza, possa in verun conto sospendere il giudizio della G. Corte; (*art.* 112) quindi colui che trovasi assicurato, con mandato di deposito, allorchè la G. C. dee deliberare sulla validità dell' arresto, potrà indrizzare alla stessa una memoria, diretta a distruggere la prevenzione contro di esso insosta, ed a mettere in chiaro la sua non imputabilità.

249. Se il fatto, che ha dato luogo al mandato di deposito, o arresto in flagranza, porta a pena minore del 2.° grado di prigionia, l'imputato potrà essere rilevato, e rimesso a piedi liberi, al giudice competente, fatto l' obbligo di presentarsi a giorno fisso innanzi al medesimo, salve le eccezioni indicate nell' art. 132 (1) (*articolo* 113).

---

(1) Giusta il prescritto nell' art. 132. Leg. di proc., non possono godere la libertà, gl' imputati di furti, e di asportazioni d' armi vietate.

250. La G. Corte nell' esaminare l' imputazione, che ha dato luogo alla spedizione del mandato di deposito, se troverà, che il fatto non sia qualificato reato, o che gl' indizj raccolti, non colpiscono l' arrestato, ordinerà la di lui liberazione: Se troverà, che per l'arresto dell' imputato vi siano indizj sufficienti, convertirà il mandato di deposito, in mandato di arresto.

Finalmente, se conoscerà esservi bisogno di ulteriori indagini, sospenderà di pronunziare l' arresto, o la liberazione dell' incolpato; ed in questo caso potrà ordinare, o che continui a rimanere provisoriamente, sotto lo stesso mandato di deposito, o che sia escarcerato, con mandato per la residenza della G. C. o con consegna, secondo che si stimerà più conveniente alla circostanza (*articolo* 114 *dette leggi*).

251. In questo ultimo caso, cioè *se vi è bisogno di ulteriori indagini*, la legge pone nelle mani del magistrato tre mezzi diversi di custodia, che sono, la continuazione dello stato di deposito; il *mandato per la residenza*, *e la consegna*; ma come dee usare di queste facoltà, ed in quali casi dee attenersi più ad uno, che ad un altro modo di custodia, questo è tutto riserbato alla prudenza del giudice, è necessario però su questo articolo emettere delle

osservazioni utili al bene intendimento della cosa; in modo da non lasciare alcun dubio.

252. Prima di tutto bisogna conoscersi, che l'art. 130 delle leggi di procedura, di cui inseguito si parlerà, ammette a presentazione sotto mandato, o consegna solamente l'imputato di misfatti punibili con una pena inferiore al 4.° grado di ferri; quindi allorchè il fatto è punibile con pene più rigorose, l'imputato non potrà godere di questo beneficio della legge.

Da ciò dunque è chiaro, che se la G. C. nel decidere sul mandato di deposito, conoscerà esservi bisogno di ulteriori indagini, per confermare l'arresto, dovrà seguire la stessa norma dell'art. 130, cioè se la pena del reato sia quella del 4.° grado di ferri o altra maggiore, non potrà abilitare l'imputato col mandato, o colla consegna, ma dovrà ordinare che continui a rimanere sotto lo stesso mandato di deposito, fino all'acquisto di nuovi lumi sul conto della sua imputazione; se poi il fatto criminoso portà ad una pena minore del 4.° grado de' ferri, allora potrà abilitarsi l'imputato colla consegna, o col mandato.

Ma se mai avviene, che dalle pruove raccolte non si elevasse affatto alcuno indizio di reità contro l'imputato; e ciò non ostante sia stato arrestato, non è giusto ritenerlo in carcere

durante l' acquisto di altri indizj; ma potrà in tal caso abilitarsi nel modo di custodia, ancorchè si trattasse d' imputazione capitale, mentre in questo caso, non si abilita, che per mancanza assoluta di pruove, e non già per la natura del reato.

253. Il mandato per la residenza, e la consegna, come abbiam detto di sopra, son due modi di custodia prescritti dall' art. 114 delle ll. di procedura, per assicurare un imputato alla giustizia.

254. Giusta il disposto nell' 115 delle dette ll. il mandato per la residenza della gran corte si effettua per mezzo di un ordine della stessa accettato dall' imputato, previo un obbligo fatto nella cancelleria di non uscire da' confini del comune ove la gran corte risiede. A quest' ordine può anche ingiungersi all' imputato l' obbligo di presentarsi nella sala del palazzo di giustizia, in tutti i giorni, e durante il tempo in cui, la gran corte si regge (*vedi la formola* 19 *n.*° 1 *e n.*° 2.).

In entrambi i casi puo esigersi una cauzione per una determinata somma, ad arbitrio della gran corte.

255. La consegna importa l' obbligo di un mallevadore, di presentare l' imputato ad ogni ordine della gran corte, sottopena di una som-

ma determinata in caso di mancanza. art. 116 ll. di procedura penale.

256. Nei casi men gravi l'imputato potrà essere anche rilasciato, col semplice suo obbligo di presentarsi ad ogni ordine, sotto l'istessa pena di una determinata somma da pagarsi in caso di mancanza (*art.* 117).

257. La gran corte, nel deliberare sul modo di custodia al quale dee rimaner sottoposto un imputato, determinerà ancora l'ammontare della cauzione; nel far ciò l'art. 118 vuole, che la gran corte, abbia presente tanto la qualità del reato, che quella della persona, nonche la valuta de' danni, e la domanda della parte civile.

258. La discussione della somma, e dell' idoneità della cauzione appartiene alla gran corte nè può essero ritardata per la non comparsa della parte civile, nel caso che vi sia in giudizio.

La deliberazione della gran corte, nel caso espresso di sopra, non è soggetta, nè ad opposizione, nè ad appello (*art.* 119).

259. La cauzione dovrà essere fondata sul prezzo d' immobili liberi corrispondente alla somma della cauzione, e ad un sesto di più. Puo invece il mallevadore depositare in denaro, nella cassa del registro, e del bollo, l' importo di detta cauzione. *art.* 220 *ll. di proc. penale.*

260. Salvo i casi ne' quali la gran corte crede necessaria la consegna semplice, o la consegna con cauzione ad altra persona, l' imputato sarà ammesso ad essere anche il mallevadore di se stesso, o depositando l' importare della cauzione o giustificando su d' immobili liberi l' ammontare della stessa, con un sesto di più (*art.* 121).

261. Il mallevadore far dee la sua obbligazione presso la cancelleria della gran corte giusta il prescritto nell' art. 122. (*vedi la formola n.º* 19).

262. Il danaro depositato, e gl' immobili, che servono di cauzione, saranno destinati per privilegio: 1.º al pagamento delle riparazioni civili, e delle spese fatte dalla parte civile 2.º alle ammende:

Il tutto senza pregiudizio del privilegio dell' amministrazione generale del registro, e del bollo per le spese di giustizia anticipate (*art.* 123 *dette leggi*).

263. Il ministero pubblico, la parte civile, e gli agenti dell' amministrazione del registro, e del bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria dopocchè l' obbligo è stato fatto in cancelleria.

La iscrizione presa ad istanza della parte civile, sarà anche a profitto del tesoro pubblico, e viceversa. (*art.* 124).

264. Se l' imputato sottoposto a malleveria, abbia mancato all' obbligo, di presentazione, o abbia rotto il mandato, il mallevadore sarà astretto anche coll' arresto personale ai termini della 2. parte dell' art. 122 di detta legge, al pagamento della somma contenuta nella sua obbliganza, dopo però che siasi verificata la mancanza. Si rompe il mandato allorchè l' imputato manca di presentarsi alla corte ne' giorni di udienza, o esca dall' ambito della giurisdizione della gran corte, senza averne ottenuto il permesso.

265. Il mallevadore verrà astretto ad un tal pagamento per mezzo di un ordinanza del presidente della gran corte, rilasciata sulla domanda della parte civile, o sulle conclusioni del pubblico ministero, giusta il disposto nell' art. 125 dette leggi.

266. La legge non parla, se l' ordinanza del presidente pel pagamento della somma contenuta nell' obbligo del mallevadore, sia o no suscettibile di alcuna opposizione, ma è chiaro che trattandosi di un obbligo giudiziario, l' ordinanza che lo rende esecutorio non è suscettibile di opposizione di sorta alcuna, in appoggio di questa opinione vi è una decisione della corte di cassazione di Parigi, del 3 brumajo, anno 10.^{mo} contro il Sig. Leurat mallevadore, in conformità dell' art. 122 del codice di quel re-

gno, quasi identico all' art. 125 delle nostre leggi; ciò non pertanto noi siamo d' opinione, che l' ordinanza del presidente possa essere passibile di ricorso alla suprema corte di giustizia, come ogni sentenza inappellabile.

267. Oltre la malleveria diretta ad assicurare un imputato nel corso della istruzione di un processo, di cui abbiamo parlato di sopra, vi è un altra sorte di malleverie derivante dalle disposizioni delle ll. penali (1) la quale è diretta ad assicurarsi della buona condotta di una persona condannata, previa la vigilanza del mallevadore: questa però non riguarda il caso presente.

268. Il mallevadore nel caso di condanna divenuta irrevocabile per misfatto, o per delitto, commesso dal condannato nell' intervallo determinato nell' atto della malleveria, è tenuto al pagamento della somma, per la quale si è obbligato, anche colla coazione personale; per essere però astretto ad un tal pagamento, vi accorre un' ordinanza del presidente della gran corte sulla richiesta del ministero pubblico, giusta il disposto nell' art. 126 delle ll. di proc. penale.

269. La legge non fa motto alcuno del modo, come debba darsi esecuzione alle ordinanze

(1) Art. 31 delle ll. penali.

del presidente, nè casi di condanna al pagamento della malleveria; ma è fuor di dubbio, che esse debbono sempre notificarsi al condannato; del resto bisogna distinquere due casi, cioè, quando la malleveria è destinata in beneficio del real tesoro, allora l' ordinanza passando al ricevitore delle ammende, tutti gli atti d' esecuzione sono esenti dal bollo, e dal registro giusta il prescritto nella legge de' 30 gen. 1817; quando poi le somme fossero destinate al ristoro de' danni della parte civile; essendovi l' interesse particolare, converrà adattarsi alla procedura civile stabilita per l' esecuzione de' giudicati.

270. Oltre le azioni contra il mallevadore pel pagamento della pena impostale, l' imputato sarà arrestato con ordinanza del presidente, o con mandato di deposito del procuratore generale (*art.* 127 *dette leggi*).

271. L' imputato che avrà la prima volta lasciato costringere al pagamento se stesso, o il suo mallevadore, non sarà più per l' avvenire ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provvisoria con cauzione (*art.* 128).

271. Quando il processo trovasi all' intutto compilato, l' art. 192 delle ll. di proc. permette cumularsi il giudizio sul mandato di deposito o di arresto, con quello della sottoposizione

all' accusa; quindi in tal caso, il procuratore generale unitamente alle pruove raccolte presenterà alla gran corte l'atto di accusa, giusta il disposto nell' art. 139 delle leggi di proc. penale, e la stessa esaminando, le pruove, e l' accusa prodotta, potrà ordinare quel che convenga.

275. L' imputato di misfatti portanti a pena minore del quarto grado de' ferri, contro del quale non siasi ancor eseguito alcun mandato di arresto, può presentarsi alla gran corte (1).

La presentazione produce di dritto la rivoca del mandato di arresto, che si trovasse già spedito (art. 130 *delle ll. di proc.*)

274. L'imputato ammesso a presentazione verrà rilasciato, o sotto consegna, o con cauzione; o pure sotto mandato per la residenza della gran corte. Questi differenti modi di custodia, giusta il prescritto nel precitato art. 130, possono cumularsi, in tutto o in parte (2).

(1) L' imputato, che vorrà presentarsi dovrà sempre farne la domanda alla g. corte, la quale inteso il pubblico ministero ammetterà l' imputato alla presentazione.

(2) *La gran corte potrà cumulare i modi di custodia, ma non mai obbligare l' imputato alla presentazione in carcere, mentre la legge colla parola* sarà rilasciato col mandato etc. *fa chiaramente conoscere, che il suo voto è quello, che l'imputato che si presenta rimanchi in libertà fuori carcere.*

*

275. L'imputato arrestato per misfatto portante a pena minore della relegazione potrà ben anche essere rilasciato, sotto uno de modi di custodia di cui abbiamo parlato di sopra (art. 130).

176. L'imputato rilasciato sotto mandato; consegna, o cauzione, è arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della G. C. o di mandato di deposito del proc. gener. al momento, che vien sottoposto all' atto di accusa (art. 131)

277. Eseguito nel modo di sopra l' arresto, l' imputato verrà subito costituito, o in presenza della g. corte nel num.° dispari di votanti, non meno di tre, ne più di cinque; o da un giudice della stessa delegato, in presenza del ministero pubblico. (*ivi*)

278. Se l' imputato trovasi già in arresto, quando il ministero pubblico presenta il suo atto di accusa, verrà anche costitnito nel modo espresso di sopra (*ivi*) (1)

---

(1) *Il costituto di un imputato altro non è che un* nuovo interrogatorio, che si esegue formalmente dalla gran corte, dopo che l' istruzione delle pruove trovansi complete; è di bene però avvertire essere utile anzi necessario, appena presentato un imputato contro del quale si era spedito un mandato di arresto, procedere al suo interrogatorio.

279. Questo costituto è indipendente dall'interrogatorio, al quale dee sottoporsi ogni imputato al momento del suo arresto, in presenza dell'uffiziale di polizia giudiziaria incaricato dell'istruzione, di cui abbiamo parlato sotto l'articolo 239.

§. II.

Della conferma, e rivocazione de' mandati, presso i tribunali correzionali.

280. In tutti i delitti l'imputato arrestato, può chiedere al giudice competente di essere messo in libertà provvisoria (art. 132 delle ll. di procedura) (3) a meno che non si trattasse di furto, o di asportazione di armi; nel qual caso la legge esclude l'imputato da un tal benefizio.

281. Il giudice non potrà negare all'imputato arrestato la sua libertà provvisoria, eccetto che ne due casi di sopra previsti: l'articolo 132

(3) È questa una conseguenza del disposto nell'art. 130, poicchè avendo il legislatore ammesso alla libertà provvisoria l'imputato di misfatti portante a pena minore del 4.° grado de' ferri, dovea in egual modo trattare gl'imputati de' delitti, la di cui pena maggiore è la prigionia d'anni cinque.

citato di sopra non rimane alcun dubbio sù di ciò, mentre in esso si dice » *Il giudice determinerà solamente se la libertà provvisoria debba accordarsi sotto mandato per la residenza*; *sotto consegna*; *o sotto cauzione*. Potrà però questi diversi modi di custodia, cumularli in tutto, o in parte, secondocchè lo crede più conveniente.

282. Quando in giudizio vi sia parte civile, o il delitto porti al terzo grado di prigionia, la libertà provisoria, non può accordarsi, che sotto cauzione (*art.* 132.) La cauzione dovrà prestarsi sopra beni immobili liberi: siccome abbiam detto nel n.° 259.

283. L' imputató, che non è in arresto, potrà presentarsi spontaneamente per essere rilasciato sotto i modi di custodia espressi nell' articolo precedente (*art.* 133.)

284. Appena, che un imputato arrestato chiede la sua abilitazione provisoria, o nel caso, che non essendo stato arrestato, si presenta, il giudice decreterà il modo di custodia, al quale dee rimaner sottoposto. La decisione del giudice in questo caso essendo tutta della sua conoscenza non è soggetta ad alcun reclamo; a menocchè non rigettasse la domanda di abilitazione, nel qual caso competerebbe alla parte il ricorso alla suprema corte per violazione di legge.

285. Colui che per causa di delitto trovasi provvisoriamente abilitato, verrà arrestato di dritto in forza di un mandato di deposito, o di arresto, rilasciato dal giudice di circondario, tostocchè la sua condanna è divenuta irrevocabile, purchè però importi pena di prigionia (1).

Se poi la condanna importi pena minore, egli non può essere arrestato che nel solo caso d'inadempimento alla condanna, o alla cauzione, (art. 134) come per esempio se colui che è condannato all' esilio, o al confino, manca di recarsi al luogo destinatoli, allora per effetto del disposto nell'art. 24 e 25 delle leggi penali commutandosi queste pene in prigionia, potrà essere arrestato; così ancora mancandosi al pagamento delle ammende, della malleveria; de'danni ed interessi, o delle spese, per effetto dell' art. 48 di dette ll. vi è anche luogo all' arresto del condannato.

Per potersi eseguire un tale arresto, allorchè trattasi del solo inadempimento al pagamento delle ammende, de danni, ed interessi, o delle spese, è necessario, che vi precede la domanda o del ministero pubblico, o della parte civile; secondo che vi sia l'interesse, o dell' uno,

---

(1) *La formola* 16 *è adattabile anche a questa sorta di mandati.*

o dell' altro, inseguito della quale, il giudice di circondario emetterà l' ordinanza di arresto. Trattandosi poi d' inadempimento, all' esilio, al confino, o al mandato, onde potersi eseguire l' arresto è anche necessaria l' ordinanza del giudice, che dovrà emettersi dopo che la mancanza sarà comprovata, ed inseguito di requisitoria del pubblico ministero (1).

Quando il condannato all' esilio o al confino vien sorpreso in luogo diverso da quello assegnatoli, potrà essere arrestato senza bisogno di ordinanza.

286. Le disposizioni relative alle abilitazioni provisorie ne' giudizj di misfatti, sono comuni ai giudizj correzionali. Le funzioni di presidente espresse negli art. 125, 126 e 127 delle ll. di procedura dicui abbiam fatto parola ne' numeri 265 268 e 270 sono eseguite dal giudice di circondario (*art.* 135 *dette ll.*); quindi tutte le ordinanze tanto pel pagamento di cauzioni o malleveria, che per l'arresto dell' imputato in caso d' inadempimento, possono rilasciarsi dal regio giudice del circondario, che è il giudice competente a decidere ne' delitti.

(1) Per comprovarsi la mancanza bisogna un verbale, o di flagranza, o di pruova testimoniale dal quale risulti, che il condannato sia uscito dal luogo assegnatogli, o non vi si fosse recato dopo la condanna.

LIBRO III.

DI ALCUNE PARTICOLARI PROCEDURE

AVVERTIMENTO.

Uno de' principali scopi del nostro lavoro, essendo quello di ravvicinare i diversi articoli, che tra essi abbiano una correlazione, era indispensabile in questo primo volume trattare delle regole di procedura, particolari ad alcuni giudizj, che sotto diversi titoli trovansi sparse, acciò con più facilità, ogni istruttore rinvenir possa quelle disposizioni della legge, che riguardano l' esatta formazione del processo.

TITOLO I.

DEL PROCEDIMENTO DI RITO SPECIALE.

287. In alcuni misfatti che più da vicino interessano l' ordine pubblico, la legge ha stabilito un procedimento speciale.

I misfatti di rito speciali sono tutti quelli previsti ne' capitoli I., e II. titolo secondo libro II., e nelle sezioni I. e II. capitolo I. titolo V. libro II., e negli art. 309, 310, e 311 delle leggi penali, come altresì tutti gli altri casi espressi nell' articolo 426 delle leggi di pro-

cedura penale, pe' quali proceder si dee dalle g. corti speciali. Vedi la legge de' 29. maggio 1817. articolo 86 ed il citato articolo 426 (1).

288. Il procedimento di rito speciale, per ciò che riguarda istruzione di processo, non altera affatto il modo di procedura ordinario; quindi ai termini del prescritto nell' articolo 429 delle leggi di procedura, il processo sarà istruito secondo le forme stabilite ne' giudizj criminali.

289. La diversità del procedimento esistendo solo nel modo di giudicare; ciò riguarda le gran corti, e non gli istruttori, percui ne parleremo a suo luogo; ci giova intanto prevenire gl' istruttori, che la legge espressamente vuole, che i processi nelle cause di competenza delle gran corti speciali siano istruiti in preferenza di ogni altro (*art.* 438 *dette ll.*). I reati di competenza speciale feriscono più positivamente l' ordine pubblico; più celere dunque debba essere la punizione de' colpevoli, e perciò più sollecito il procedimento (2).

---

(1) Quì non trattandosi che del solo procedimento, ci riserbiamo a suo luogo parlare delle formalità che riguardano il giudizio di rito speciale.

(2) La sollecitudine del procedimento richiede un attenzione maggiore per parte dell' istruttore; mentre se la legge vuole il sollecito disbrigo di tali processi, la

TITOLO. II.

DELLA PROCEDURA NE' REATI DI FALSITA'

CAP. I.

DELLA FALSITA' DI SCRITTURE.

290. Dicesi falsa una scrittura, un titolo, un documento, allorchè esso contiene la mutazione del vero, il contraffacimento di sottoscrizioni, di titoli, di documenti, o la supposizione di persone, di nomi, di qualità di luoghi, e generalmente ogni atto nel quale fraudolentemente siasene distornata la sua sostanza. *Falsitas est imitatio veritatis*, così le antiche leggi definiscono il misfatto di falsità; ma per punirsi un tal reato, vi bisognava il concorso di tre qualità essenziali, cioè la mutazione del vero, il dolo, ed il danno del terzo. (1)

---

giustizia esigge, che i maggistrati ponchino in opera la massima attenzione per acclarare la verità.

(1) *Falsitas est imitatio veritatis. Nam falsatores semper student imitari ea, quae vera sunt, ut falsa videantur verisimilia, ut in auth. de instru. cau. in princip. Et ad esse falsitatis tria requiruntur, quorum si alterum deficit, falsitas non est punibilis, s. mutatio veritatis, dolus, et ut alteri noceatur.* iusta no. p. Host. et Azo. et per tex. 4 l. quid sit falsum, ad l. Cor. de fal.

291. Il misfatto di falso è tale, che esigge una speciale istruzione, principalmente per ciò che tende a verificare lo stato delle carte arguite di falso; quindi trattandosi di assodare la pruove della falsità di una scrittura, o di qualunque altro documento, il primo passo, che dee darsi da un' istruttore, consiste nell' assicurazione del documento medesimo (1).

292. Subitocchè si sarà ricevuta la denunzia, o la querela di falsità, se il documento arguito di falso sia presente, o pure se sarà presentato, verrà numerato in tutte le paggini, ed indi se ne formerà circostanziato processo verbale del suo stato materiale, designando in esso la persona, che lo ha prodotto, o presso la quale si è rinvenuto; le cancellature, le aggiunzioni, e le interlinee, che nella scrittura si osservano; e tutte le altre circostanze, che ne additano l' alterazione.

Tanto il documento attaccato di falso, quanto il processo verbale, dovrà sottoscriversi, e

(1) Trattandosi di carta privata la dicui data non può mai indurre certezza sulla sola confezione, il reato dovrà reputarsi consumato nel luogo in cui si fa uso della carta falsa non già in quello della sua data — *Decisione della corte suprema di Napoli del 5 gennaro* 1821 Vedi il *giornale di giurisprudenza* anno 1825 pagina 43.

contrasegnarsi, in tutte le paggine, dal magistrato, che istruisce il processo, dal cancelliere, e dalle parti in giudizio. Art. 439 delle ll. di proc. pen. *V. la formola n.° 20.* (1).

293. Quando nel corso di un giudizio penale innanzi una gran corte criminale viene una scrittura, o un documento attaccato di falso, allora la gran corte istessa potrà procedere all'istruzione delle pruove necessarie per liquidare la falsità, destinando uno de' suoi giudici per adempiere a tutti gli atti necessarj di verifica, o di confronto, o pure procedendo essa stessa a tali atti; è questo uno de' casi ne' quali la gran corte può assumere le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria ai termini dell'art. 13 delle ll. di proc. pen.

295. Qualunque gran corte, tribunale, giudice, o altra pubblica autorità, trovi in un processo, o altri atti alcun' indizio di falsità, o vi scuopre pruove contro chi l'ha commessa, sarà nell' obbligo trasmetterne gli atti alla gran cor-

(1) Un pubblico funzionario che in officio denunciasse la falsità di un documento non è obbligato di contrasegnare le carte arguite di falso, nel modo disposto dalla legge riguardo alle parti in giudizio, non potendo l'uffiziale pubblico considerarsi parte interveniente. V. Sirey Vol. 7. pag. 892.

te criminale (art. 448 ll. di proc. pen.) (1).

Nel sopra espresso caso gli atti dovranno essere accompagnati con un circonstanziato processo verbale del loro stato, il tutto in conformità di ciò che si è detto nell' art. 293.

296. Quando si procede dalla gran corte criminale, se l' atto attaccato di falso trovasi in deposito presso un uffiziale pubblico, o presso un particolare qualunque, il procuratore generale presso la stessa, ordinerà, che sia presentato senza indugio nella cancelleria della medesima (art. 440. ll. di proc. pen.)

---

(1) Quando in giudizio civile, una delle parti attacchi di falso incidente una scrittura, o un documento qnaluunque, il tribunale civile proceder dee alla verifica del documento attaccato di falso, ne' modi, e secondo le norme stabilite nel tit. X. lib. III. delle ll. di proc. civ.; ma apena, che avrà scoverto qualche indizio di falsità, o di falsificazione, se gli autori, o i complici di tal reato siano viventi, se l'azione criminale non è prescritta, il presidente del tribunale civile ai termini dell' art. 334. di dette leggi, dovrà rilasciare mandato di accompagnamento contro l'imputato, che spedirà, unitamente alle carte arguite di falso, alla gran corte criminale della provincia, o valle. In tal caso il presidente adempiendo alle funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria dovrà formare il dovuto processo verbale dello stato delle carte, sulle quali cade la falsità, ai termini dell' art. 439 ll. di proc. pen.

297. Quando poi trattasi di un' accusa di falso presentata all' uffiziale di polizia giudiziaria, questi in egual modo potrà ordinare l' esibizione di qualunque documento attaccato di falso. Un tal principio è fondato sul citato art. 550 delle ll. di proc. il quale autorizzando il giudice istruttore a dare anch' egli lo stess' ordine, sotto la denominazione *d'istruttore*, debba indentersi chiunque sia incaricato dell'istruzioni di un processo.

298. Il depositario è tenuto sotto pena di arresto personale di presentare l'atto, che gli verrà richiesto (1).

299. Il documento, che il depositario esibisce, verrà dallo stesso numerato, sottoscritto, e controsegnato in tutte le pagine.

Il cancelliere gli rilascerà certificato del deposito delle carte, facendo in esso menzione, essersi adempito dal depositario, alla sottoscrizione dell' atto.

Verrà anche rilasciato al depositario copia del

---

(1) La legge non spiega da chi si può rilasciar l'ordine d' arresto; è indubitato però, che il magistrato che procede, ha una tale facoltà, per effetto del disposto nell' art. 74 ll. di proc., che attribuisce agli uffiziali di polizia giudiziaria, la facoltà di far arrestare, chiunque disubidisca ai suoi ordini.

documento esibito, collazionata dal presidente(1) facendosi di ciò menzione nel certificato del cancelliere (*art.* 441., e 443. *ll. di proc. pen.*) (2).

300. L'ordinanza per la consegna del documento, ed il certificato di esibizione, terranno luogo di quietanza a favore del depositario (*art.* 442. *ll. di proc. pen.*)

301. Quando l'atto attaccato di falso, faccia parte di un registro, in guisa che non potrà esserne distaccato potrà ordinarsi, che si rechi il registro intiero; in questo caso sono dispensate le formalità prescritte negli art. 141. 142., e 143. delle ll. di proc. di cui si è fatto menzione negli articoli precedenti.

302. Tutte le regole espresse ne' precedenti articoli, verranno esattamente osservate, tanto se il depositario sia un uffiziale pubblico, quanto se sia un particolare, colle seguenti eccezioni.

303. Se trattasi di scritture private, presso di

(1) Ove procedesi dal giudice istruttore, o del giudice di circondario, la collazione della copia, dovrà da essi farsi, mentre se essi ricevono il documento, essi sono risponsabili dell' esattezza della copia.

(2) Dalla copia rilasciata al depositario nel modo espresso di sopra, ne potrà egli estrarre delle altre quando l' interesse delle parti lo esigge, spiegando però in esse, che l' atto originale trovasi in cancelleria, per essere stato attaccato di falso.

particolari esistenti, essi nel caso d'inadempimento o rifiuto, non potranno essere astretti ad esibirle, se prima non siano stati citati innanzi alla gran corte criminale per farne la consegna, o dedurre il motivo del loro rifiuto (*art.* 445 *ll. di proc. pen.*)

Quindi se un giudice istruttore, o un uffiziale qualunque di polizia giudiziaria, trovasi nelle circostanze di aver bisogno di un atto privato sistente presso un particolare, se il particolare, o non ubidisce a suoi ordini, o pure formalmente si rifiuta di esibire l'atto, converrà immantinente farne rapporto al procuratore generale presso la gran corte criminale, chi provocherà dalla stessa le dovute disposizioni a' termini dell' articolo precedente.

È nelle facoltà della gran corte ordinare l' arresto personale contro il renitente.

304. Quando la procedura di falso ha luogo nel corso di un giudizio penale innanzi la gran corte criminale, la stessa senza bisogno di rimandar l' affare avanti un' uffiziale di polizia giudiziaria per la dovuta istruzione del processo, potrà essa stessa, o un giudice da essa delegato procedere alla verifica della scrittura, o del documento arguito di falso, per indi decidere sulla dedotta falsità. Se poi trattasi di rinvio di un' altra gran corte, tribunale, o giudice, allora

la gran corte criminale è in libertà, o di procedere essa stessa agli atti necessarj di verifica, ed a tutte le formalità richieste dalla legge, per indi deliberare sulla falsità dell'atto, o pure inviare le carte al giudice istruttore, o al giudice di circondario, per completarne l' istruzione (*art.* 446 *ll. di proc. pen.*)

305. Trattandosi di un documento attaccato di falso, se la falsità sia in privata scrittura, non potrà procedersi; se prima non venghi citato l' imputato a dichiarare fra giorni otto, se vuole, o nò far uso dell' atto arguito di falso (art. 446).

306. La falsità commessa in privata scrittura; la legge la reputa punibile dal momento in cui si manifesta la volontà di voler far uso dell' atto falsificato, infatti come mai potrebbe punirsi colui, che scritto avesse in suo favore colla falsa sottoscrizione di un terzo, un' obbligazione privata, a solo oggetto di far pompa di un credito immaginario, senza che poi obbligasse il voluto debitore al pagamento reale del voluto credito, o che si servisse di questo mezzo per commettere alcuna frode

Il reato si consuma col far uso della carta falsa, e non già colla semplice formazione di essa. Quindi con ragione la legge ha disposto l' interpellazione dell' imputato, a fin di ottenere una

dichiarazione formale della sua volontà, onde conoscersi se voglia, o no servirsi dell' atto falsificato.

307. La legge non stabilisce il modo come l' interpellazione, di cui abbiamo fatto parola nel precedente articolo dovrà farsi, ma è chiaro, che essendosi detto coll' art. 446 *doversi citare la parte a dichiarare*, tale citazione debba farsi con atto d' usciere, e con intimazione, a comparire nella cancelleria della gran corte, onde adempiere alla dovuta dichiarazione (*vedi la formola num.* 21.) (1).

308. Se l' imputato dichiara di non volersi servire del documento arguito di falso, allora questo verrà rigettato dal processo, e la gran corte dichiarerà non esservi più luogo a procedimento penale (art. 446., 447. ll. pen.)

Se non ostante l' interpellazione, l' imputato, o non risponda fra il termine di giorni otto, o pure se dichiara, che intende servirsi del documento, che si dice falso, allora si aprirà l' istruzione per la verifica dello stesso.

---

(1) Trattandosi di falso incidente civile la legge vuole che tale interpellazione si facci non dichiarazione da patrocinatore a patrocinatore art. 317. leggi di proc. civ. nel giudizio penale però, é essenziale che la dichiazione venghi sottoscritta dalla parte con atto formato nella cancellaria della g. c. o del giudice che procede.

309. Spirato il termine degli otto giorni per la risposta dell' imputato, o pure dopo che egli avrà dichiarato volersi servire dell'atto, non vi è più luogo a pentimento, per cui qualunque dichiarazione in contrario, non produrrà alcun' effetto. (1)

Non è così allorchè il falso cade su di una scrittura autentica, o sopra un atto di un pubblico funzionario; in questo caso la volontà si è pronunciata; colui che ha falsificato l' atto, ha di già manifestasta la sua intenzione, ha consumato il reato; dee quindi soffrire le conseguenze, che il reato stesso produce, ed è perciò, che l' interpellazione non ha luogo per gli atti di tal natura.

310. Dopo che l' atto arguito di falso sarà stato assicurato nel modo espresso nell' art. 292 dopo che per gli atti privati si sarà adempito all' interpellazione, di cui abbiamo parlato nel precedente numero, il giudice incaricato dell' istruzione, se lo crede necessario per lo scovrimento della verità, potrà chiamare le parti in

(1) La dichiarazione dell' imputato, non produce effetto, che solamente per colui, che la fa, o per coloro che han causa da esso, non pregiudicando mai un terzo nè gl' interessi del terzo.

sua presenza, onde procedere ad un' atto formale di contradizione (1).

311. L'atto di contradizione non è, che un' interrogatorio del reo, e dell' attore, ossia dell' accusatore, e dell' imputato, nel quale si trascriveranno con precisione, ed esattezza tutte le domande del giudice, e le risposte, ed eccezioni delle parti. Per questo atto la legge non richiede alcun giuramento. *Vedi la formola num. 22.*

312. L' istruttore nel procedere all' atto di contradizione espresso nel precedente articolo, prima di tutto domanderà all' imputato, se la scrittura arguita di falso, sia quell' istessa da esso prodotta, ed inoltre le farà tutte quelle altre domande, che le circostanze richiedono, e che condur possono allo scovrimento della verità.

In seguito interpellerà l' attore a dichiarare per quali motivi siasi iscritto in falso; se la falsità consiste nella socrizione semplicemente dell' atto, o del documento, allora dovrà indicare all' istruttore ove possono rinvenirsi delle firme, che abbiano il carattere di autenticità, delle persone, che appariscono sottoscritte all' atto, acciò possa procedersi al dovuto confronto.

(1) L' atto di contradizione, non è d' essenza del procedimento, ma è in libertà del giudice ordinarlo, può anche dispensarsene.

313. L'atto di contradizione nel modo espresso di sopra, verrà sottoscritto dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti, le quali se non sanno, o non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

314. Dopo un tale atto, si procederà per mezzo de' notaj, calligrafi, o altri periti dell' arte alla verifica dello scritto arguito di falso, nell' istesso modo, che si procede per l' assicurazione di qualunque pruova generica, giusta il prescritto negli articoli 64 e 70 delle Leggi di procedura penale (*vedi i numeri* 138, *e* 144 *del presente volume.*)

315. Per carte di comparazione, non s' impiegheranno scritture private, se non nel caso, in cui non possa l'istruttore aver carte pubbliche, o tratte da' pubblici archivj (*art.* 450 *ll. di proc. pen.*)

Le scritture, che dovranno servi di comparazione nelle cause di falsità verranno numerate, e sottoscritte dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti che sono presenti.

Nel confronto delle carte, si farà uso con preferenza delle scritture, che portano una data più prossima a quella dell'atto arguito di falso.

316. Quando si sarà verificata la falsità di una scrittura, ne modi espressi ne' precedenti articoli, bisognerà versarsi all' acquisto delle pruove

per lo scovrimento del reo. La verifica delle scritture, non è che la parte generica del procedimento, conviene assicurarne la specifica.

Alle volte, in questi reati, l'ingenere si confonde colla specie, come avviene quando dalla stessa verifica dello scritto rilevasi l'autore della falsità; ma quando la falsità esiste; quando la scrittura sia stata riconosciuta per falsa, e ciò non ostante non si rileva da essa; chi ne sia l'autore, bisognerà versarsi al suo scovrimento, onde distinguersi colui, che ha semplicemente fatto uso della carta falsa, da quelli, che la falsificò essendovi diversità di pena tra l'uno, e l'altro caso (1).

Nel procedersi alla liquidazione del colpevole d'un reato di falsità, l'istruttore dovrà versarsi ancora sù tutte le circostanze di fatto, dedotte dalle parti nell'atto di contradizione, sia a carico, sia a discarico dell'imputato, mentre, se la legge, ha messo all'arbitrio dell'istruttore la formazione di un tal atto, ciò è stato appunto per l'accerto maggiore della verità, che bisogna scovrire per qualunque mezzo.

(1) Vedi l'articolo 291 e 292 delle leggi penali.

CAP. II.

DELLA FALSITA' DI MONETE.

317. Allorchè trattasi di falsità di moneta, prima di tutto conviene, che le monete, che si credono false, i marchi, i torchi, e qualunque altro oggetto, che vi possa aver correlazione, sia assicurato in modo da potersene in ogni circostanza verificare l'identità, specialmente per quel che riguarda le monete, le quali potrebbero essere cambiate, o alterate. Quindi gli uffizialià di polizia giudiziaria, metter debbono tutta l'attenzione nell'assicurazione di questi reperti, seguendo esattamente la norma dell'art. 71 delle ll. di proc. di cui abbiamo parlato nel numero 127 e seguenti.

318. Ne' reati di falsa moneta, l'istruzione dovrà esser sempre accompagnata dalla verifica fatta delle monete attaccate di falso, dalla direzione della zecca, (*art.* 454. *ll. di proc. pen.*)
È questa un eccezione alle regole generali di procedura, le quali attribuiscono la verifica di ogni fatto permanente ai soli uffiziali di polizia giudiziaria; ma non potea farsi altrimenti in questa sorte di reati; la falsificazione delle monete sarebbe difficile a comprovarsi, senza il concor-

so de' fabbricanti di simil genere, e delle macchine destinate alla fabbrica delle monete vere; bisognerà alle volte confrontarle co' conj per conoscerne la verità, e ciò non potrà ottenersi, che nell' istessa fabbrica, e coll' intervento di quelle istesse autorità, che diriggono la fabbricazione delle monete del governo.

Il modo, come una tale verifica dovrà eseguirsi, è quello che sopratutto interessar dee il procedimento, mentre dalla verifica può dipendere la salvezza, e la perdita di un cittadino. La legge però richiede sempre l' assistenza del magistrato, onde l'atto acquisti quel carattere di giuridica autenticità, valevole a convincere l' animo de' giudici del fatto.

319. Se il processo vien istruito nel luogo ove risiede l'uffizio della zecca, l'istruttore accompagnato dal procuratore generale del Re presso la gran corte criminale, coll' intervento di due testimonj, assisterà allo sperimento, ossia alla verifica, che si farà delle monete (*art.* 455. *ll. di proc. pen.*)

320. Ma se per l' istruzione del processo si sta procedendo in un luogo, ove non risiede l' uffizio della zesea, le monete sospette di falsità, dovranno inviarsi in un involto legalmente chiuso, al pubblico ministero presso la gran corte criminale del luogo, ove la direzione della zecca risiede (*art.* 456. *dette leggi.*)

Un tale invio, giusta il disposto nel citato articolo, verrà sempre eseguito per mezzo del procuratore generale criminale della provincia; quindi nel caso, che un giudice istruttore, o un giudice di circondario stia procedendo, dovrà sempre dirigersi al dello procuratore generale, onde eseguirsi la verifica di cui si tratta.

Il procuratore generale del Re della provincia, ove risiede l' uffizio della Zezza, in unione di un giudice della gran corte, che all'uopo verrà delegato, assisterà all' esperimento nel modo espresso di sopra (*art.* 356. *ll. di proc. pen. in fine*).

321. Tanto nel caso dell' art. 319, che dell' art. 321 il cancelliere, che assiste l'istruttore, o il giudice della gran corte criminale, dovrà formare l' analogo processo verbale di verifica, il quale verrà sottoscritto dal direttore della zecca, o da un uffiziale dell'amministrazione da questi delegato, e da tutti gli altri intervenuti nell' esperimento (*vedi la formola n°.* 22. (1).

322. Nella verifica dovranno, oltre del Direttore della zecca, o dell'uffiziale dal lui destinato, intervenirvi quei fabbricanti, o periti, che

(1) Nel caso dell' art. 320 il verbale di verifica, verrà spedito alla gran corte presso la quale si tratta il giudizio.

il direttore istesso crederà opportuni, onde eseguir tutti gli sperimenti, ed osservazioni, che la loro arte li sugerisce; ed indicare chiaramente lo stato, ed i caratteri del fatto permanente, ed emettere il loro giudizio sulla esistenza, o inesistenza della falsità.

Questo principio è tratto dagli articoli 64, e seguenti delle ll. di proc., i quali esigono nell'assicurazione della pruova generica, ed in ogni specie di reperto, l'osservazione de'periti di ciascun' arte, o mestiere, ciò che non potrebbe supplirsi dal solo direttore, che la legge chiama a presenziare all'atto, e non già per dar pareri.

323. Prima di procedersi alla verifica di cui abbiamo fatto menzione nei precedenti articoli, bisogna formare un atto legale della ricognizione de' suggelli apposti sull'involto, e della dissugellazione del medesimo; il tutto in conformità delle regole di procedura, generalmente fissate per ogni sorte di reato.

Dopo terminata la verifica, le monete ed ogni altro oggetto sul quale si è eseguito l'esperimento dovranno risuggellarsi *di nuovo* in presenza de' testimonj.

È inutile qui rammentare che i maestri ed i periti adoprati per tal verifica debbono prima di eseguire le loro osservazione prestare il dovuto giuramento, mentre essendo questa una del-

le pruove generiche, seguir dee i principj generali stabiliti per l'ingenere ed i reperti.

Cap. III.

REGOLE COMUNI AL PROCEDIMENTO DI FALSITA' DI SCRITTURE, O DI MOENETA.

324. In ogni specie di falsità, per tutto ciò che riguarda il procedimento, e che non trovasi previsto ne'due precedenti capitoli, gl'istruttori dovranno seguire le regole stabilite pel procedimento degli altri reati (*art.* 457. *ll. di proc. pen.*)

325. Tutte le formalità prescritte dalla legge in quanto alla procedura di falso, dovranno colla massima esattezza eseguirsi; il reato di falsità per quanto è grave, per quanto è necessario reprimerlo, altrettanto conviene raddoppiare l'attenzione nel perseguitarlo, poicchè ogni piccola mancanza, o omessione di formalità potrebbe spessissimo esser la cagione, o della perdita delle pruove, o del danno dell'innocenza.

326. La legge onde assicurare l'esatto adempimento di tutte le formalità, che nel procedimento di falso si richiedono, stabilisce una multa di ducati dieci a cinquanta, contra il cancelliere che avrà omesso alcuna di tali formalità, oltre la sua destituzione, se la gravezza del

mancamento lo esigge, (1) (*art.* 458 *delle leggi.*).

327. Nell' istesso modo enunciato ne' precedenti capitoli dovrà procedersi in caso di falsità di sugelli, bolli dello stato, passaporti, fogli d' itinerario; cedole di banco etc.

---

(2) Le pene pronunciate dalla legge contro il cancelliere riguardano le semplici omissioni senza dolo; ma nel caso che tali omissioni avessero per oggetto favorire una delle parti per procurare, o l' impunità o il danno dell' imputo, è fuor di dubio, che il cancelliero incorre nelle altre pene sanzionate delle leggi.

TITOLO III.

DEL PROCEDIMENTO CONTRO I FUNZIONARJ DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

328. Per quanto sia difficile credersi un magistrato capace di prevaricazione; per quanto sia mortificante l' ipotesi di una cattiva condotta, altrettanto è interessante la garenzia, che la legge gli accorda, ad il modo particolare di procedura per i fatti ad essi imputabili.

La legge nel prescrivere, un modo speciale di procedimento, contro i componenti dell' ordine giudiziario, ha avuto in mira un doppio oggetto, cioè il riguardo dovuto al loro carattere, e l' esatta, e severa punizione de' loro falli.

329. I reati commessi da'funzionarj dell'ordine giudiziario, possono essere, o relativi alle loro funzioni, o estranei alle stesse.

Nel primo caso, cioè allorchè i reati riguardono l'esercizio delle proprie funzioni, non potrà principiare il procedimento, se prima non se ne ottenga l'approvazione dal segreterìo di stato, ministro di grazia, e giustizia (*art.* 522. *ll. di proc.*)

330. Vi è un' eccezione alla regola espressa nell' antecedente articolo, allorchè trattasi di

reati commessi in uffizio da' giudici di circondario, o da' cancellieri di qualunque tribunale, o gran corte, eccetto il cancelliere della suprema corte, di giudizia, mentre per questi funzionarj, il regio procurator generale presso la gran corte criminale, può procedere alle indagini sommarie contro di essi, onde scovrire la loro condotta; a meno che non si trattasse di un' imputazione determinata, nel qual caso l' autorizzazione del ministro è assolutamente necesraria (1) (*art. 523 delle dette leggi*).

331. Nel secondo caso, cioè allorchè trattasi di reati commessi fuori l' esercizio delle proprie funzioni, la legge non richiede alcuna autorizzazione ministeriale, per aprire il procedimento; ma esige, che appena un tal procedimento sarà incominciato, debba darsene parte al ministro di grazia, e giustizia, senza sospendere l' istruzione (*art. 558, e 441 delle dette ll.*)

332. Tanto nel caso di reati commessi nell' esercizio delle proprie funzioni, che per quelli non relativi all' uffizio, il segretario di stato ministro di grazia, e giustizia potrà disporre che pendente l' istruzione l' imputato venghi sospeso

(1) L' imputazione è determinata allorchè contiene de' fatti precisi pe' quali può procedersi contro una persona.

dalla carica, o allontanato dal luogo (*art.* 525, *e* 542 *delle dette ll.*)

333. Il funzionario contro il quale trovasi spedito mandato di arresto, o è stato già sottoposto ad accusa, rimane di pieno dritto sospeso dalla carica (*ivi*).

334. Per i reati commessi, tanto in uffizio, che fuori di esso, da' regi giudici di circondario, o dagli agenti del pubblico ministero presso di loro, o da altri uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario, o dai cancellieri presso qualunque tribunale, o gran corte (*eccetto il cancelliere della Suprema corte di giustizia*), l' istruzione, dopo l' autorizzazione ministeriale, ne' casi richiesti dalla legge, dee essere compilata, o da un giudice istruttore, o da un giudice della gran corte criminale delegato dalla stessa (*art.* 523, *e* 538 *delle ll. di proc.*)

335. Il giudizio contro i funzionarj enumerati nell' antecedente articolo, tanto per misfatti, che per delitti relativi, o non relativi alla carica, spetta alla gran corte criminale della propria provincia (*art.* 520, *e* 537 *delle dette leggi.*)

336. Il giudizio per qualunque reato commesso nell' esercizio delle proprie funzioni, o per raggion di uffizio, dai giudici istruttori, ed in generale da' presidenti, e giudici di qualunque

gran corte, o tribunale; dagli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e dal cancelliere della corte suprema di giustizia, spetta alla camera criminale della suprema corte di giustizia (*art.* 521 *delle dette leggi*).

337. Per l'istruzione de' reati commessi in uffizio da' detti magistrati, dopo l' autorizzazione richiesta dall' art. 522 di dette leggi, il presidente della corte suprema, sulla domanda del procuratore generele, delegherà un consigliere della corte istessa, onde procedere alla compilazione delle pruove. Se gli atti d' istruzione si debbano fare fuori la città, ove risiede la suprema corte, l' istruttore verrà destinato, trà i presidenti, o vice presidenti delle gran corti civili, o criminali, o trà i giudici delle medesime (*art* 524.)

338. Ne' reati di qualunque natura, non relativi all' uffizio, contro i funzionarj descritti nell' art. 234 procederanno le gran corti criminali, come pel resto de' cittadini (*art.* 540, e 541.)

Nel caso espresso di sopra, il giudizio non sarà mai fatto presso il collegio di cui l' imputato fa parte, ma da una corte di provincia, o valle vicina destinata dalla corte suprema di giustizia; alla quale saranno rimesse le carte

dell' imputazione, per mezzo del segretario di stato ministro di grazia, e giustizia.

339. Per qualunque atto d' istruzione, la gran corte delegata, non potrà mai impiegare un uffiziale di polizia giudiziaria dipendente dalla gran corte, o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte.

340. Trattandosi di reati commessi in uffizio, da qualunque funzionario dell' ordine giudiziario, compilata, che sarà l' istruzione, le carte dovranno inviarsi al segretario di stato ministro di grazia, e giustizia (*art.* 526 *delle ll. di proc. pen.*)

Il Ministro dopo esaminate le carte inviategli, trovandovi sussistenza, ordinerà comunicarsi all' imputato i suoi carichi, e riceversi le giustificazioni in iscritto (*art.* 526 *di dette ll.*)

341. La comunicazione de' carichi si fà direttamente dal segretario di stato ministro di grazia, e giustizia, al magistrato imputato, allorchè questi è di quelli indicati nell' art. 334 del presente titolo (*ivi*).

342. Pe' giudici regj, e gli altri funzionarj indicati nell' art. 332, una tale comunicazione, dietro gli ordini ministeriali, si eseguirà dalla gran corte criminale competente, la quale riceverà le loro giustificazioni (*ivi*).

In quest' ultimo caso, la risposta, e le giu-

stifiche dell' imputato, verranno dalla gran corte spedite al precitato ministro (*ivi*).

343. Allorchè le giustificazioni non siano sufficienti, ed esiggono altre istruzioni di pruove, il segretario di stato ministro di grazia, e giustizia, rimetterà le carte unitamente alle discolpe al giudice competente, il quale potrà prendere nuovi rischiarimenti sull' affare (*art.* 527, e 529 *di dette leggi*).

344. Compiuta l' istruzione, se le giustificazioni non sono state sufficienti ad escludere ogni carico dell' incolpato, il segretario di stato ministro di grazia, e giustizia, disporrà, che l' autorità competente a giudicare, esamini preliminarmente, se sia il caso, e se convenga di abbandonare l' imputato ad un regolare giudizio.

345. L' autorità competente, preso, se occorre, de' nuovi rischiarimenti sull' affare, darà fuori il suo avviso, o perchè si vieti ogni ulteriore procedimento contro il pubblico funzionario incolpato, o pure, che si adottino contro di esso misure disciplinali; o in fine credendolo colpevole, sia sottoposto ad un regolare giudizio (*art.* 529 *di dette ll.*) (1).

(1) La legge sulla considerazione, che non tutti i fatti che a prima vista sembrano imputabili, possano dar luogo alla punizione di un pubblico funzionario, ha sag-

346. L' avviso motivato, verrà rimesso una cogli atti al segretario di stato ministro di grazia, e giustizia (*art.* 530 *di dette ll.*)

347. Se viene autorizzata la sottoposizione dell' imputato al giudizio, se ne darà subito comunicazione al giudice competente, a chi verranno rimessi tutti gli atti (*art.* 531 *di dette leggi*).

348. Da questo momento, e durante il giudizio, l' imputato rimane di dritto sospeso dalla sua carica (*ivi*).

349. L' autorizzazione ai termini del precedente articolo equivale nelle cause di misfatti al giudizio di sottoposizione all' accusa (*art.* 532 *di dette leggi*).

350. Dopo l' autorizzazione, il pubblico Ministero presso la corte competente, potrà presentare l' atto d' accusa contro il funzionario imputato, a' termini dell' art. 166 di dette ll. senza alcun bisogno di esame per la sua ammissione.

---

giamente prescritto doversi preliminarmente decidere, se l' imputato debba, o nò essere abbandonato ad un regolare giudizio; mentre spessissimo avviene, che quel che a' primo aspetto credesi un fatto criminoso, in realtà non è che un eccesso di zelo, o di smisurato impegno per la giustizia, che conviene reprimere, e non punire.

351. Pe' misfatti portanti a pena minore del quarto grado de' ferri, l' imputato sarà rilasciato sotto mandato, consegna, o cauzione fino al dì della pubblica discussione (1). Pe' fatti poi punibili con pene maggiori, dovrà spedirsi contro di lui un mandato di arresto, (*art* 533. *di dette leggi*).

Tutto il rimanente del giudizio avrà luogo colle forme ordinarie, (*art*. 534.)

352. La corte suprema di giustizia, allorchè procede nelle cause contro i funzionarj dell' ordine giudiziario, eseguirà tutte le formalità prescritte per le gran corti criminali, (*art*. 535.)

353. Sono queste le regole generali, che debbono osservarsi nel procedere alla compilazione del processo contro i componenti l'ordine giudiziario, per qualunque reato da essi commesso; per quel che concerne poi il giudizio di condanna riguardando ai soli giudici di fatto, ci riserbiamo parlarne nel terzo volume, allorchè tratteremo degli oggetti comuni a tutti i giudizj penali.

---

(1) È questa una eccezione all' *art*. 131 delle leggi di procedura, il quale prescrive, che l' imputato rilasciato sotto mandato, consegna, o cauzione, debba rimanare in tale stato fino a che il pubblico ministero forma l' atto di accusa, e non già fino al giorno della pubblica discussione.

TITOLO III.

DELLA PROCEDURA IN CASO DI DISTRUZIONE, O INVOLAMETO DI SCRITTURE.

354. Quando per effetto d' incendio, d'inondazione, o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza, o scrittura, in materia penale, fosse stata distrutta, o involata, o pure in altro modo smarita, si procederà nel seguente modo.

355. Se esiste copia legale (1) dell' atto distrutto, involato, o smarrito, verrà considerata come l' originale istesso, e messa in suo luogo (*art.* 557 *delle ll. di proc. penale*).

356. Ogni uffiziale pubblico; qualunque depositario, qualunque particolare, detentore di una copia di documento, o scrittura qualunque, necessaria a supplire l' originale mancante, sarà tenuto rimetterla alla cancelleria della gran corte criminale, sull' ordine, che verrà dato a tal uopo, dal presidente, o dal procuratore generale del Re (*art.* 557. *di dette ll.*)

---

(1) È considerata legale la copia allorchè essa sia stata estratta da un pubblico funzionario, o da un' uffiziale pubblico, cui la legge attribuisce i caratteri d'autenticità, o pure trovasi inserita ne' pubblici registri.

357. La legge nell' attribuire la facoltà al presidente, ed al procuratore generale di dare gli ordini per la presentazione della copia di un documento distrutto, o smarrito, ha supposto il caso dello smarrimento, o involazione dall'archivio della corte; ma nell'ipotesi dello smarrimento, o involazione di un' atto o un documento dall' uffizio di un giudice d' istruzione, o di un giudice di circondario, non è certamente proibito a questi funzionarj dare le medesime disposizioni, mentre lo scopo della legge essendo quello d' assicurare la pruova, gl' istruttori sono i primi autorizzati a porre in opera tutti i mezzi, ondo ottenerla.

358. Dietro l' ordine di esibizione della copia del documento, il depositario rimane sciolto da ogni obbligazione verso coloro, che vi avessero interesse.

359. I depositarj particolari avranno dritto a farsene rilasciare una copia, senza spesa (*art.* 557 *di dette legge.*)

360. Se non esiste alcuna copia legale della carta distrutta, involata, o smarrita, come sarebbe il caso dell'involamento, o distruzione di un processo, del quale difficilmente ne può esistere copia, potrà supplirsi per mezzo di testimonianze, o altri atti, alla pruova della precedente esistenza del processo involato.

In questo caso si procederà all'istruzione della pruova secondo le regole stabilite per lo scoprimento de' reati di qualunque natura: l'istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza (*art. 558. di dette ll.*)

361. Dopo che si è provata l'esistenza precedente del processo, bisognerà, provare la sua inesistenza, e per quanto è possibile il modo come sia stato distrutto, o involato. (2).

362. Assodata questa pruova, si passerà al riaquisto della pruova generica del fatto cui il processo avea rapporto; è questo il caso dell'ingenere suppletorio, poichè difficilmente potrà più esistere identicamente l'istesso oggetto, sú del quale fù commesso il reato. L'inesistenza del cadavere dell' uomo ucciso, la guarigione delle ferite, la rifazione delle fratture, delle porte, de' muri, o altri oggetti, che han servito di mezzo à furti, renderà vana qualunque ispezione. Quindi converrà con una pruova suppletoria dimostrare l'esistenza del reato, ed è in questo genere di pruove, più d'ogni altro, che un accorto istruttore dee far risplendere il suo talento, la sua abilità, la sua esattezza.

---

(2) Nel liquidarsi l'involamento o la distruzione di un processo bisognerà versarsi ancora allo scovrimento dell' autore, o complici di un tal reato, onde tradurli in giudizio, ne' modi prescritti dalla legge.

363. Assodato di nuovo l' esistenza del reato si procederà al riacquisto della pruova specifica riesaminando di nuovo i testimonj intesi nel primo processo, per quanto sia possibile, e raccogliendo tutte quelle altre pruove, che menar possono allo scoprimento del reo.

364. Sarà nella libertà della gran corte, quando il processo sia stato involato dal suo archivio, procedere essa stessa alla verifica del fatto, o pure delegare altro magistrato pel dovuto procedimento, mentre giusta il disposto nell'art. 13 delle ll. di proc. pen. La gran corte criminale potrà, ne' casi in cui lo crede espediente, assumere le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria, ed è questo appunto uno de' casi in cui la gran corte dovrebbe avvalersi del disposto nel citato articolo 13.

TITOLO IV.

DELLA RICUSA DEGLI UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Nel Titolo VII. del Lib. III. delle leggi di procedura, vengono con chiarezza stabilite le regole per procedere ne' giudizj di ricusa degli uffiziali di polizia giudiziaria, e di ciò parleremo a suo luogo nel terzo volume : qui altro non crediamo necessario, che dare alcune regole gerali, le quali riguardar possono il modo come la ricusa dovrà presentarsi nel corso di una istruzione.

365. Nelle materie penali, ogni uffiziale di polizia giudiziaria, che prenda parte in un procedimento, può essere allegato per sospetto.

366. La sospezzione vien prodotta per mezzo di ricusa, i di cui legali motivi giusta il prescritto nell' art. 498 delle leggi di procedura penale, sono quelli stessi stabiliti dalle leggi di procedura ne' giudizj civili (1).

367. L' art. 499 di dette leggi nel stabilire il

(1) Le leggi di procedura ne' giudizj civili, sotto gli articoli 157, e 470. stabiliscono con precisione, e chiarezza tutti i casi pei quali possono essere ricusati i giudici.

modo di procedere ne' giudizj di ricusa, prescrive che, *il giudizio di ricusa contro un uffiziale di polizia giudiziaria, non impedisce fino alla sua decisione, il proseguimento dell' istruzione*; quindi ancorchè un giudice di circondario, o un altro uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo un processo, venchi allegato a sospetto; cio non ostante egli continuerà il procedimento, senza arrestarsi alla prodotta ricusa (2).

368. Il giudizio di ricusa di qualunque uffiziale di polizia giudiziaria: appartiene alla gran corte criminale, la quale ammettendo la ricusa, annullerà tutti gli atti compilati dall' uffiziale di polizia giudiziaria ricusato, tranne la pruova generica, e destinerà un nuovo istruttore per compilare il processo (*art.* 500 *delle ll di proc. pen.*)

369. Il nuovo istruttore dovrà principiare l' istruzione dal punto in cui trovansi annullati gli

---

(1) Sarebbe pernicioso alla giustizia sospendersi l' istruzione per causa di ricusa; questo mezzo potrebbe allora servire per ritardare un procedimento, o disperdere le pruove di un reato; ma ciò non ostante la legge, sempre conseguente ne' suoi principj, ha stabilito che trovandosi ammissibile la ricusa, dovranno annullarsi tutti gli atti fatti dal giudice ricusato, tranne la pruova generica, e di fatto permanente (*articolo* 501 *delle ll. di procedura penale.*)

atti, nè la legge li vieta servirsi de' medesimi testimonj, e dell'istesse pruove, o documenti adoprati nella prima istruzione, anzi giusta il prescritto nell'art. 401 di dette leggi è nelle sue facoltà riesaminare anche i testimonj degli atti conservati, ai termini dell'art. 59 di dette leggi (1) crediamo però cosa molto utile alla giustizia ripetere, anche la pruova generica, o di fatto permanente, quantevolte in tutto, o in parte, possa ottenersi, o almeno riesaminare con giuramento i periti, ed i testimonj adoprati in tal genere di pruova.

370. Nei giudizj di ricusa dovrà procedersi colle norme stabilite dalle leggi di procedura civile (*art.* 449. *ll. di proc. pen.*)

371. Le leggi di procedura ne' giudizj civili, stabiliscono, che la parte che vorrà ricusare un giudice di circondario, dovrà formare la sua ricusa, ed esporne i motivi, con un atto, che essa farà notificcre per mezzo di usciere al cancelliere della giustizia di circondario (*art.* 148 *ll. di proc. civile.*).

372. La ricusa contro ogn' altro giudice, dovrà proporsi nella cancelleria del tribunale del quale il giudice fa parte, con atto firmato dalla

(1) Vedi l' articolo 126 del presente manuale.

parte, o dal suo patrocinatore, nel quale dovranno spiegarsi tutt'i motivi della medesima (*art. 477 delle ll.*).

373. Dall' esposto ne' due precedenti articoli si trae la conseguenza, che la ricusa tanto contro i giudici di circondario, che contro qualunque altro magistrato, dovrà prodursi nella propria cancelleria, colla sola differenza, che nella cancelleria, de' tribunali può direttamente presentarsi dalle parti, ed in quella del giudice di circondario, dovrà darsi per atto d' usciere.

Quindi quando l' uffiziale di polizia giudiziaria è della classe de' giudici regj la ricusa dovrà semplicemente prodursi con atto d' usciere intimato al cancelliere. Riguardo poi ai giudici istruttori in qual modo la ricusa dovrà presentarsi? la legge non ne fa alcun motto; ma noi crediamo che siccome trattasi di un giudice isolato, dovrà procedersi nel modo stesso stabilito per la ricusa de' giudici di circondario.

374. Nell' uno e nell' altro caso, il cancelliere comunicherà all' istante l' atto di ricusa al giudice ricusato, il quale farà in piedi di esso la sua dichiarazione, contenente le risposte alle ragioni della parte ricusante (*art. 149, e 479 ll. di proc. civile.*)

375. L' articolo 150 delle leggi di procedura civile prescrive, che nel termine di giorni tre,

copia dell' atto di ricusa dovrà spedirsi dal cancelliere al regio procuratore del tribunale civile della provincia ; or avendo l' articolo 500 delle ll. di procedura penale attribuito il giudizio di ricusa degli uffiziali di polizia giudiziaria alla gran corte criminale , il cancelliere del giudice ricusato , dovrà spedire la ricusa al procuratore generale presso la gran corte criminale della propria provincia (1).

376. La parte che ricusa un giudice , dovrà presentare pruova in iscritto , o somministrare almeno un principio di pruova , delle cause della ricusazione , altrimenti è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice , e ordinare la pruova per mezzo di testimonj (*art.* 482 *ll. di proc. civ.*).

377. Trattandosi di ricusa di qualunque altro pubblico funzionario incaricato dell' istruzione di un processo penale , bisognera seguire l' istesse massime adottate della legge , per la ricusa de' magistrati enunciati ne' precedenti articoli.

---

(1) Trattandosi di giudici di circondarj , il cancelliere dovrà prima di eseguire tale spedizione , comunicare la ricusa al giudice , e riceverne le sue risposte (*art.* 148 *ll. di p. civile*).

TITOLO V.

DEGLI OGGETTI, CHE PREVENGONO PRESSO GLI ATTI DE' GIUDIZJ PENALI.

378. Tutti gli oggetti appartenenti ai reati, che vengono in qualunque modo assicurati alla giustizia, debbono essere ben conservati, e custoditi, sia per porli sotto l' osservazione de' giudici, che debbono giudicare del reato, onde trarne quelle pruove, che menar possono allo scoprimento della verità; sia per restituirli ai legittimi proprietarj, dopo terminato il giudizio, o per venderli in caso siano d' ignoto padrone o rimanessero confiscati.

379. La legge (*art.* 567 *e seguenti*) stabilisce in tutti questi diversi casi, cioè di restituzione, o vendita, le regole come l' una o l' altra debba eseguirsi; ma ciò non riguardando gli uffiziali di polizia giudiziaria, ne parleremo a suo luogo nel 3.° volume; intanto per ciò che riguarda questi funzionarj, è necessario, che essi invigilano, onde i loro cancellieri, conservino con esattezza tutti gli oggetti pervenienti presso gli atti, mentre ai termini dell' art. 571 delle ll. di proc. penale, tali oggetti vengono affidati alla custodia de' medesimi.

380. Giusta il prescritto nel citato art. 367

in ogni cancelleria sia di giudicato d' istruzione, sia di circondario, dovrà tenersi un registro, onde descrivervi tutti gli oggetti, che possono pervenire presso gli atti (1).

381. Ma se gli oggetti, non siano tali da potersi conservare in cancelleria, come per esempio, trattandosi di grosse machine di animali, etc. la legge (*art.* 572) permette sottoporli ad una custodia diversa; quindi in tal caso gli uffiziali di polizia giudiziaria dovranno prendere tutti i mezzi onde tali oggetti siano consegnati a persona sicura, e ben custoditi; in tutti i casi, quando gli oggetti sono suscettibili di sugellazione bisognerà eseguirla, e nel caso di consegna ne sarà formato il dovuto processo verbele, nel quale si descriveranno esattamente tutti gli oggetti, la loro qualità, e stato attuale, e tutte quelle altre indicazioni, che si giudicheranno necessarie al loro riconoscimento, questo atto sarà sottoscritto tanto dal consegnatario; che dall' uffiziale di polizia giudiziaria, e dal cancelliere, ed è anche di bene farvi intervenire due testimonj, specialmente quando il consegnatario fosse illetterato.

382. Se dopo assicurato un oggetto, si co-

(1) Nelle città di Napoli, e di Palermo, presso i commessarj di polizia che adempiono alle funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, dovranno esservi simili registri.

noscerà non essere furtivo, e che non abbia alcun rapporto col reato, o non sia più necessario all'andamento del giudizio, potrà restituirsi ai padroni leggittimi (*art.* 573, *e* 574 *delle ll. di proc. pen.*).

Una simile restituzione potrà farsi anche in favore di un imputato, quando gli oggetti siano allo stesso appartenenti, e non abbiano col reato alcuna relazione (*art.* 578 *di dette leggi*).

383. Giusta il disposto nell' art. 579 di dette leggi, la restituzione a favore dell' imputato potrà sospendersi.

1.° Quando il valore della cosa sia riguardevole, e l' imputato di povera o di sospetta fortuna;

2.° Quando l' imputazione sia di falsità a fin di appropriarsi dell' altrui robba, o di furto, o di altri reati, che offendono la proprietà;

3.° Quando a richiesta della parte civile, o del pubblico ministero, si ordini il sequestro per cautela delle spese di giudizio, de' danni ed interessi, o delle ammende.

Se poi l' imputato dia idonea cauzione cessa un tal divieto (*art.* 680 *di dette ll.*).

384. L' uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo, dopo che avrà assicurato nelle regole, un oggetto; quando anche conosca con chiarezza, che rapporto alcuno, non

abbia col reato di cui va in cerca, non potrà mai arbitrarsi ad eseguirne la restituzione, senza una deliberazione della gran corte, o del giudice competente, giusta il prescritto negli articoli 686, e 587 di dette leggi; potrà non pertanto a richiesta delle parti, ed anche di ufficio se lo crede espediente, farne rapporto al procuratore generale, onde chiederne l'autorizzazione corrispondente.

Le parti che avranno interesse di chiedere la restituzione di alcun oggetto, dovranno sempre dirigere la loro domanda al procuratore generale presso la gran corte criminale, da chi si solleciteranno le dovute risoluzioni della detta gran corte.

CONCHIUSIONE.

Sono queste le regole tutte che debbono guidare gli uffiziali di polizia giudiziaria onde assicurare l'esistenza de' reati, scovrirne gli autori, e tradurli innanzi i magistrati che debbono giudicarli, e noi nell'esporle abbiamo creduto utile di accompagnarle con una serie di modelli, onde maggiormente facilitare la compilazione del processo penale, e rendere nel tempo stesso quest' opera utile anche ai studenti del dritto, che versar si vogliono nelle materie penali.

FINE DEL I. VOLUME.

FORMOLE

DE' PRINCIPALI ATTI DI PROCEDURA, ENUNCIATI NEL PRESENTE VOLUME.

FORMOLA I.

Rapporto ufficiale di un pubblico funzionario.

Pozzuoli li

Eseguendo io l'inventario de' beni mobili del fu . . . , in un cassone sito nel suppegno della casa dello stesso, vi ho rinvenuto il cadavere di un uomo, che sembra morto da moltissimo tempo. Io ho subito messo de' suggelli alla porta della stanza, in presenza di quattro testimonj, formandone il corrispondente verbale, acciò il corpo del reato non venghi a disperdersi; glie lo partecipo dunque in discarico del mio dovere, e per quelle disposizioni, che crederà opportune di prendere.

Al Sig. Giudice istruttore del distretto.

Il Notajo N. N.

Altro rapporto d' un' uffiziale di Sanità.

Portici li . . . . .

Sig. Giudice

Questa mattina essendo stato chiamato a medicare una donna a nome Maria B. domiciliata nella strada S. Antonio, ho rinvenuto la stessa gravemente ferita sull' occipite a colpo d' istrumento pungente tagliente, come coltello, o altro simile; la medesima ha asserito, che una caduta gli abbia cagionata tale ferita.

Glie lo partecipo Sig. Giudice in discarico del mio dovere, pregandola di accusarmi la dovuta ricezione della presente.

al Signor Giudice Regio.

L' uffiziale di Sanità
Nicola M.

F O R M O L A II.

Denuncia di persona presente al fatto.

Innanzi a noi Regio Giudice del circondario di Caserta, assistito dal nostro cancelliere, è comparso il Sig. Luigi B. . . . d' anni 23, Negoziante, domiciliato in Cardito, di passaggio in questa comune, il quale ci ha esposto quanto siegue.

Signore nel recarmi quest' oggi dal comune di Maddaloni in questo di Casetta, verso le ore 20 in compagnia del mio domestico Felice C. giunto nel luogo detto Ponte di S. Antonio, ho inteso un lamento, ed essendomi messo in attenzione, onde conoscere cosa si fosse, ho veduto in un territorio contiguo, in distanza di circa 20 passi, una giovine distesa a terra, e tutta intrisa di sangue; intanto siccome il luogo era solitario, ed io temea di qualche sinistro, così ho avvanzato il camino, e son venuto da voi a darvene parte per le provvidenze opportune.

Interrogato se vi erano altre persone in quelle vicinanze.

Ha risposto = Signore circa un tiro di fucile lontano accosto una cappella diruta, ho veduto alcuni armenti, ed un uomo seduto.

Lettura data della presente dichiarazione al detto Sig. Luigi B. . . . . , ha detto contenere la verità, ed ha con noi sottoscritto.

Quindi noi sopradetto Giudice abbiamo disposto recarci sull'istante insieme col cancelliere, ed a due testimonj nel luogo indicato, per indi procedere a ciò che conviene (1). *Sieguono le sottoscrizioni.*

---

(1) Il Giudice potrà condurre il denunciante sul luogo, onde raccogliere dallo stesso tutti gli altri schiarimenti che crederà opportuni.

FORMOLA III.

NUM. 1.

Querela della parte offesa.

Innanzi a noi M. . . . Regio Giudice del circondario di Portici assistito dal nostro cancelliere, è comparso Michele C. di condizione pittore di anni 29, domiciliato strada Roccella n°. 20, il quale ci ha esposto quanto siegue.

Signore, quest' oggi verso le ore 18 stando seduto avanti la mia bottega, è venuto il nominato Francesco D. di condizione venditor di vino, il quale avendomi chiesto il pagamento di un barile di vino da circa un mese vendutomi, ed essendomi lagnato della cattiva qualità, e del prezzo troppo alterato, il Francesco ha profferito delle parole ingiuriose contro di me, del che risentitomi, egli con un grosso bastone, che avea nelle mani, mi ha tirato due colpi in testa, che mi ha cagionato la ferita che vedete.

Interrogato da chi si può deporre un tal fatto.

Ha risposto = Signore tutto ciò che vi ho detto può deporsi da N. N. presenti al fatto, anzi i medesimi si sono interposti per non farmi più offendere.

Domandato se chiede la punizione del colpevole, e se si costituisce parte civile pel ristoro de' danni.

Ha risposto: Sig. chieggo che il detto mio offensore sia punito a norma delle leggi (1) non mi costituisco per ora parte civile, riserbandomene il dritto a suo tempo (*o pure*) e mi costituisco parte civile, chiedendo il rimborso di tutti i danni, e spese.)

Data lettura della presente al detto querelante, vi ha persistito, ed ha con noi sottoscritto.

(*Sieguono le sottoscrizioni.*)

NUM. 2.

Altra querela.

L'Anno ec. . . .

Innanzi a noi (come nella precedente formola). E' comparso il Sig. Giuseppe B. . . di condizione . . . nato e domiciliato in . . . il quale ci ha esposto, che quest'oggi essendo andato ad un suo casino luogo detto . . . dal quale mancava da tre giorni, ha rinvenuto una finestra

(1) È in libertà dell'offeso, invece di chiedere la punizione del colpevoli dire, che si rimette alla giustizia.

del medesimo aperta, ed involati i seguenti oggetti.

Due mensali di fiandra (*se ne descriverà la larghezza lunghezza , e tutte le altre designazioni possibili.*

Sei posate di argento del peso di .... e con cifra B (*e così si descriveranno tutti gli altri oggetti.*)

Ci ha esposto ancora che egli crede, che i ladri siano saliti mediante scalata sulla finestra, avendo rinvenuto rotto il lucchetto di ferro della medesima; e che cadono i suoi sospetti di un tale furto sulla persona del nominato Antonio A... il quale abita non molto lontano da detto casino, ed è un uomo solito a commettere de' furti; tantoppiù che una donna a nome Angela C.... gli ha assicurato aver veduto nella giornata di jeri il detto Antonio seduto avanit il casino.

Interrogato se ha de testimonj che assicurar possono l' esistenza de' detti oggetti nell' indicato casino.

Ha riposto che nella passata domenica essendosi recato a pranzo in quel luogo unitamente ai nominati N. N. ed M. M. i medesi furono presenti allorchè egli conservò, tanto le dette biancherie, che le posate in un comò.

Domandato se chiede la punizione de' colpevoli, e se si costituisce parte civile.

Ha risposto che espressamente domanda che il reo e suoi complici venchino puniti a norma delle leggi, riserbandosi l' azione civile pel ristoro de' danni: lettura data della presente dichiarazione ha detto contener la verità, ed ha con noi sottoscritto.

Seguono le firme

F O R M O L A IV.

Istanza della parte civile pel ristoro de' danni.

L' Anno ec.

Innanzi a noi ec. (*come nella formola III.*)

Si è presentato il sig.... (*come in detta formola*) il quale ha detto che avendo nel giorno.... prodotto querela contro il nominato Antonio N. per le ferite cagionateli, colla riserba de' danni, ed avendo sofferto una luuga malattia per effetto di tali ferite, e moltissime spese; così costituendosi parte civile in giudizio, chiede essere rimborsato di tutt' i danni sofferti, ascendenti a ducati 150, cioè per 50 giorni d'impedimento al travaglio, e per tante medicine, e cura di medico.

Di tutto ciò se n' è formato il presente, che è stato sottoscritto ec. (*Sieguono le firme.*)

FORMOLA V.

Rinuncia all'istanza della parte privata.

L'anno ec.

Innanzi a noi regio giudice del circondario di . . . , assistito dal nostro ordinario Cancelliere, si è presentato il Sig. Francesco D. . . di condizione pittore, d'anni 26, domiciliato ec. . . ed il Sig. Carlo B. . . di condizione cantiniere domiciliato . . . Il detto Francesco..., ci ha asserito, che trovandosi aver prodotto querela contro il predetto Carlo D. . . di questa istessa comune, per una ferita cagionatale nella testa a colpo di bastone, e poichè si è dalla stessa perfettamente guarito, così volendo vivere col medemo in pace, è venuto a rinunciare all'istanza prodotta per la sua punizione, quantevolte il reato sia tale, che la rinunzia ne estinque il procedimento.

Ed il detto Carlo D. . . pienamente accetta la rinuncia medesima sottoponendosi a tutti i suo effetti.

Di tutto ciò se n'è formato il presente atto, il quale letto ai detti . . . , lo han sottoscritto in presenza nostra, e del cancelliere (*o pure*) avendo dichiarato non saper scrivere ec. . . . è

stato sottoscritto solamente da noi e dal nostro Cancelliere. (*Sieguono le firme.*)

FORMOLA VI.

NUM. I.

Verbale di flagranza.

L'Anno . . . il giorno . . . del mese di. . . ad ore 10 pomeridiane.

Noi N. N. ispettore di polizia del quartiere mercato, sulla denunzia del nominato Antonio D. . . di condizione calzolajo, il quale ci ha esposto, che alcuni ladri stiano scassinando un magazzino nella strada S. Eligio, siamo immediatamente ivi accorsi in compagnia del Sig. N. commesso giurato, ed assistito da due testimonj N. N., ed M. M. non che dal detto Antonio D. . . ., e dalla forza pubblica comandata dal Brigadiere della gendarmeria reale sig. E., e giunti nel luogo indicatoci, e propriamente nel magazzino di telerie, segnato col n°. 10, di proprietà del Sig. . . , abbiamo osservato la porta del medesimo socchiusa, ed essendoci ivi intromessi col beneficio del lume della lenterna, abbiamo rinvenuto due persone incognite, vestite di giacca, e calzoni lunghi blù, con camiciola

bianca, e cappotto tondo; le quali in vederci han cercato evadersi; ma essendo state trattenute, l'abbiamo immediatamente interrogati del loro nome, cognome, età patria, e condizioni, e dell'oggetto pel quale trovavansi in quel luogo.

Al che han risposto chiamarsi il primo Pietro B. . ., di condizione. . . . , del comune di Barra, e il secondo Giuseppe C. . . . del comune di Somma e che trovavansi in quel magazzino per averlo rinvenuto aperto. . . .

Abbiamo quindi immediatamente ordinato di lincenziarsi le loro persone, locchè eseguito alla presenza degli indicati due testimonj . . ., e del detto Antonio D. . . non che del Brigadiere della forza pubblica, si è rinvenuto nella sacca della giacca del primo una lima, un grimardello, e due chiavi, non che venti pezzi di carlini dodici, ed una scatola d'argento, e sotto la camiciola del secondo un lungo stile di ferro puntuto a due tagli, una tenaglia, ed un orologio di oro; ed avendoli interrogati a chi si appartenevano detti oggetti, han risposto unisonamente averli rinvenuti in mezzo la strada del Carmine, eccetto che le monete, che han detto essere di loro pertinenza. Quindi abbiamo proceduto all'immediata suggellazione di tali oggetti in presenza de' detti testimonj, chiudendoli in un involto di tela con tre suggelli a cera lacca,

la di cui impronta rappresenta l'efficie d'un leone, consegnandosi il suggello al testimone Antonio N.

Indi avendo proceduto ad altre ricerche, abbiamo rinvenuto dietro la porta un sacco con alcune pezze di tela, e cottone, e finalmente continuando le ricerche, abbiamo osservato due foderi del bancone, e due vetrine aperte (qui si descriveranno tutte le altre osservazioni che potranno farsi).

Quindi abbiamo disposto l'arresto de' detti Pietro B. . . . , e Giuseppe C. . . . , come colti in flagranza; come pure di procedersi all' osservazione della porta di detto magazzino per mezzo di due periti falegnami, onde conoscere in qual modo sia stata la stessa aperta, e nell'istesso tempo, la chiamata del proprietario del detto magazzino, onde assistere ai suoi interessi.

Di tutto ciò se n'è formato il presente verbale, che si è sottoscritto, da noi; dal commesso, dal capo della forza pubblica, dal denunciante; e da' testimonj (se alcuno non sappia scrivere, se ne farà menzione.) = (*Sieguono le firme.*)

NUM. 2.

Altro verbale di flagranza nel caso dell' art. 59 delle ll. di proc.

L' Anno ec.

Noi N. N. Brigadiere della gendarmeria Reale, comandante la brigata del Circondario d'Isernia, invigilando pel buon' ordine della fiera di S. Cosmo in unione de' gendarmi Antonio D.., Francesco C.., giunti al largo ove si vendono gli animali, abbiamo inteso alcuni gridi, ed indi un colpo d' arma da fuoco, ed essendo accorsi ove il rumore si faceva sentire, abbiamo rinvenuto un uomo ferito nel braccio, ed un altro con una pistola alle mano, che veniva trattenuto da molte persone, allora noi abbiamo proceduto all' arresto del detto individuo armato, ed avendo chiesto conto del fatto successo, i nominati (quì si descriveranno tutti quelli presenti al fatto) ci han detto che l'uomo armato di pistola, il di cui nome ignorano, per causa d' interesse intorno alla vendita d'una giumenta, venuto a contrasti con Pietro C... gli avea tirato un colpo di pistola, che ferito l' avea nel braccio, ed interrogato il detto individuo armato del suo nome, ha asserito chiamarsi Francesco D.., di condizione viaticale del Comune di

Ripa in Provincia di Molise, il quale dilicenziato in presenza de' testimonj N. N. . . , oltre la detta pistola gli abbiam rinvenuto nella sacca del petto un coltello di ferro volgarmente detto stile pungente a due tagli, e tre cartucci di polvere, e palle, capiente alla detta pistola, la quale essendo stato osservata dà detti testimonj, han detto essere quella appunto colla quale il detto Francesco ha ferito il surriferito Pietro C...

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale in doppia spedizione, la di cui copia è stata da noi spedita unitamente all' arrestato, ed alle armi, chiuse, e suggellate in presenza di Giuseppe B... e Luigi C... con sugello, a cera lacca, la di cui impronta indica una croce, al regio giudice del circondario per l' uso di giustizia.

Fatto e sottoscritto tanto da noi che da detti testimonj N. N. e c. D., non che da' nominati gendarmi, il sopradetto giorno mese ed anno.

(*Sieguono le sottoscrizioni*).

FORMOLA VII.

Ingenere principale.

NUM. 1.

Invenzione d' un cadavere.

L' anno . . . il giorno . . . ad ore.

Noi (si esprimerà il nome, e la qualità dell' uffiziale che procede) sull' avviso datoci da. . . A. B. di essersi trovato un cadavere nella strada detta fiore territorio di... ci siamo recati in detto luogo, assistito dal nostro ordinario cancelliere, e da due testimonj (*si descriverà il nome de' testimonj*) i quali han prestato il giuramento di fare tutte le loro osservazioni secondo la verità e conscienza, dove giunti vi abbiamo effettivamente rinvenuto un cadavere di Sesso . . . statura di ... (*se ne dirà l' esatta misura*) ricoverto di... (*se ne descriveranno minutamente gli abiti, le biancherie etc.*) ed avendolo fatto denutare, abbiamo osservato, che ricevuto avea tre ferite nel... (s' individueranno le ferite, il numero, la qualità, i luoghi, ed il loro stato apparente), e visitate le sacche de-

gli abiti, vi abbiamo ritrovato .... (si descriveranno tutti gli oggetti rinvenuti).

E poichè detto cadavere non è stato riconosciuto; da detti testimonj abbiamo ordinato, che sia trasportato alla piazza di .... onde procedere alla sua ricognizione per mezzo di altri testimonj, conoscerne il nome, cognome, padria, professione, ultimo domicilio etc., e che gli abiti, le biancherie etc., siano sugellate, e depositate nella cancelleria del .... onde servano di documenti alla pruova, e che due uffiziali di sanità visitando il cadavere, c' indichino la causa della morte. Di tutto ciò abbiam fatto, e disteso il presente verbale nel giorno, mese, ed anno come sopra, il quale è stato sottoscritto tanto da noi, che dal nostro cancelliere, e testimonj, (*sieguono le sottoscrizioni*).

NUM. 2.

Ricognizione del cadavere di persona ignota per mezzo di testimonj.

L' Anno .... in ....

Noi N. N. giudice del circondario di ...... volendo procedere alla ricognizione del cadavere rinvenuto nella strada di .... giusta il nostro verbale di quest' istesso giorno, assistito dal no-

stro ordinario cancelliere, ci siamo recati nel corpo di guardia della piazza di questa comune, accompagnati da quattro testimonj, probi, ed onesti di questa comune medesima, ed intesi delle cose pubbliche, cioè

Si descriveranno i nomi, cognomi, età professione, e domicilio de' testimonj.

Ai quali dopo di aver fatto prestare il giuramento di dire la verità, ne altro che la verità, abbiamo ordinato di riconoscere il cadavere dell'uomo rinvenuto ucciso sulla strada di. . . , che attualmente trovasi depositato nel detto corpo di guardia, ed indicarci come in vita facea chiamarsi; il suo stato, professione, luogo di nascita, ed ultimo domicilio.

Quindi essi testimonj, eseguendo il nostro incarico, dopo di aver' attentamente esaminato il cadavere, ci han dichiarato uniformamente, e concordemente, che il detto cadavere in vita chiamavasi Antonio A. . . di condizione viaticale del vicino comune di Atena ed essi ben cognito, per avere spessissimo col medesimo negoziato di grani, ed altri generi.

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale, che letto ad essi testimonj; han dichiarato contenere la verità, ed han con noi sottoscritto. (*sieguono le firme*).

Num. 3.

Ricognizione del cadavere per assicurarsi della causa della morte.

L'Anno ... in ....

Noi n. n. regio giudice del circondario di ... in prosieguo del procedimento sull' invenzione del cadavere del nominato A ..., volendo assicurarci della causa della di lui morte, abbiamo fatto venire alla nostra presenza gli uffiziali di sanità sig.[ri] N.... medico, e C.... chirurgo, domiciliati in questo comune, ai quali abbiamo ordinato riconoscere attentamente in nostra presenza il cadavere di un uomo, che in vita chiamavasi n. n. e che ora trovasi disteso su di una bara. Per esecuzione dunque di un tale incarico, i detti sig. uffiziali di sanità han prestato il giuramento ai termini dell' articolo 70 delle ll. di proc. penale di fare la loro relazione, e darci il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza, ed in seguito sono passati ad osservare attentamente in nostra presenza il cadavere sudetto in tutte le sue parti esterne, ed indi a sezionarne col coltello anotomico alcune parti interne, come la cavità del petto.

Terminata una tale operazione, detti periti ci

hanno assicurato che la causa assoluta della morte del detto N. sia stata una ferita di arma da fuoco, la di cui palla di piombo l' ha perforato il cuore, siccome con chiarezza, e precisione sarà il tutto dettagliato nel loro separato rapporto. (*sieguono le sottoscrizioni*)

NUM. 4.

Relazione degli uffiziali di sanità.

Noi qui sottoscritti Antonio A... , e Francesco C... medico ; e chirurgo fiscale addetti al circondario di... in seguito di ordine ricevuto dal giudice del detto circondario , e dopo la debita prestazione del giuramento , evendo proceduto in sua presenza all' osservazione , e sezione del cadavere di un' uomo che in vita chiamavasi A..., che abbiamo ritrovato in una stanza terrena del corpo di guardia comunale disteso su di un tavolato , passiamo a riferire quanto siegue.

1.° Il cadavere che ci è stato presentato , mostrava essere di un giovane dell' età di circa anni 35 di statura bassa , capelli castagni chiari (e così si descriveranno tutti i suoi connotati, e segni apparenti).

2.° Avendolo fatto denudare , gli abbiamo

rinvenuto una ferita tra la . . . di figura rotonda quanto una moneta di rame di un tornese, e penetrante nell' addoma fino alla sua cavità, ed un' altra sotto la mammella sinistra di figura anche rotonda, questa dell' istessa dimensione della prima con esca d' intorno ec.

Quali due ferite si sono da noi giudicate gravi, e pericolose di vita, e fatte, e causate da palle di piombo scagliate da armi da fuoco, come schioppo, pistola, o altro simile; ma esternamente non abbiamo potuto giudicare se sia stato un tal colpo penetrante dall' una parte all' altra, o siano due colpi differenti.

3.° Avendo col coltello anotomico aperto il petto ed osservatane la sua cavità, abbiamo rinvenuto, che la ferita de' reni, era perfettamente in corrispondenza in linea retta con quella del petto, trapassando l' inviluppo del cuore; e siccome il buco della parte de' reni è di una figura alquanto più grande, così siam di parere che il colpo sia entrato dalla detta parte de' reni, ed uscito dalla parte del petto per mezzo della perforazione dell' inviluppo del cuore.

Quindi siam di parere, che la caggione assoluta della morte del detto A... sia stata causata dalla detta ferita; la quale per necessità dovea produrre la cessazione immediata della vita, per aver offeso l' organo il più interessante.

Di tutto ciò nè abbiamo formata la presente relazione, che è stata sottoscritta da noi, e vista e sottoscritta anche dal giudice, e dal cancelliere. (*sieguono le sottoscrizioni*).

Num. 5.

Ingenere per l' effrazione di porte o finestre

L'anno 1822 il giorno . . . del mese di . . .

Noi N. N. (*come nella formola* 3.ª) volendo assicurarci del modo, come i ladri abbiano potuto intromettersi nella casa di campagna del Signor . . . ci siamo nella stessa condotti coll' assistenza del nostro cancelliere, è di due periti falegnami a nome (*si descriverà il nome cognome domicilio età condizione ec.*) i quali han prestato il giuramento di fare le loro osservazioni e darci il loro parere secondo la verità su tutto ciò che saranno da noi richiesti ad osservare.

Quindi gli abbiamo ordinato visitare ed osservare con attenzione se nella finestra della seconda stanza di detta casa ci ravvisino segni di effrazione o altre forature; ed in seguito di tutte le osservazioni analoghe alla circostanza, ci han riferito quanto siegue.

1.° Che nella finestra settentrionale della

2.ª stanza di detta casa vedesi un bucò di recente fatto mediante la rottura di due tavole avvenuta dalla parte esterna di detta finestra col mezzo di palo di ferro, scarpello, o altro simile istrumento, per cui son di parere che con tal mezzo siasi aperta detta finestra ed intromessi i ladri.

3.° Che per ascendere sulla detta finestra attesa la sua altezza di dieciotto palmi vi sia stato bisogno dell'ajuto di scala: come infatti osservasi al di sotto di detta finestra nel terreno due buchi corrispondenti al piede di una scala di recente appoggiatovi.

Di tuttociò se n'è formato il presente verbale sottoscritto tanto da noi, che dal nostro cancelliere e periti. (*Sieguono le firme.*)

FORMOLA VIII.

Ingenere suppletorio, rapporto, visite domiciliari, sugellazione, quasi flagranza.

Noi N. N. giudice istruttore del distretto di .., assistito dal nostro ordinario cancelliere, sull'avviso ricevuto dal sindaco della comune di....... il quale ci ha riferito, che da due giorni, non più si rinviene la persona di Mario A..., ed essendo venuto a nostra notizia, che nel princi-

pio del bosco detto di.,, vi siano alcuni pannamenti intristi di sangue; dubitando, che il detto Mario fosse stato ucciso, volendo assicurarne le pruove, ci siamo ivi recati in compagnia del nostro cancelliere, e di quattro testimonj (*se ne descriveranno i nomi*) ove giunti i detti testimonj han prestato il solito giuramento di fare le loro osservazioni, ed esporci la verità, ne altro che la verità.

Indi essondo passati alla ricerca degli oggetti indicatici, abbiamo rinvenuto sotto un albore di quercia un cappotto di panno blù, lungo palmi .,, con pellegrina dell' istesso colore, e con mostre di felba verde, e ciappe di ottone, con cifra indicante le lettere m. a., due cappelli neri; due fazzoletti; ed un fodero di coltello di pella verde con crispello di ottone, con cifra nel suo bottone, indicante le lettere c. n.

Quali oggetti osservatosi attentamente da' detti testimonj ci han dichiarato, che nel cappotto si osservvano alcune macchie di fresco sangue, ed una lacerazione alla parte di dietro, fatta da istromento tagliente, come altresì in uno de' fazzoletti altre due macchie di sangue.

Dopo tali osservazioni abbiamo in presenza de' detti due testimonj proceduto alla suggellazione di tali oggetti, ponendoli tutti in un sacco, che è stato suggellato, in tutt' i suoi estre-

mi con quattro sugelli a cera lacca, la di cui impronta rappresentante un leone, è stata consegnata al testimone A..., il quale unitamente a noi, ed agli testimonj han sottoscritto l' involto

In seguito avendo osservato alcune macchie di sangue sulla terra, che in prosieguo si estendevano verso l' interno del bosco, unitamente ai testimonj abbiamo quelle seguite; ma dopo una quarantina di passi, la traccia del sangue si è dispersa, e solo si sono rinvenute su di un territorio di fresco coltivato alcune pedate di tre persone calzate con scarpe, la di cui traccia, essendosi da noi seguita, ci ha condotti per la lunghezza di circa un quarto di miglio verso levante in una casa di campagne; la di cui porta essendo aperta, tanto noi che i testimonj, ed il cancelliere vi siamo entrati, rinvenendovi una donna, che ha detto chiamarsi Maria C...

Avendo dimandato alla stessa se altri abitavano in quel luogo, ha risposto che vi abitano con essa due suoi figli a nome ... i quali trovavansi assenti dalla casa, per essere andati nel vicino comune di ...

Noi intanto volendoci assicurare, se in detta casa esistito vi fosse alcun' oggetto che aver possa correlazione col reato di cui andiamo in cerca, abbiamo ordinato a' detti testimonj far le dovute ricerche, lo che essendosi eseguito, tra

i matarazzi del letto, si è rinvenuto un fucile del calibro di un oncia, che essendosi osservato da' detti testimonj si è ritrovato carico con due palle di piombo, e polvere da sparo, e finalmente sotto di un focone, si è rinvenoto nascosto un uomo, che avendolo fatto uscire, ha detto chiamarsi Carlo N...., figlio di detta Maria, sul quale in presenza de' detti testimonj si è rinvenuto nella sacca della sua giacca un coltello, volgarmente detto stile, puntoto a due tagli senza fodoro, ed una borza con dentro cinquanta monete di oro di ducati sei, quattro di docati quindici, un' orolorgio d' oro con cateniglia ec.

Quali oggetti sono stati immediatamente sugellati, cioè i danari, l' orologio, e la cateniglia involti in una carta (*si spiegherà in tutto come nella precedente suggellazione.*)

Quindi volendosi assicurare, se le impreisioni delle pedate rimaste sul terreno corrispondono alle scarpe del detto Giuseppe A...., abbiamo ordinato ai detti testimonj fare un tale sperimento, locchè essendosi in nostra presenza eseguito, con togliersi una delle scarpe del detto Carlo n. e misurarsi sulla impressione sistente uel terreno. ci han riferito che due di esse sono identiche alla pianta del piede del detto Giuseppe, e le altre alquanto più lunghe.

Interrogato il detto Carlo A... a dirci se mai veduto avesse da quel luogo il nominato Mario A..., ha risposto negativamente.

Interrogato a chi si appartiene quell'orologio, e danaro su di esso rinvenuto, ha risposto averlo ritrovato nel vicino bosco di S. Stefano.

Essendoci in fine accorti che il detto Carlo A... tiene delle macchie di sangue sul suo calzone e calzette, abbiamo ordinato ai detti testimonj osservare tali macchie, lo che avendo eseguito, ci han riferito essere dette macchie effettivamente di sangue recentemente fatte.

Interrogato esso Carlo sulla causa di tali macchie ha detto essere di sangue che nel giorno antecedente uscito gli era dal naso.

Quindi elevandosi degli indizj di reità contro il detto Carlo A... abbiamo dispospo tradursi in carcere in luogo di deposito, continuandosi le ricerche ai termini delle leggi.

Di tuttociò nè abbiamo formato il presente verbale, sottoscritto tanto da noi che dal nostro cancelliere, e testimonj (*sieguono le sottoscrizioni*).

FORMOLA IX.

Altro verbale di visità domiciliare e di reperto

L'anno.... il giorno.... del mese di.... noi....
(*come nella formola* 3.a).

Volendo assicurarci, se nel domicilio del nominato Antonio A... imputato di furto di varie biancherie ed argenti a danno del sig. Giuseppe B... vi siano oggetti appartenenti al detto furto, ci siamo condotti nella casa di sua abitazione sita nella strada di .... in unione del nostro ordinario cancelliere, a di due testimonj, (*se ne descriverranno i nomi*) i quali han prestato il giuramento di dire la verità, e fare secondo la verità, tutte le osservazioni necessarie ed ivi giunti avendo rinvenuto il detto Antonio A. imputato, gli abbiamo fatto ordine di aprirci tutte le sue stanze, armadj, baulli, e di esser presente alla visita che anderemo ad eseguire nel suo domicilio; quindi entrati in una prima stanza prossima alla cucina abbiamo ordinato a' detti testimonj, di osservare se in essa vi fossero oggetti della natura di quelli descritti nella querela del dirubato sig. Giuseppe B... della quale abbiamo data lettura ad essi testimonj: lo che avendo eseguito in nostra presenza, in un armadio di

legno si è rinvenuto un involto di panni, nel qnale vi erano tre mensali di fiandra con lettere g. b. a carattere rosso; sei tovaglie e sei camice di olanda con simili lettere; e finalmente quattro posate ed un cocchiarone di argento, con eguali cifre; e poicchè detti oggetti sono della natura e qualità di quelli dati in nota dal dirubato, abbiamo proceduto alla loro sugellazione in presenza de' detti testimonj, involgendoli in un panno di tela celeste, su del quale si sono attaccate tre striscie di carta, con sei suggelli a cera lacca indicanti un cervo, la cui impronta è rimasta nelle mani del testimone Luigi C. . . . . per indi eseguirsene la ricognizione a termini della legge; ed intanto siccome da tale sorpresa si elevano sicuri indizj di reità contro il detto imputato Antonio A. . . . . abbiamo disposto la sua assicurazione in carcere sotto mandato di deposito.

Di tuttociò nè abbiamo formato il presente verbale sottoscritto, tanto da noi, che dal cancelliere, e da detti testimonj, i quali han similmente segnato le strisce dell' involto. (*Sieguono le firme.*)

FORMOLA X.

Cedola per la comparsa de' testimonj.

In nome della Legge

Noi N. N. Regio Giudice del circondario di.. comandiamo ed ordinario al nostro usciere Giovanni B... di citare il nominato Antonio C. . . sarto, domiciliato nel comune di. . . onde presentarsi innanzi a noi nel giudicato del circondario il giorno di sabato 9 del corrente ad ore 16 d' Italia per essere interrogato come testimone in affari che riguardano la giustizia penale, sotto pena in caso di mancanza di ducati sei, e di esservi astretto con mandato di accompagnamento a norma della legge. Dato in . . . li . . .

FOMOLA XI.

Notifica della cedola.

L' anno . . . Il giorno . . . del mese di . . .
La sopradetta cedola è stata da me sottoscritto usciere presso il Regio giudicato di . . . notificata al Sig. . . . domiciliato nel comune di . . rilasciandone copia nel suo domicilio in mano

di una donna che ha detto essere sua sorella, la quale ha asserito, che detto suo fratello era nel comune, (*o pure che trovasi assente dal paese.*)

Sottoscrizione dell' usciere.

FORMOLA XII.

Quesiti da rimettersi per l' esame de' pubblici funzionarj indicati nell' art. 550 *delle ll. di proc. penale.*

Il Giudice Istruttore del distretto di . . ., onde procedere allo scoprimento del furto commesso in danno del Sig. Conte di . . . gli necesitano i seguenti schiarimenti da S. Ecc: il Signor Marchese di . . . inviato straordinario della nostra Corte presso S. M. il Re di Baviera.

1°. Se il giorno 20 settembre del corrente anno passando per Mola, la sua sedia di viaggio fu da alcuno trattenuta? Nel caso affermativo l' Ecc. Sua sarà compiacente di dichiarare quali discorsi tennero le dette persone, indicando ancora per quanto è possibile tutti i connotati delle dette persone.

2°. Se nel viaggio incontrò in alcun luogo il Sig. Conte di . . . e cosa gli disse?

3°. Se la sera del detto giorno nel prender

riposo nell' osteria di . . vide alcuna persona arrestata dalla forza pubblica, e nel caso affermativo se la riconobbe per alcuna di quelle che fermarono la sua sedia.

E così si faranno tutte le altre interrogazioni necessarie.

Napoli li . . .

Indi si sottoscriveranno i suddetti quesiti dal giudice incaricato dell' istruzione, e dal suo cancelliere.

FORMOLA XIII.

Deposizione del testimone.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Innanzi a noi N. N. giudice istruttore del distretto di Nola assistito dal nostro cancelliere si è presentato un uomo, che interrogato del suo nome cognome età patria e condizione, ha detto chiamarsi Luigi D. . . del fu Pietro, d'anni trenta di condizione medico; nato e domiciliato in Cimitile, il quale ci ha presentato una cedola di comparsa da noi spedita il giorno 6 del corrente, e notificata il giorno 7 dal nostro usciere B. . . . colla quale si ordina la sua presentazione per essere inteso come testimone.

Avvertito di parlare senza timore, e dell' ob-

bligo di dire il vero, lo abbiamo interrogato intorno alla morte avvenuta del nominato Francesco C. del fu . . . del comune di . . . . .

Ha risposto: Signore, nel giorno 26 del passato mese, ritirandomi in casa verso le ore due della notte, giunto nella strada detta di . . . m' imbattei in un uomo, che fuggiva con un lungo coltello nelle mani, e che mi parve il nominato Giovanni E. . . mio compaesano: dopo pochi altri passi intesi molti gridi, ma io volendo evitare qualche cattivo incontro traversando la strada di . . mi recai sollecitamente in mia casa, ove giunto dopo pochi momenti venne il mio domestico Francesco D. . . il quale mi disse essere stato ucciso il nominato Angelo A. . . di condizione falegname, nell' atto che usciva dalla cantina di . . . . e che tuttora ignoravasene l' uccisore; io allora concepii subito l'idea, che la persona che incontrato avea fosse stato l' uccisore del detto Angelo, e che in realtà egli fosse il nominato Giovanni E. . . per esistervi inimicizia tra il medemo, e l' ucciso.

Interrogato, in qual modo essendo di notte potè riconoscere il detto Angelo.

Ha risposto: L' incontro col medemo fù propriamente sotto il riverbero del primo lume, che nella descritta strada esiste, per cui col benefizio dello stesso potei riconoscerlo.

Interrogato come sia a sua notizia l' inimicizia precedentemente esistente fra loro.

Ha risposto, che nell' antipassato mese il surriferito Giovanni, avendo chiesto in moglie la figlia dell' ucciso a nome Rosa; e non avendo il padre consentito a queste nozze, attesa la sua cattiva condotta, il medemo pubblicamente disse che si sarebbe vendicato di questo rifiuto.

Interrogato da chi altri possono deporsi questi fatti, ha risposto potersi deporre anche da N. N. ed M. M.

Lettura data al detto testimone della presente dichiarazione, ha detto che contiene la verità e l' ha con noi sottoscritta. (*Sieguono le firme.*)

FORMOLA XIV.

Disugellazione, e ricognizione di oggetti di reperto.

L' anno . . . il giorno . . . del mese . . .

Noi N. N. Giudice Istruttore (*come nella formola precedente*) volendo procedere alla ricognizione degli oggetti sorpresi nella casa di abitazione del nominato Antonio A. . . suggellati giusta il verbale del regio giudice del circondario di . . ., che si credono appartenenti al furto commesso in danno di Pietro B. . . abbia-

mo fatto venire alla nostra presenza il detto dirubato, unitamente ai testimonj dal medemo indicati nella sua dichiarazione del giorno . . . per comprovare l'esistenza degli oggetti antecedentemente al furto, come altresì i testimonj adoprati nella suggellazione ed indi abbiamo proceduto nel modo seguente.

1°. Messo in luogo separato tanto il dirubato, che i testimonj d'esistenza e mancanza abbiamo fatto prendere dal nostro cancelliere l'involto suggellato, ed indi avendo fatto entrare i testimonj adoprati nella suggellazione, che han detto chiamarsi (*si descriverà il nome*, *cognome*, *età*, *patria*, *domicilio*, *e condizione dei testimonj*).

Avendo i medemi prestato il giuramento di dire la verità, se gli è da noi interroggato se abbiano assistito ad alcun atto di suggellazione, quando, dove, ed in presenza di chi; alla quale interrogazione han risposto, che nel passato mese in un giorno che non si ricordono, avendo assistito per ordine del giudice di . . . alla visita domiciliare della casa del nominato A. . B. furono nella stessa sorpresi varj oggetti di biancheria, e di argenti che vennero tutti suggellati in un involto di tela celeste.

Avendo quindi mostrato ai detti testimonj un tale involto, gli abbiamo ordinato di riconoscere

se i suggelli in esso esistenti siano quelli stessi da essi apposti, e se vi sia alterazione alcuna, lo che eseguito ci han concordemente manifestato, che i detti suggelli son appunto quelli apposti in loro presenza, avendone anche fatta la dovuta comparazione col marchio, che fu all'oggetto impiegato, e che trovavasi depositato nelle mani del testimone A. . . . B. . . ., e che niuna alterazione vi esiste; come ancora han riconosciuto per proprie le firme apposte nelle striscie unite all' involto medemo.

Inseguito dal nostro cancelliere in presenza dei detti testimonj si è eseguita la dissugellazione del detto involto nel quale si son rinvenuti i seguenti oggetti (*si descriveranno*), che osservatisi da' detti testimonj ci hanno assicureto essere appunto quelli sorpresi nella casa di . . . e dal giudice di . . . sugellati, alla loro presenza.

Eseguita una tale operazione, abbiamo messi i detti oggetti tra simili, e consimili, ed indi abbiamo disposto metterli sotto l' osservazione de' testimonj, e del dirubbato; lo che si è eseguito, coll' ordine seguente, in presenza de' detti testimonj di reperto. Si è fatto entrare il primo testimone che ha detto chiamarsi (*si descriverà il suo nome, cognome, età, patria e professione*), il quale ha prestato il giura-

mento di dire la verità ed indicare secondo la verità tuttociò che gli verrà richiesto.

Inseguito se gli è ordinato di riconoscere se tra gli oggetti sistenti sul nostro tavolino vi siano quell' involati al Sig. . . di cui esso testimone fece menzione nella sua dichiarazione del giorno . . . fol. 10 del processo, ed eseguendo il detto testimone i nostri ordini, ci ha indicati, tre mensali di fiandra e sei posate di argento, che sono quelli appunto che da noi si sono dissugellati, mercati colle lettere A. B.

Nell' istesso modo si procederà per gli altri testimonj.

In fine si è fatto entrare il dirubato, al quale mostrati i detti oggetti fra simili e consimili, ed interrogato se fra essi vi fossero quelli involatili, dopo le analoghe osservazioni ci ha indicato appunto quelli stessi tre mansali e posate riconosciuti da' suddivisati testimonj.

Dopo tuttociò abbiamo proceduto di nuova alla risugellazione di detti oggetti nell' istesso involto, alla presenza de' detti testimonj ponendovi quattro striscie di carta ed otto sugelli a cera lacca, il di cui marchio indicante una croce si è consegnato al testimone A. C.

Quindi ne abbiamo formato il presente verbale sottoscritto tanto da noi che dal nostro cancelliere, e da' testimonj A. B. C. avendo il te-

stimone D. . . dichiarato di non saper scrivere.
(*Sieguono le firme.*)

FORMOLA XV.

Atto d' affronto di una persona non indicata per nome.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . .
Noi N. N. giudice istruttore del distretto di Salerno, volendo procedere all' atto di ricognizione del nominato Francesco D. . . . imputato di furto a a danno di Antonio C. ed indicato per semplici connotati, dal detto dirubato, assistito dal nostro cancelliere, e dal Procuratore generale del Re presso la G. C. Criminale (*o pure dal primo eletto esercente le funzioni del pubblico ministero, se l' atto di affronto non si fà nel capo luogo della provincia*) dopo la chiamata del detto Antonio C. . . . abbiamo fatto tradurre alla nostra presenza il detto imputato Francesco D. . . detenuto in queste prigioni per causa di detto furto, e libero, e sciolto da qualunque ligame, l' abbiamo ordinato di prendere posto tra altre quattro persone di simile statura e corporatura e quasi similmente allo stesso vestite, lo che si è eseguito.

Inseguito abbiamo fatto entrar il detto diru-

bato Antonio C. . . al qual abbiamo domandato se li sovvengono tutti i connotati della persona che la sera de . . . li commise furto nel pubblico camino di N. . giusta la sua dichiarazione del giorno di . . . al che ha risposto che colui che la sera de' . . . gli rubbò l'orologio ed il cappotto nella pubblica strada di . . era di alta statura; giusta corporatura, viso lungo, naso aquilino, molto bruno di colore, e vestiva giacca di velluto nero, camiciola gialla, calzoni lunghi e cappello tondo; che vedendolo potrebbe facilmente conoscere.

Quindi abbiamo ordinato al detto Antonio di prestare il giuramento di dire la verità, ed indicarci secondo la verità, se tra le cinque persone messe in fila alla nostra presenza vi sia colui, che ha indicato co' soli connotati, e che la sera de' . . . li commise il furto dell'orolorgio e del cappotto.

Il detto Antonio C. . . dopo prestato un tal giuramento, avendo attentamente guardato tutte le dette persone, ci ha dichiarato che fra esse riconosce apertamente colui che gli commise il furto la sera de' . . . e che ha indicato co' semplici connotati.

Inseguito avendo ordinato al detto Antonio di toccar con mano la persona riconosciuta, lo stesso, ha toccato appunto il nominato Francesco

D. B. . dichiarando esser quelli, che la notte de'. . . lo assalì e rubbò nella pubblica strada di N.

Di tuttociò ne abbiamo formato il presente verbale che è stato sottoscritto dal detto Antonio C. . . . da noi, dal nostro cancelliere e dal regio procurator generale (1). (*Sieguono le firme*).

FORMOLA XVI.

Mandato di deposito.

In nome della Legge.

Noi N. N. giudice istruttore (*o giudice regio*) del distretto di . . .

Mandiamo, ed ordiniamo a qualunque usciere gendarme o comandante della forza pubblica di condurre in carcere in luogo di deposito il nominato Antonio D. . . del fu Francesco, del comune di . . . contro del quale si sono raccolti forti indizj di reità per l' omicidio volontario in persona del nominato Pietro A. . . .

Ordiniamo ai custodi delle prigioni cui il det-

(1) Nell' istesso modo si procederà all'affronto delle persone non indicate per nome da qualche testimone, o anche da un imputato.

to imputato verrà presentato, di riceverlo legalmente in deposito, e di ritenerlo ad ogni nostra disposizione, o del regio procurator generale presso la gran Corte Criminale della Prorincia.

Dato in . . . dal nostro giudicato, il giorno 21 del mese di . . . anno 1822. (*Sieguono le firme*).

FORMOLA XVII.

Mandato di accompagnamento.

In nome della Legge.

Noi (*come nella precedente formola*) Mandiamo, ed ordiniamo (come nella detta formomola) di condurre accompagnato alla nostra presenza, il nominato Lorenzo A. . . . . testimone citato, e non comparso, per essere inteso in affari, che riguardano la giustizia penale.

Data in . . . li . . .

FORMOLA XVIII.

Interrogatorio dell' imputato al momento dell' arresto.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .
Innanzi a noi N. N. giudice istruttore del distretto di . . . (*o giudice Regio del circondario di* . . .) assistito dal nostro ordinario cancelliere, si è presentato il Sig. B. . . brigadiere della gentarmeria reale, il quale ci ha condotto un uomo sciolto e libero da qualunque ligame, che ha detto essere il nominato Francesco D. . . imputato di omicidio contro del quale da noi trovavasi spedito mandato di deposito, che ci ha esibito.

Quindi volendo procedere al suo interrogatorio, gli abbiamo domandato il suo nome, cognome, padre, età, padria, condizione e suo domicilio. (*si trascriveranno le risposte*).

Avendole inseguito manifestato di essere stato arrestato sul motivo che forti indizj si elevano contro di lui per l'omicidio in persona di Antonio A. . ., lo stesso ha risposto, che di tal fatto è innocente, mentre nell' ora nella quale il detto Antonio fu ammazzato egli si ritrovava in casa del Sig. D. . . . a cena, e che essen-

do ivi giunta la notizia di un tale avvenimento egli ne fu sommamente dispiaciuto, per essere lo stesso suo amico, per cui sollecitamente accorse per conoscere il fatto.

Domandato se nel mese antecedente avesse riportato delle offese dal detto Antonio, ha risposto, che verso il principio del passato meso parlando egli colla figlia dello stesso a nome Maria, il medemo li tirò alcuni colpi di mazza cho li cagionarono una forte ferita sulla testa; ma che di queste offese, non se ne risentì essendosi immediatamenta rappacificato con esso, come potranno assicurare i testimonj N. N. e M. M.

Interrogato; se in detta sera dell' avvenimento passò per la strada di . . . e cosa portava nelle mani.

Ha risposto, che dopo aver veduto il suo amico morto si recò nella strada di . . . per dare avviso del fatto al posto di guardia di polizia, ma avendolo rinvenuto chiuso si ritirò in sua casa.

Abbiamo quindi ordinato tradursi il detto F. in carcere in luogo di deposito a disposizione della gran corte, dopo di che il presente interrogatorio è stato sottoscritto tanto dal detto imputato, che da noi, e dal nostro cancelliere.

Sieguono le firme.

FORMOLA XIX.

NUM. I.

Obbligo del mallevadore per la consegna, o pel mandato.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di Nella cancelleria della gran corte criminale di . . . è comparso il Sig. N. . . . ed ha detto che essendo stato il nominato Giuseppe C..... imputato di omicidio in persona di . . . . ammesso con decisiene della gran corte criminale alla presentazione sotto la sua malleveria di ducati 100, egli viene a rendersi mallevadore dello stesso, coll' obbligo, di presentarlo, ad ogni richiesta della gran corte medesima, sottoponendosi in caso d' inadempimento al pronto pagamento de' detti ducati 100, all' oggotto ha presentato estratto del catasto provvisorio dal quale risulta la sua possidenza nella rendita di ducati 300, come egualmente l' estratto della conservazione dell' ipoteche della provincia di . . .

Di tuttociò ne abbiamo formato il presente verbale, che è stato sottoscritto dal detto Sig . . . e da noi.

Sieguono le sottoscrizioni.

N U M. 2.

Accettazione del mandato.

L' anno, (*il tutto come sopra*) ed ha detto che essendo stato ammesso con decisione della gran corte del giorno . . . . col mandato per la residenza, egli accetta un tal mandato, obbligandosi di non controvenirvi sotto le pene prescritte dalla legge: di tutto ciò ec. ec. (*come sopra*).

Sieguono le sottoscrizioni.

FORMOLA XX.

Atto di deposito di un documento arguito di falso.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di
Innanzi a noi N. N. Giudice istruttore del distretto di . . . assistito dal nostro ordinario cancelliere. Si è presentato il sig. Luigi B. . . del fu Antonio di condizione notajo del comune di . . . , il quale per esecuzione di nostro ordine ci ha esibito il testamento olografo del fu Pietro A. . . . presso di lui depositato per ordine del regio giudice di . . . . . , ed arguito di falso dal Sig. Luca M. . . . . con atto del giorno. . . . .

L' atto esibito contiene sette pagine scritte a mezzo margine, principiando colle parti; *Io qui sottoscritto etc.* . . . e terminando, *questa è la mia volontà*.

Nella prima pagina osservasi una rasura al secondo e sesto verso nelle parole . . .; come anche osservansi cinque versi totalmente cassati alla quinta pagina etc.

Così in seguito si descriveranno tutte le altre circostanze.

Dopo ciò abbiamo disposto, alligarsi il detto documento al processo, e darsene copia all' esibitore. Ne abbiamo intanto formato il presente verbale che è stato sottoscritto da noi, e dal detto Sig. N. . . . *Sieguono le firme.*

FORMOLA XXI.

NUM. I.

Interpellazione per gli atti privati che si vogliono arguire di falso.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di Sulla richiesta del sig. Domenico B. . . . proprietario domiciliato in . . . Io N. N. usciere presso il tribunale di . . . ho citato il sig. N. N. . . . a dichiarare nel termine di giorni otto

se intende far uso, o se voglia desistere dal far uso, del bono di ducati mille prodotto contro l'istante nel tribunale di commercio; poichè avverso un tal documento trovasi dall'istante medemo prodotta querela di falso principale.

L'ho dichiarato ancora che tanto nel caso di silenzio, che nel caso dichiara volersi servire del detto documento, verrà proseguita l'istruzione della falsità ai termini dell'art. 447 delle ll. di proc. penale.

Quest'atto potrà farsi da qualunque usciere.

FORMOLA XXI.

Num. 2.

Dichiarazione in risposta dell'atto precedente.

La dichiarazione di volersi, o non volersi servire dell'atto arguito di falso potrà farsi, tanto per atto d'usciere, che con verbale nella cancelleria della gran corte criminale; nel primo caso, cioè allorchè si eseguisce per atto d'usciere, che il dichiarante sottoscrivi tanto l'originale che la copia; mentre essendo questo un atto irretrattabile, giusta il disposto nell'art. 446 delle ll. di proc. pen. bisogna avervi una pruova precisa della sua

esistenza, acciò colui che lo ha fatto non possa negarlo.

FORMOLA XXII.

Contraddizione delle parti.

L'anno. . . . il giorno. . . . del mese di. . .

Innanzi a noi n. n. giudice istruttore del distretto di. . . asistiti dal nostro ordinario cancelliere sono comparsi i signori Luigi D. del fù. . . di anni 32 proprietario del comune di..., ed Antonio E. farmacista del comune di. . . figlio di Giuseppe di anni 27, i quali ci han detto che si sono condotti alla nostra presenza per adempire all' atto di contradizione ordinato con nostra cedola del giorno 20 del corrente mese notificatogli dall' usciere A.

Volendo quindi procedere all' atto di contradizione da noi ordinato, abbiamo domandato al detto sig. Antonio E. se sia creditore di alcuna somma del detto Luigi D., ed in forza di qual titolo.

Alla quale interrogazione ha risposto, che fin dal mese di. . . dello scorso anno avendo improntato al detto Luigi la summa di ducati 800 per la quale gliene rilasciò un bono, che per mancanza di pagamento trovasi protestato, ed ora

per nostro ordine depositato in questa cancelleria.

Il sig. Luigi D. ha detto, che la somma contenuta nel bono è stata alterata, mentre detto bono fu formato per soli ducati 100, che in realtà ricevè in prestito, e non già ducati 800 come si asserisce dal sig. E.

Noi quindi avendo mostrato al detto sig. Luigi D. il bono in controversia, gli abbiamo domandato ad indicarci se sia effettivamente quello da esso sottoscritto, ed in qual parte consiste l'alterazione.

Il medesimo dopo attentamente esaminato il bono suddetto ha risposto essere appunto quello da lui scritto e sottoscritto per ducati 100; ma che tanto nella somma scritta al primo verso del detto bono, che in quella in cifra in piedi dello stesso, osservasi visibilmente l'alterazione, vedendosi nella prima scritto la parola otto di alieno carattere avanti alla parola cento, e nell'ultima la prima figura indicante l'unità vedesi rasa ed accomodata ad 8.

Noi avendo fatto rimarcare queste circostanze al detto sig. Antonio ci ha risposto, che il bono non ha sofferto alterazione alcuna; che così fu scritto dal debitore, e che in realtà è creditore del medesimo in ducati 800, i quali li vennero numerati e conseguati in presenza di n. n. ed

m. m. del comune di . . . . . de' quali chiede l' esame.

Il detto sig. D. A. . . si è offerto a convalidare la sua accusa di falso per mezzo de' testimonj B. C. D. ai quali è noto il vero suo debito verso il detto sig. Antonio B. . .

Ciascuna delle parti non avendo altro aggiunto o diminuito ; ed avendo persistito ne suoi detti; ne abbiamo formato il presente verbale , che è stato sottoscritto da noi , dal nostro cancelliere, e dalle parti medesime (*sieguono le firme.*)

FORMOLA XXIII.

Verbali per la verifica di monete false

L' anno. . . il giorno. . . del mese di.. . in Napoli nell' uffizio della Zecca.

Noi n. n. giudice istruttore di. . . . . . in uniune del regio procuratore generale presso la gran corte criminale di Napoli , ed assistito dal nostro ordinario cancelliere , volendo procedere a norma dell' art. 455 delle ll. di proc. pen. , alla verificazione delle monete attaccate di falso, e sorprese in casa di . . . giusta il nostro verbale del giorno. . . precedente uffizio inviato al direttore della Zecca , ci siamo recati in questa direzione, ove abbiamo rinvenuto il detto diret-

tore sig. m. m. il quale in nostra presenza, ha ordinato ai signori A. B. maestri (*s' indicherà il mestiere cui i detti maestri esercitano in detta Zecca*), che proceduto avessero secondo le regole dell' arte alla verifica di quelle monete da noi le verranno indicate. (*Si farà prestare ai medesimi il giuramento prescritti dalla leggo pei periti*)

In seguito avendo fatto venire i testimonj di reperto (*se ne descriverà il nome e se gli farà anche prestare il giuramento*). Abbiamo proceduto alla dissugellazione delle monete attaccate di falso, le quali consistono in centocinquanta pezzi di carlini dodici, e venti doppie di ducati sei, che sono quell' istesse rinvenute in casa di...

Dopo tuttociò abbiamo ordinato ai detti maestri dell' arte in nostra presenza, e del detto direttore di riconoscere, se siano o nò false le dette monete (*si descriveranno esattamente tutte le operazioni, che si eseguiscono per la verifica di dette monete, ed il parere tanto de' detti maestri, o impiegati, che del direttore se mai è necessario.*)

In seguito si è proceduto di nuovo alla sugellazione delle sopradescritte monete, in presenza dei detti testimonj (*si eseguirà tale sugellazione secondo le regole.*)

Di tuttociò ne abbiamo formato il presente

verbale, che è stato sottoscritto da noi, dal regio procuratore generale, dal sig. direttore della zecca, da' testimonj, da' periti, e dal cancelliere. (*Sieguono le sottoscrizioni.*)

FORMOLA XXIV.

Processo verbale della restituzione di oggetti

L'anno ... il giorno ... del mese di...

Nella cancelleria di .... è comparso ..... domiciliato in .... querelante ed attore contro di ... coll'assistenza di ... patrocinatore, e per esecuzione della decisione della gran corte di ... pronunciata nel dì ... il quale mi ha richiesta la restituzione delle robe rubategli e depositate nella cancelleria, quindi gli ho consegnato i seguenti oggetti, cioè : una mostra di oro di Parigi col nome ... e 'l numero ... insieme colla catena d'oro composta di cinque anelli (*e così del resto, descrivendo tutte le robe con distinzione*) e sono tutte le robbe depositate nella cancelleria, e mentovate ne' suddetti processi verbali, delle quali il suddetto.... dichiara di rimaner soddisfatto, con discaricarmene; promettendo di ripresentarle e riconsegnarle alla giustizia qualora il caso lo richiede: ed ha firmato col detto ... suo patrocinatore:

e di tutto ho formato il presente processo verbale nella cancelleria, nel giorno ed anno come sopra.

FORMOLA XXV.

FORMOLE UTILI ALLE GUARDIE FORESTALI, E RURALI ED AI GUARDACACCE.

1.° *Processo verbale di un guarda-boschi.*

L' anno. . . il giorno. . . del mese di . . . nella comune di. . . . . io Luigi Rodi guardia forestale della compresa di . . . nel circondario di . . . residente in . . . percorrendo il bosco di. . . . giunto nel luogo detto cervo, mi sono accorto che vi erano stati troncati alcuni albori di abete ed avendo con attenzione osservati il detto luogo ho veduto che gli albori tagliati erano al numero di tre, poicchè tre erano le radice di fresco troncate, ciascuna del diametro di un palmo; ed avendo scorto delle impressioni delle ruote (o pedate di cavallo o d' uomini) che da quel luogo eran dirette verso una via conducente a. . . . ho seguito quelle tracce, e giunto a . . . vi ho ritrovato due tronchi di legno di abete del diametro di un palmo, della lunghezza di. . . e della qualità simile a quelli

recisi a . .*. quindi ho sequestrato i detti pezzi marcandoli col mio martello indicando le lettere a. b. consegnandole alla custodia di. . . . il quale se n'è incaricato come depositario giudiziario, promettendo di riconsegnarle ad ogni ordine : ed ha firmato insieme con noi il presente verbale.

Se il legname trovasi in un cortile o recinto si dirà.

Ho seguito quelle tracce le quali mi han condotto alla porta di una casa abitata da Pietro B. . . percui recato mi sono dal sindaco di quella comune e l'ho richiesto di accompagnarmi ed autorizzarmi ad entrare in quella abitazione per assicurare una contravvenzione riguardante la mia amministrazione: quindi essendo ritornato in compagnia dello stesso alla detta casa, ed entratovi coll' assistenza de' testimonj N. N. ed M. M. vi ho trovato tre tronchi di abete ciascuno del diametro di un palmo, e della lunghezza. . . . ed avendo interrogato il detto Pietro B. sulla provvenienza ed esistenza in sua casa di quel legname di fresco troncato, lo stesso ha risposto (*si descriverà la risposta*) richiesto di sottoscrivere tale sua risposta, ha rifiutato di farlo. Non ostante tale risposta gli ho dichiarato, che essendo quel legno di fresco reciso della qualità medesima degli alberi troncati nel luogo detto il

cervo nel bosco appartenente all'amministrazione forestale rimaneva sequestrato per esibirsi ad ogni ordine e richiesta del giudice competente; ed avendo marcato ciascuno de' tronchi sudetti col mio marchio indicante le lettere A B. ho richiesto il detto Pietro B. a darmi un consegnatario sicuro; ed essendosi ricusato ne ho fatto la consegna a Luigi D. domiciliato in ... il quale se n'è incaricato, con obbligo di riconsegnarlo ad ogni richiesta: ed ha sottoscritto. Di tutto ciò ne ho formato il presente verbale che è stato sottoscritto da me dal detto consegnatario, e vistato dal sindaco sudetto.

NUM. 2.

Atto di giuramento e deposito di verbale di un guardia forestale o guardabosco.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di...
Innanzi a noi regio giudice del circondario di . . . assistito dal nostro cancelliere e comparso il nominato Luigi Rodi guardia forestale del circondario di . . . il quale ci ha esibito e depositato presso la cancelleria di questo giudicato un processo verbale da lui redatto il giorno . . . . comprovante il taglio di tre alberi d'abete nel bosco di . . . . e l'invenzione di

tre tronchi di detto legname nell' abitazione di. : ed ha in nostra presenza giurato che il verbale sudetto contiene la verità ne altro che la verità, del che ne abbiamo formato il presente atto sottoscritto da noi dal nostro cancelliere e dal detto guardia forestale al quale verrà rilasciata copia legale del sopradescritto verbale ed atto di giuramento. (*Sieguono le firme*).

NUM. 3.

Processo verbale d' un guardiano rurale.

L'anno ec. A richiesta di . B. O. . domiciliato in . . . io A. M. domiciliato in . . . guarda-boschi della comune di . . . ammesso e giurato davanti a . . . . . . sono andato col detto . B. ad una vigna del medesimo, nella contrada di . . . territorio di detta comune, e giuntivi mi ha egli fatto osservare che la detta vigna era stata in parte vendemmiata: infatti ho trovato che nella medesima, nella estenzione di circa . . . ne sono state per la terza parte tagliate e tolte le uve: e nel fare le nostre osservazioni trovato abbiamo un paniere con entro alcuni grappoli di uva del peso rotola 8 in circa. Sopraggiuntevi talune persone, una di esse per nome Antonio di detta comune di...., ci ha asscrito che poco prima

veduto aveva il nominato M. campagnuolo della stessa comune cogliere le vue in quella vigna, e caricarle sopra di un somaro, col quale erasi avviato verso la comune medesima. Quindi avendo noi preso lo stesso cammino, incontrato abbiamo il detto Michele menando un asino carico di due cesti pieni di uve: e domandatogli dove colte le avea, mi ha risposto... Richiesto di firmare questa risposta ha ricusato: quindi ho fermato ed arrestato l'asino co' cesti: consegnandolo in potere del nominato Francesco a di condizione falegname insieme colle dette uve, compresovi quelle rinvenute nella vigna che si sono trovate del peso di rotola 50, obbligandosi di restituirlo ad ogni richiesta: ed ha sottoscritto insieme con noi il presente verbale.

La consegnazione ed attestazione del processo verbale, si farà nel modo indicato nella precedente formola, presso il giudice regio o del suo supplente.

NUM. 4.

Processo verbale di un guardacacce.

L'anno ... il giorno ... del mese di ... nel comune di ...

Io NN. Guardacacce del distretto di ... gi-

rando il tenimento del comune di . . . giunto nel luogo detto chiusura di . . . ho ritrovato un uomo armato di fucile, in atto che lo caricava, e con due tordi di fresco uccisi a terra. In vederlo, gli abbiamo domandato, del suo nome cognome ec., e se avea alcun permesso.

Al che ha risposto chiamarsi . . . e che andava a caccia per essere un guardia doganale.

Noi avendoli fatto osservare, che non ostante esser guardia doganale, per andare a caccia debba munirsi del debito permesso, gli abbiamo intimato l' arresto, avendoli toldo il fucile (*si descriverà il calibro e la qualità dello stesso*) l'ho obbligato a seguirmi innanzi al Giudice regio del circondario di . . . lo che avendo eseguito ne ho redatto il presente verbale ec.

Siegue la sottoscrizione.

La presentazione ed il giuramento si fara giusta la precedente formola.

FORMOLA XXVI.

Verbale per la sopresa de generi di controbando in casa abitata.

Noi n. n. brigadiere delle guardie de dazj indiretti, avendo preinteso, che nella casa di abitazione del sig. n. p. vi sia del tabacco, e

sale in controbando, e volendo effettuirne la sorpresa, abbiamo invitato il sig. giudice de circondario, accio assistito avesse a tal atto; quindi in unione dello stesso, del suo cancelliere, e de' testimonj A. B. C. D. ci siamo recati nell' abitazione del detto Luigi N. ove giunti abbiamo rinvenuto suo fratello M. in presenza del quale; e del detto sig. giudiee, cancelliere e testimonj abbiamo principiato la visita nel modo seguento.

Si e visitata la prima, e la seconda stanza ove nulla si e rinvenuto inseguito siamo entrati a visitare uno stanzino nel quale si è rinvenuto un sacco dentro del quale vi erano trenta paccotti di tabacco detto leccese, che essendosi pesato si è ritrovato del peso di rotola 30 che è stato riposto nell' istesso sacco, la bocca del quale è stata sugellata con tre sugelli a cera lacca la dicui impronta contiene un giglio.

E dopo altre minute ricerche non avendo rinvenuto alcun altro oggetto in controbando ne abbiamo formato il presente verbale che è stato sottoscritto tanto da noi, che da' testimonj, e vistato dal regio giudice che ha presenziato all' atto.

FINE DELLE FORMOLE DEL 1.° VOLUME.

INDICE DELLE MATERIE

contenute nel presente volume

LIBRO II

Della istituzione delle pruove, o sia della compilazione del processo.

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

LIBRO III.

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

Fine dell' Indice.